An. et vol. CXII 7 Augusti 2020 N. 8

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – *Administratio*: Libreria Editrice Vaticana

ACTA FRANCISCI PP.

CONSTITUTIO APOSTOLICA

ANCORAGIENSIS - IUNELLENSIS

Ex archidioecesi Metropolitana Ancoragiensi et dioecesi Iunellensi in unum coalitis nova archidioecesis Metropolitana conditur Ancoragiensis - Iunellensis appellanda.

FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Demandatum Nobis a Domino ipso Ecclesiae universae ministerium omni diligentia explicare conamur, ut eiusdem salutaria beneficia et praecepta omnia loca contingant cunctasque efficaciter gentes. Ideo Nos res ita disponere properamus ut hoc facilius commodiusque eveniat. Quocirca, cum Venerabilis Frater Andreas Eugenius Bellisario, C.M., Episcopus Iunellensis simulque Administrator Apostolicus Ancoragiensis, ambarum dioecesium Collegiis Consultorum auditis, ab Apostolica Sede expostulavit ut praedictae ecclesiae particulares plene unirentur et nova conderetur ecclesiastica circumscriptio, faventibus quoque Venerabili Fratre Christophoro Pierre, Archiepiscopo titulo Gunelensi et in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis Apostolico Nuntio, Praeside Conferentiae Catholicorum Episcoporum eiusdem nationis necnon Episcopo dioecesis de Fairbanks, de Congregationis pro Episcopis consilio, haec pro Apostolica Nostra potestate statuimus et decernimus: ex archidioecesi Metropolitana Ancoragiensi et dioecesi Iunellensi, eiusdem archidioecesis hactenus suffraganea, in unum

coalitis, novam archidioecesim Metropolitanam constituimus, Ancoragiensem - Iunellensem appellandam, cuius sedem Ancorariae locamus titulumque ecclesiae Cathedralis a templo Deo in honorem Sanctae Familiae dicato transferimus ad hodiernam Ecclesiam Concathedralem Ancoragiensem, Nostrae Dominae de Guadalupe dicatam, cunctis consentaneis concessis iuribus et privilegiis. Simulque titulus hodiernae Cathedralis Ecclesiae Iunellensis Nativitati Beatae Mariae Virginis dicatae exstinguitur et idem templum titulum Ecclesiae Concathedralis sumet. Pariter una erit Curia Archiepiscopalis itemque unum Tribunal Ecclesiasticum, Collegium Consultorum, Consilium Presbyterale, Consilium Pastorale. Cetera autem omnia secundum praescripta iuris canonici temperentur. Nova circumscriptio ecclesiastica in territorio suo includet et comprehendet territoria, quae ad unamquamque dioecesim, hodie unitam, pertinent. Una cum territorio paroeciarum, quae hucusque pertinebant ad singulas dioeceses unitas, censentur adnexa novae ecclesiasticae circumscriptioni, etiam instituta ecclesiastica cum suis bonis atque iuribus, quae ad ipsa quoquo modo spectent, ad norman can. 121 vigentis Codicis Iuris Canonici. Sacerdotes et diaconi, qui hucusque uni ex dioecesibus unitis incardinati erant, posthac incardinati censentur novae archidioecesi quae ex unione orta est. Ad haec tandem explenda, quae per has Litteras iussimus, memoratum in dictis Foederatis Civitatibus Apostolicum Nuntium vel, ipso a sede absente, negotiorum Sanctae Sedis ibidem gestorem, facta iisdem potestate subdelegandi quemlibet in ecclesiastica potestate constitutum. Qui autem negotium perfecerit, exactae rei documenta, rite subscripta, cum primum fas erit, ad Congregationem pro Episcopis mittet. Contrariis quibusvis causis neutiquam obsistentibus.

Datum Romae, Laterani, die undevicesimo mensis Maii, anno Domini bis millesimo vicesimo, Pontificatus Nostri octavo.

Petrus card. Parolin
Secretarius Status

Marcus card. Ouellet
Praefectus Congregationis pro Episcopis

Franciscus Piva, *Proton. Apost.*
Villelmus Millea, *Proton. Apost.*

Loco ✠ Plumbi
In Secret. Status tab., n. 493.524

LITTERAE APOSTOLICAE

Venerabili Servo Dei Georgio Popiełuszko Beatorum honores decernuntur.

BENEDICTUS PP. XVI

Ad perpetuam rei memoriam. — «Testes christianae fidei, qui superiore saeculo vixerunt, tum in Oriente cum in Occidente [...], noverunt Evangelium proprium facere in rerum adiunctis adversitatis et persecutionis, saepe usque ad supremum sanguinis examen. Hi testes, praesertim qui inter eos martyrii temptationem subierunt, signum sunt eloquens et excelsum, quod ad contemplandum et imitandum invitamur» (*Ecclesia in Europa,* 13).

Ad agmen Christi testium, qui tamquam lux divina fulgebant tempore Ecclesiae persecutionis et in tenebris longae noctis, a politica atheismi doctrina inductae, quae Legem Dei hominisque dignitatem nimirum contempsit, pertinet Venerabilis Servus Dei Georgius Popiełuszko, presbyter archidioecesis Varsaviensis. Cuius vita in spatio triginta septem annorum concluditur et martyrio pro fide catholica absolvitur, ab agentibus totalitarii et atheistici politici regiminis illius temporis effecto.

Hic intrepidus presbyter die XIV mensis Septembris anno MCMXLVII in pago *Okopy* natus est, tunc ad Administrationem Apostolicam Bialostocensem pertinente, in agricolarum familia solido religioso cultu excellente. Archidioecesis Varsaviensis presbyter ordinatus, uti fervidus animarum pastor diversis in paroeciis ministerium exercuit. Postrema earum fuit paroecia sancti Stanislai Kostka in Varsaviae vico vulgo dicto Żoliborz ubi, etiamsi haud firma valetudine uteretur, alacriter se dicavit rei pastorali operariorum, quos regimen atheistarum doctrina praestituto modo cumulatim imbuere conabatur. Suis in homiliis, ad litteras encyclicas sociales necnon sermones Summi Pontificis Ioannis Pauli II atque Servi Dei Cardinalis Stephani Wyszyński inspiratis, praecipuos nexus religiosae et moralis renovationis aggressus est, qui a socialibus quaestionibus separari nequeunt. Praedicatio eius tam sublimis, qua exacte colligebat christianas provocationes suae aetatis, coniuncta cum ministerio sacerdotali humili, maximo amore insignito, in celebratione liturgica "pro patria" milia fidelium alliciebant, qui e Varsavia necnon ex urbibus longinquis accurrebant, non obstantibus rigidis coërcitionibus status belli, in Polonia annis MCMLXXXI-MCMLXXXIII impositis. Eius in

ministerio patuit singularis sensus pastoralis pro difficultatibus hominum patientium. Novit eos amabiliter curare et adiuvare ut spiritu evangelicae renovationis erigerentur. Apostolus erat et indefessus minister Reconciliationis Sacramenti. Paenitentes eius detegebant vultum Dei, Misericordis Patris. Fidelibus reddere valuit spem qua vincerent malum, novum incitans animi ardorem pro fidei vita. Universa eius opera in servitio Ecclesiae et hominum perfusa erat alto spiritu Marialis pietatis, quam in familia suscepit.

Venerabilis Servus Dei valuit re demonstrare Evangelium mutare posse mundi vultum, etiam plane mali vulneribus signatum, testificans de vitae realis propositione agi, etiamsi nimirum laboriosae. Hoc enim secum ferebat quod antea satisfaceretur tribus conditionibus: fidelitati erga veritatem, fidelitati erga propriam conscientiam et sacrificio personali amoris, sine quo impossibile est magna christiana consilia efficere. Numquam desivit docere – quod et sua vita patefecit – malum tantum amore devinci posse, hortationem sequens Apostoli: "Vince in bono malum" (*Rom* 12, 21). Veluti repugnationem contra eius pastoralem actuositatem, Ecclesiae inimici finxerunt adversus eum intentam diffamationis repressionumque contentionem ac denique eum de illegali actione politica accusaverunt. Conscius sibi quod, si operam suam exsequi procederet, in discrimen incurreret vitae, repetebat: « Non possum derelinquere hanc gentem quae, per vocem meam, Ecclesiae doctrinam audit, ac tantum de meipso cogitare. Manere debeo cum iis usque ad finem ». Postremis vitae eius diebus haec verba eius referuntur: « Limen terroris superavi, amplius non est mihi metus. Ad omnia paratus sum. Confido in Deo ». Eodem spiritu operam suam pastoralem prosecutus est usque ad ultimas vitae horas. Die XIX mensis Octobris anno MCMLXXXIV a publicis custodibus servitii securitatis regiminis raptus, crudeliter occisus est. Mors eius – sicut docuit Ioannes Paulus II, anno MCMXCI in urbe Vladislaviensi sermonem pronuntians – denotat sensum funditus evangelicum: « Non licet considerare eum tantum in specie qua ordinis politici causae inserviit, quamvis de causa funditus ethica ageretur. Inspiciendus et exponendus est in universa veritate vitae eius. Sub aspectu hominis interioris intellegendus est, cuius recordatur Apostolus in Epistula ad Ephesios (cfr *Eph* 3, 14-16) ». Nam Venerabilis Servus Dei asserit mundi futurum ad pacificos pertinere, qui suae Christo adhaesionis virtute malum in bono vincere valent.

Martyrii fama Servi Dei in communitate ecclesiali diffusa est, quamobrem apud Curiam Varsaviensem est peracta Inquisitio dioecesana, cuius

iuridicam validitatem Congregatio de Causis Sanctorum per Decretum die XIV mensis Decembris anno MMI agnovit. Parata Positione, Consultores Theologi in Congressu peculiari congregati die XX mensis Ianuarii anno MMIX faventem tulerunt sententiam. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die I mensis Decembris eodem anno, mortem Venerabilis Servi Dei censuerunt verum martyrium. Demum Nos Ipsi die XIX mensis Decembris anno MMIX facultatem dedimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum de martyrio promulgaret, ac deinde statuimus ut sollemnis ritus beatificationis Varsaviae in Polonia die VI mensis Iunii anni MMX celebraretur.

Hodie igitur Varsaviae de mandato Nostro Venerabilis Frater Angelus Amato, S.D.B., Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabilem Servum Dei Georgium Popiełuszko in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Casimiri Nycz, Archiepiscopi Varsaviensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Georgius Popiełuszko, presbyter et martyr, assiduus et indefessus Christi testis, qui malum bono devicit usque ad sanguinis effusionem, Beati nomine in posterum appelletur, eiusque festum die undevicesima Octobris, qua in caelum est natus, in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die VI mensis Iunii, anno MMX, Pontificatus Nostri sexto.

Secretarius Status hoc documentum sua subsignatione ac Summi Pontificis Francisci sigillo ratum facit. Die XVII mensis Iulii anno MMXX.

De mandato Summi Pontificis
PETRUS Card. PAROLIN
Secretarius Status

Loco ✠ Plumbi

In Secret. Status tab., n. 493.628

HOMILIA

Occasione anniversarii visitationis Lopadusae.*

Il Salmo responsoriale oggi ci invita a una ricerca costante del volto del Signore: «Ricercate sempre il volto del Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto».[1] Questa ricerca costituisce un atteggiamento fondamentale della vita del credente, che ha compreso che il fine ultimo della propria esistenza è l'incontro con Dio.

La ricerca del volto di Dio è garanzia del buon esito del nostro viaggio attraverso questo mondo, che è un esodo verso la vera Terra Promessa, la Patria celeste. Il volto di Dio è la nostra meta ed è anche la nostra stella polare, che ci permette di non perdere la via.

Il popolo d'Israele, descritto dal profeta Osea nella prima Lettura,[2] all'epoca era un popolo smarrito, che aveva perso di vista la Terra Promessa e vagava nel deserto dell'iniquità. La prosperità e l'abbondante ricchezza avevano allontanato il cuore degli Israeliti dal Signore e l'avevano riempito di falsità e di ingiustizia.

Si tratta di un peccato da cui anche noi, cristiani di oggi, non siamo immuni. «La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono l'illusione, illusione del futile, del provvisorio, che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza».[3]

L'appello di Osea ci raggiunge oggi come un rinnovato invito alla conversione, a volgere i nostri occhi al Signore per scorgere il suo volto. Dice il profeta: «Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà; dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché egli venga e diffonda su di voi la giustizia».[4]

La ricerca del volto di Dio è motivata da un anelito di incontro con il Signore, incontro personale, un incontro con il suo immenso amore, con la

* Die 8 Iulii 2020.
[1] *Sal* 104.
[2] Cfr 10, 1-3.7-8.12.
[3] *Omelia a Lampedusa*, 8 luglio 2013.
[4] 10, 12.

sua potenza che salva. I dodici Apostoli, di cui ci parla il Vangelo di oggi,[5] hanno avuto la grazia di incontrarlo fisicamente in Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato. Lui li ha chiamati per nome, ad uno ad uno – lo abbiamo sentito –, guardandoli negli occhi; e loro hanno fissato il suo volto, hanno ascoltato la sua voce, hanno visto i suoi prodigi. L'incontro personale con il Signore, tempo di grazia e di salvezza, comporta la missione: «Strada facendo – li esorta Gesù – predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino».[6] Incontro e missione non vanno separati.

Questo incontro personale con Gesù Cristo è possibile anche per noi, che siamo i discepoli del terzo millennio. Protesi alla ricerca del volto del Signore, lo possiamo riconoscere nel volto dei poveri, degli ammalati, degli abbandonati e degli stranieri che Dio pone sul nostro cammino. E questo incontro diventa anche per noi tempo di grazia e di salvezza, investendoci della stessa missione affidata agli Apostoli.

Oggi ricorre il settimo anno, settimo anniversario della mia visita a Lampedusa. Alla luce della Parola di Dio, vorrei ribadire quanto dicevo ai partecipanti al meeting "Liberi dalla paura" nel febbraio dello scorso anno: «L'incontro con l'altro è anche incontro con Cristo. Ce l'ha detto Lui stesso. È Lui che bussa alla nostra porta affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato, chiedendo di essere incontrato e assistito, chiedendo di poter sbarcare. E se avessimo ancora qualche dubbio, ecco la sua parola chiara: "In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me"[7]».

«Tutto quello che avete fatto...», nel bene e nel male! Questo monito risulta oggi di bruciante attualità. Dovremmo usarlo tutti come punto fondamentale del nostro esame di coscienza, quello che facciamo tutti i giorni. Penso alla Libia, ai campi di detenzione, agli abusi e alle violenze di cui sono vittime i migranti, ai viaggi della speranza, ai salvataggi e ai respingimenti. «Tutto quello che avete fatto... l'avete fatto a me».

Ricordo quel giorno, sette anni fa, proprio al Sud dell'Europa, in quell'isola... Alcuni mi raccontavano le proprie storie, quanto avevano sofferto per arrivare lì. E c'erano degli interpreti. Uno raccontava cose terribili nella sua lingua, e l'interprete sembrava tradurre bene; ma questo parlava

[5] Cfr *Mt* 10, 1-7.
[6] v. 7.
[7] *Mt* 25, 40.

tanto e la traduzione era breve. "Mah – pensai – si vede che questa lingua per esprimersi ha dei giri più lunghi". Quando sono tornato a casa, il pomeriggio, nella reception, c'era una signora – pace alla sua anima, se n'è andata – che era figlia di etiopi. Capiva la lingua e aveva guardato alla tv l'incontro. E mi ha detto questo: "Senta, quello che il traduttore etiope Le ha detto non è nemmeno la quarta parte delle torture, delle sofferenze, che hanno vissuto loro". Mi hanno dato la versione "distillata". Questo succede oggi con la Libia: ci danno una versione "distillata". La guerra sì è brutta, lo sappiamo, ma voi non immaginate l'inferno che si vive lì, in quei lager di detenzione. E questa gente veniva soltanto con la speranza e di attraversare il mare.

La Vergine Maria, *Solacium migrantium*, ci aiuti a scoprire il volto del suo Figlio in tutti i fratelli e le sorelle costretti a fuggire dalla loro terra per tante ingiustizie da cui è ancora afflitto il nostro mondo.

SECRETARIA STATUS

RESCRIPTUM «EX AUDIENTIA SS.MI»

De iurisdictione Patriarcharum catholicorum Orientalium in Paeninsula Arabica.

Tenuto conto delle prerogative storiche della giurisdizione dei Patriarchi Cattolici Orientali nella Penisola Arabica, su loro espressa richiesta e in vista di un maggior bene spirituale per i loro fedeli, dopo aver sottoposto ad approfondita e prolungata riflessione la materia, regolata finora dal *Rescriptum ex Audientia Ss.mi* del 6 marzo 2003, confermato dal *Rescriptum ex Audientia Ss.mi* dell'8 aprile 2006, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 18 maggio 2020,

il Sommo Pontefice Francesco

ha disposto quanto segue:

1. si deroga il *Rescriptum ex Audientia Ss.mi* del 6 marzo 2003, confermato dal *Rescriptum ex Audientia Ss.mi* dell'8 aprile 2006, per quanto riguarda i Patriarchi Cattolici Orientali. In pari tempo, si estende la giurisdizione di tutti e soli i Patriarchi Cattolici Orientali sull'intera Penisola Arabica (Vicariati Apostolici dell'Arabia del Nord e dell'Arabia del Sud);
2. la cura pastorale dei fedeli orientali sui quali essi esercitano la giurisdizione si svolgerà in coordinamento con i Vicari Apostolici;
3. salvo le prerogative dei Rappresentanti Pontifici, i Vicari Apostolici sono i rappresentanti della Chiesa cattolica presso le Autorità politiche dei rispettivi Paesi e ad essi, in questo ambito, i Patriarchi Orientali faranno riferimento;
4. in deroga al can. 85 § I del CCEO, l'eventuale erezione di nuove circoscrizioni ecclesiastiche da parte dei Sinodi delle Chiese Patriarcali *sui iuris* sarà sottoposta alla previa autorizzazione della Sede Apostolica. Tale deroga è stabilita per cinque anni, dopo i quali verrà riesaminata;
5. il *Rescriptum ex Audientia Ss.mi* del 6 marzo 2003, confermato dal *Rescriptum ex Audientia Ss.mi* dell'8 aprile 2006 rimane in vigore per tut-

ti i fedeli orientali che non appartengono alle Chiese Patriarcali *sui iuris* presenti nella Penisola Arabica.

Il presente *Rescriptum* sia promulgato tramite pubblicazione su «L'Osservatore Romano» entrando in vigore il 6 agosto 2020 e quindi pubblicato su *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 22 luglio 2020

Petrus Card. Parolin
Segretario di Stato di Sua Santità

ACTA CONGREGATIONUM

CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI

I

LIBELLUS VADEMECUM
de quibusdam articulis procedurae tractationis casuum abusuum sexualium super minores a clericis commissorum.

Ver. 1.0
16.07.2020

NOTA BENE:

a. oltre che per i delitti previsti dall'art. 6 delle *Normae* promulgate dal *motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela"*, quanto segue è da osservarsi – con gli eventuali adattamenti – in tutti i casi di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede;

b. nel seguito verranno adottate le seguenti abbreviazioni: CIC: *Codex Iuris Canonici*; CCEO: *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*; SST: *motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela"* – Norme emendate 2010; VELM: *motu proprio "Vos estis lux mundi"* – 2019; CDF *Congregatio pro Doctrina Fidei.*

* * *

0. Introduzione

Per rispondere alle numerose domande sui passi da seguire nelle cause penali di propria competenza, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha predisposto questo Vademecum destinato, in primo luogo, agli Ordinari e agli Operatori del diritto che si trovano nella necessità di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica circa i casi di abuso sessuale di minori compiuti da chierici.

Si tratta di una sorta di "manuale", che dalla *notitia criminis* alla definitiva conclusione della causa intende prendere per mano e condurre passo passo chiunque si trovi nella necessità di procedere all'accertamento della verità nell'ambito dei delitti sopra menzionati.

Non è un testo normativo, non innova la legislazione in materia, ma si propone di rendere più chiaro un percorso. Nonostante ciò se ne raccomanda l'osservanza, nella consapevolezza che una prassi omogenea contribuisce a rendere più chiara l'amministrazione della giustizia.

I riferimenti principali sono i due Codici vigenti (CIC e CCEO); le *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, nella versione emendata del 2010, emanate con il *motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, tenuto conto delle innovazioni apportate dai *Rescripta ex Audientia* del 3 e 6 dicembre 2019; il *motu proprio Vos estis lux mundi*; e, non da ultimo, la prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede, che negli ultimi anni si è sempre più precisata e consolidata.

Trattandosi di uno strumento duttile, si prevede che esso possa essere aggiornato periodicamente, ogni qual volta si dovesse modificare la normativa di riferimento o la prassi della Congregazione rendesse necessarie precisazioni ed emendamenti.

Non sono state volutamente contemplate nel *Vademecum* le indicazioni sullo svolgimento del processo penale giudiziale nel primo grado di giudizio, nella convinzione che la procedura illustrata nei Codici vigenti sia sufficientemente chiara e dettagliata.

Il desiderio è che questo strumento possa aiutare le Diocesi, gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica, le Conferenze episcopali e le diverse circoscrizioni ecclesiastiche a meglio comprendere e attuare le esigenze della giustizia su un *delictum gravius* che costituisce, per tutta la Chiesa, una ferita profonda e dolorosa che domanda di essere guarita.

I. Che cosa configura il delitto?

1. Il delitto di cui si sta trattando comprende ogni peccato esterno contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore (cfr can. 1395 § 2 CIC; art. 6 § 1, 1° SST).

2. La tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione

alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione.

3. Il concetto di "minore" per quanto riguarda i casi in questione è variato nel tempo: fino al 30 aprile 2001 si intendeva la persona con meno di 16 anni di età (anche se in alcune legislazioni particolari – per esempio USA [dal 1994] e Irlanda [dal 1996] – l'età era già stata innalzata ai 18 anni). Dal 30 aprile 2001, quando fu promulgato il *motu proprio "Sacramentorum Sanctitatis Tutela"*, l'età è stata universalmente innalzata ai 18 anni, ed è l'età tuttora vigente. Di queste variazioni bisogna tenere conto quando si deve definire se il "minore" era effettivamente tale, secondo la definizione di Legge in vigore al tempo dei fatti.

4. Il fatto che si parli di "minore" non incide sulla distinzione, che si desume talora dalle scienze psicologiche, fra atti di "pedofilia" e atti di "efebofilia", ossia con adolescenti già usciti dalla pubertà. La loro maturità sessuale non influisce sulla definizione canonica del delitto.

5. La revisione del *motu proprio* SST, promulgata il 21 maggio 2010, ha sancito che al minore vanno equiparate le persone che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione (cfr art. 6 § 1, 1° SST). Circa l'uso dell'espressione "adulto vulnerabile", altrove descritto come «ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa» (cfr art. 1 § 2, b VELM), va ricordato che tale definizione integra fattispecie più ampie rispetto alla competenza della CDF, la quale resta limitata, oltre ai minori di diciotto anni, a chi "ha abitualmente un uso imperfetto di ragione". Altre fattispecie al di fuori di questi casi vengono trattate dai Dicasteri competenti (cfr art. 7 § 1 VELM).

6. SST ha inoltre introdotto (cfr art. 6 § 1, 2° SST) tre nuovi delitti che riguardano una tipologia particolare di minori, ossia acquisire, detenere (anche temporaneamente) e divulgare immagini pornografiche di minori di 14 anni (dal 1 gennaio 2020: di 18 anni) da parte di un chierico a scopo di libidine in qualunque modo e con qualunque strumento. Dal 1 giugno al 31 dicembre 2019 l'acquisizione, la detenzione, e la divulgazione di materiale pornografico che coinvolga minori fra i 14 e i 18 anni di età commessi da chierici o da membri di Istituti di Vita consacrata o di Società di vita apostolica sono delitti di competenza di altri Dicasteri (cfr artt. 1

e 7 VELM). Dal 1 gennaio 2020 la competenza è della Congregazione per la Dottrina della Fede.

7. Si sottolinea che questi tre delitti sono canonicamente perseguibili solo a partire dall'entrata in vigore di SST, cioè dal 21 maggio 2010. La produzione di pornografia con minori, invece, rientra nella tipologia di delitto indicata nei nn. 1-4 del presente *Vademecum* e, quindi, va perseguita anche prima di tale data.

8. Secondo il diritto dei religiosi appartenenti alla Chiesa latina (cfr cann. 695 ss. CIC), il delitto di cui al n. 1 può comportare anche la dimissione dall'Istituto religioso. Si nota fin d'ora quanto segue: a/ tale dimissione non è una pena, ma è un atto amministrativo del Moderatore supremo; b/ per decretarla, deve essere scrupolosamente osservata la procedura relativa, descritta nei cann. 695 § 2, 699, 700 CIC; c/ la conferma ex can. 700 CIC del decreto di dimissione va richiesta alla CDF; d/ la dimissione dall'Istituto comporta la perdita dell'incorporazione nell'Istituto e la cessazione dei voti e degli obblighi derivanti dalla professione (cfr can. 701 CIC), e il divieto di esercitare l'Ordine ricevuto finché non siano verificate le condizioni di cui al can. 701 CIC. Si applicano le medesime regole, con gli opportuni adattamenti, anche per i membri definitivamente incorporati nelle Società di Vita apostolica (cfr can. 746 CIC).

II. Che cosa fare quando si riceve un'informazione su un possibile delitto (notitia de delicto)?

a/ Che cosa s'intende per *notitia de delicto*?

9. La *notitia de delicto* (cfr can. 1717 § 1 CIC; can. 1468 § 1 CCEO; art. 16 SST; art. 3 VELM), che viene talora chiamata *notitia criminis*, è qualunque informazione su un possibile delitto che giunga in qualunque modo all'Ordinario o al Gerarca. Non è necessario che si tratti di una denuncia formale.

10. Questa *notitia* può dunque avere varie fonti: essere presentata formalmente all'Ordinario o al Gerarca, in modo orale o scritto, dalla presunta vittima, dai suoi tutori, da altre persone che asseriscono di essere informate dei fatti; giungere all'Ordinario o al Gerarca durante l'esercizio dei suoi doveri di vigilanza; essere presentata all'Ordinario o al Gerarca dalle autorità civili secondo le modalità previste dalle legislazioni locali; essere diffusa dai mezzi di comunicazione di massa (ivi compresi i *social*

media); giungere a sua conoscenza tramite le voci raccolte, e in ogni altro modo adeguato.

11. Talvolta, la *notitia de delicto* può giungere da fonte anonima, ossia da persone non identificate o non identificabili. L'anonimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico tale notitia; tuttavia, per ragioni facilmente comprensibili, è opportuno usare molta cautela nel prendere in considerazione tale tipo di *notitia*, che non va assolutamente incoraggiato.

12. Allo stesso modo, non è consigliabile scartare aprioristicamente la *notitia de delicto* che perviene da fonti la cui credibilità può sembrare, ad una prima impressione, dubbia.

13. Talora, la *notitia de delicto* non fornisce dettagli circostanziati (nominativi, luoghi, tempi...). Anche se vaga e indeterminata, essa deve essere adeguatamente valutata e, nei limiti del possibile, approfondita con la debita attenzione.

14. Bisogna ricordare che una notizia di *delictum gravius* appresa in confessione è posta sotto lo strettissimo vincolo del sigillo sacramentale (cfr can. 983 § 1 CIC; can. 733 § 1 CCEO; art. 4 § 1, 5° SST). Occorrerà pertanto che il confessore che, durante la celebrazione del Sacramento, viene informato di un *delictum gravius*, cerchi di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere.

15. L'esercizio dei doveri di vigilanza in capo all'Ordinario e al Gerarca non prevede che egli debba esercitare continui controlli investigativi a carico dei chierici a lui soggetti, ma non consente neppure che egli si esima dal tenersi informato circa le loro condotte in tale ambito, soprattutto se sia giunto a conoscenza di sospetti, comportamenti scandalosi, condotte che turbano gravemente l'ordine.

b/ Quali azioni si devono intraprendere quando si è ricevuta una *notitia de delicto*?

16. L'art. 16 SST (cfr anche cann. 1717 CIC e 1468 CCEO) dispone che, ricevuta una *notitia de delicto*, si svolga un'indagine previa, qualora la *notitia de delicto* sia "*saltem verisimilis*". Se tale verisimiglianza risultasse non fondata, si può non dare seguito alla *notitia de delicto*, avendo cura tuttavia di conservare la documentazione insieme a una nota nella quale illustrare le ragioni della decisione.

17. Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l'autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi.

18. Considerata la delicatezza della materia (data per esempio dal fatto che i peccati contro il sesto comandamento del Decalogo sono raramente avvenuti in presenza di testimoni), il giudizio circa l'assenza di verisimiglianza (che può portare all'omissione dell'indagine previa) sarà emesso solo in caso di manifesta impossibilità di procedere a norma del Diritto Canonico: per esempio, se risulta che, al tempo del delitto di cui è accusata, la persona non era ancora chierico; se risulta evidente che la presunta vittima non era minorenne (su questo punto, cfr n. 3); se è un fatto notorio che la persona segnalata non poteva essere presente sul luogo del delitto nel momento in cui sarebbero avvenuti gli addebiti.

19. Anche in questi casi, comunque, è consigliabile che l'Ordinario o il Gerarca dia alla CDF comunicazione della *notitia de delicto* e della decisione di soprassedere all'indagine previa per manifesta assenza di verisimiglianza.

20. In tal caso si ricordi che, pur mancando il delitto con minori, ma comunque in presenza di condotte improprie e imprudenti, se la cosa è necessaria per proteggere il bene comune e per evitare scandali, rientra nei poteri dell'Ordinario e del Gerarca prendere altri provvedimenti di tipo amministrativo nei confronti della persona segnalata (per esempio, limitazioni ministeriali), o imporle i rimedi penali di cui al can. 1339 CIC, al fine di prevenire i delitti (cfr can. 1312 § 3 CIC), oppure la riprensione pubblica di cui al can. 1427 CCEO. Se poi ci sono stati delitti non *graviora*, l'Ordinario o il Gerarca deve intraprendere le vie giuridiche adatte alle circostanze.

21. Secondo il can. 1717 CIC e il can. 1468 CCEO, il compito dell'indagine previa spetta all'Ordinario o al Gerarca che ha ricevuto la *notitia de delicto*, o a persona idonea che egli avrà individuato. L'eventuale omissione di questo dovere potrebbe costituire un delitto perseguibile ai sensi del CIC, del CCEO e del *motu proprio "Come una madre amorevole"*, nonché dell'art. 1 § 1, b VELM.

22. L'Ordinario o il Gerarca cui spetta tale compito può essere quello del chierico segnalato o, se differente, l'Ordinario o il Gerarca del luogo dove sono avvenuti i presunti delitti. In questo caso, si comprende facilmente che è bene che si attivi la comunicazione e la collaborazione fra i diversi

Ordinari interessati, onde evitare conflitti di competenza o duplicati nel lavoro, soprattutto se il chierico è un religioso.

23. Se un Ordinario o un Gerarca riscontra problemi per avviare o svolgere l'indagine previa, si rivolga senza indugio alla CDF, per consiglio o per dirimere eventuali questioni.

24. Può succedere che la *notitia de delicto* sia giunta direttamente alla CDF, senza il tramite dell'Ordinario o del Gerarca. In tal caso, la CDF può chiedergli di svolgere l'indagine, o, secondo l'art. 17 SST, svolgerla essa stessa.

25. La CDF, per proprio giudizio, per esplicita richiesta o per necessità, può anche chiedere ad un Ordinario o a un Gerarca terzo di svolgere l'indagine previa.

26. L'indagine previa canonica deve essere svolta indipendentemente dall'esistenza di una corrispondente indagine da parte delle autorità civili. Qualora però la legislazione statale imponga il divieto di indagini parallele alle proprie, l'autorità ecclesiastica competente si astenga dall'avviare l'indagine previa e dia comunicazione alla CDF di quanto è stato segnalato, allegando eventuale materiale utile. Qualora sembri opportuno attendere la fine delle indagini civili per acquisirne eventualmente le risultanze o per altri tipi di motivazione, è bene che l'Ordinario o il Gerarca si consigli in proposito con la CDF.

27. L'attività di indagine deve essere svolta nel rispetto delle leggi civili di ogni Stato (cfr art. 19 VELM).

28. È noto che, anche per i delitti di cui si sta trattando, esistono termini di prescrizione dell'azione criminale che sono notevolmente variati nel tempo. I termini attualmente vigenti sono definiti dall'art. 7 SST.[1] Poiché però il medesimo art. 7 § 1 SST consente alla CDF di derogare in singoli casi alla prescrizione, l'Ordinario o il Gerarca che abbia constatato che i tempi per la prescrizione sono trascorsi dovrà ugualmente dare seguito alla *notitia de delicto* e all'eventuale indagine previa, comunicandone gli esiti alla CDF, cui unicamente spetta il giudizio sul mantenimento della prescrizione

[1] Art. 7 SST – § 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l'azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent'anni. § 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all'art. 6 § 1, 1°, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

o sulla deroga ad essa. Nella trasmissione degli atti l'Ordinario o il Gerarca potranno utilmente esprimere un proprio parere circa l'eventuale deroga, motivandolo in ragione delle circostanze attuali (es.: stato di salute o età del chierico, possibilità del medesimo di esercitare il suo diritto di difesa, danno provocato dalla presunta azione criminale, scandalo suscitato).

29. In questi delicati atti preliminari, l'Ordinario o il Gerarca può ricorrere al consiglio della CDF (cosa che può avvenire in ogni momento del trattamento di un caso), come anche liberamente consultarsi con esperti in materia canonica penale. In quest'ultima evenienza, però, si badi di evitare ogni inopportuna o illecita diffusione di informazioni al pubblico che potrebbe pregiudicare la possibile, successiva indagine previa o dare l'impressione di aver già definito con certezza i fatti o la colpevolezza del chierico in questione.

30. Si deve notare che già in questa fase si è tenuti all'osservanza del segreto di ufficio. Va ricordato tuttavia che a chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti.

31. A norma dell'art. 2 § 3 VELM, l'Ordinario che abbia ricevuto la *notitia de delicto* deve trasmetterla senza indugio all'Ordinario o al Gerarca del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario o al Gerarca proprio della persona segnalata, vale a dire, nel caso di un religioso, al suo Superiore maggiore se è l'Ordinario proprio, e nel caso di un diocesano, all'Ordinario della diocesi o al Vescovo eparchiale di incardinazione. Qualora l'Ordinario o il Gerarca del luogo e l'Ordinario o il Gerarca proprio non siano la stessa persona, è auspicabile che essi prendano contatto per concordare chi svolgerà l'indagine. Nel caso che la segnalazione riguardi un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, il Superiore maggiore informerà anche il Moderatore Supremo e, nel caso di Istituti e Società di diritto diocesano, anche il Vescovo di riferimento.

III. Come avviene l'indagine previa?

32. L'indagine previa si svolge secondo i criteri e le modalità indicati nel can. 1717 CIC o 1468 CCEO e richiamati qui di seguito.

a/ Che cos'è l'indagine previa?

33. Si deve sempre tenere presente che l'indagine previa non è un processo, e il suo scopo non è raggiungere la certezza morale in merito

allo svolgimento dei fatti oggetto dell'accusa. Essa serve: a/ alla raccolta di dati utili ad approfondire la *notitia de delicto*; e b/ ad accreditarne la verisimiglianza, ossia a definire quello che si chiama *fumus delicti*, cioè il fondamento sufficiente in diritto e in fatto per ritenere verisimile l'accusa.

34. Per questo, come indicano i canoni citati nel n. 32, l'indagine previa deve raccogliere informazioni più dettagliate rispetto alla *notitia de delicto* circa i fatti, le circostanze e l'imputabilità di essi. Non è necessario realizzare già in questa fase una raccolta minuziosa di elementi di prova (testimonianze, perizie), compito che spetterà poi all'eventuale procedura penale successiva. L'importante è ricostruire, per quanto possibile, i fatti su cui si fonda l'accusa, il numero e il tempo delle condotte delittuose, le loro circostanze, le generalità delle presunte vittime, aggiungendo una prima valutazione dell'eventuale danno fisico, psichico e morale procurato. Si dovrà avere cura di indicare possibili relazioni con il foro interno sacramentale (in merito a ciò, tuttavia, si tenga conto di quanto richiede l'art. 24 SST[2]). Si aggiungeranno anche eventuali altri delitti attribuiti all'accusato (cfr art. 8 § 2 SST[3]) e si indicheranno fatti problematici emergenti dal suo profilo biografico. Può essere opportuno raccogliere testimonianze e documenti, di qualunque genere e provenienza (comprese le risultanze delle indagini o di un processo svolte da parte delle autorità civili), che possano risultare veramente utili a circostanziare e accreditare la verisimiglianza dell'accusa. È già possibile indicare eventuali circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti, come previste dalla Legge. Può anche essere utile raccogliere fin d'ora testimoniali di credibilità circa i denuncianti e le presunte vittime. In *Appendice* al presente *Vademecum* si include uno schema riassuntivo dei dati utili, che chi svolge l'indagine previa vorrà tenere presente e compilare (cfr n. 69).

35. Qualora, durante l'indagine previa, si venga a conoscenza di altre *notitiae de delicto*, esse vengano approfondite nella medesima indagine.

36. Come accennato, l'acquisizione delle risultanze delle indagini civili (o dell'intero processo di fronte al Tribunale statale) potrebbe rendere

[2] Art. 24 SST – § 1. Nelle cause per i delitti di cui all'art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all'accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso. § 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante. § 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

[3] Art. 8 SST – § 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti [...] in ragione della connessione della persona e della complicità.

superflua l'indagine previa canonica. Si deve comunque prestare la dovuta attenzione alla valutazione delle indagini civili da parte di chi deve svolgere l'indagine previa, perché i criteri di esse (per esempio in merito ai tempi di prescrizione, alla tipologia del delitto, all'età della vittima...) possono sensibilmente variare rispetto al prescritto della Legge canonica. Anche in questo caso, può essere consigliabile, in caso di dubbio, ricorrere al confronto con la CDF.

37. L'indagine previa potrebbe essere superflua anche in caso di delitto notorio e non dubbio (per esempio l'acquisizione degli atti processuali civili o la confessione da parte del chierico).

b/ Quali atti giuridici bisogna compiere per avviare l'indagine previa?

38. Se l'Ordinario o il Gerarca competente ritiene opportuno avvalersi di altra persona idonea per svolgere l'indagine (cfr n. 21), lo scelga con i criteri indicati dal can. 1428 §§ 1-2 CIC o 1093 CCEO.[4]

39. Nella nomina di chi svolge l'indagine, tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici ai sensi dei cann. 228 CIC e 408 CCEO (cfr art. 13 VELM), l'Ordinario o il Gerarca tenga presente che, secondo il can. 1717 § 3 CIC e 1468 § 3 CCEO, se in seguito si svolgerà un processo penale giudiziale, la stessa persona non potrà in esso svolgere la funzione di giudice. La prassi suggerisce che lo stesso criterio si usi per la nomina del Delegato e degli Assessori nel caso di processo extragiudiziale.

40. Secondo i cann. 1719 CIC e 1470 CCEO, l'Ordinario o il Gerarca deve emettere un decreto di apertura dell'indagine previa, in cui nomina colui che conduce l'indagine, indicando nel testo che egli ha i poteri di cui al can. 1717 § 3 CIC o 1468 § 3 CCEO.

41. Benché la Legge non lo preveda espressamente, è consigliabile che sia nominato un Notaio sacerdote (cfr cann. 483 § 2 CIC e can. 253 § 2 CCEO, dove vengono indicati altri criteri per la scelta), che assiste chi svolge l'indagine previa, ai fini di garantire la fede pubblica degli atti da lui redatti (cfr can. 1437 § 2 CIC e 1101 § 2 CCEO).

[4] Can. 1428 CIC – § 1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l'istruttoria della causa, scegliendolo tra i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale incarico. § 2. Il Vescovo può approvare all'incarico di uditore chierici o laici, che rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina. Can. 1093 CCEO – § 1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l'istruttoria della causa, scegliendolo o tra i giudici del tribunale o tra i fedeli cristiani ammessi dal Vescovo eparchiale a questo ufficio. § 2. Il Vescovo eparchiale può ammettere all'ufficio di uditore dei fedeli cristiani, che si distinguano per buoni costumi, per prudenza e dottrina.

42. Si noti tuttavia che, non trattandosi di atti processuali, la presenza del Notaio non è necessaria *ad validitatem* dei medesimi.

43. In fase di indagine previa non è prevista la nomina di un Promotore di giustizia.

c/ Quali atti complementari si possono o si debbono compiere durante l'indagine previa?

44. I cann. 1717 § 2 CIC e 1468 § 2 CCEO, e gli artt. 4 § 2 e 5 § 2 VELM fanno riferimento alla tutela della buona fama delle persone coinvolte (accusato, presunte vittime, testimoni), così che la denuncia non possa generare pregiudizi, ritorsioni, discriminazioni. Chi svolge l'indagine previa deve dunque avere questa specifica attenzione, mettendo in atto ogni precauzione a tal fine, dato che quello alla buona fama è un diritto dei fedeli garantito dai cann. 220 CIC e 23 CCEO. Si noti tuttavia che questi canoni garantiscono dalle lesioni illegittime di tale diritto: qualora quindi sia in pericolo il bene comune, la diffusione di notizie circa l'esistenza di un'accusa non costituisce necessariamente una violazione della buona fama. Inoltre le persone coinvolte siano informate che qualora intervenisse un sequestro giudiziario o un ordine di consegna degli atti di indagine da parte delle autorità civili, non sarà più possibile per la Chiesa garantire la confidenzialità delle deposizioni e della documentazione acquisita in sede canonica.

45. Ad ogni modo, soprattutto quando si debbano diffondere pubblici comunicati in merito, bisogna adoperare ogni cautela nel dare informazioni sui fatti, per esempio usando una forma essenziale e stringata, evitando clamorosi annunci, astenendosi del tutto da ogni giudizio anticipato circa la colpevolezza o innocenza della persona segnalata (che sarà stabilita solo dal corrispondente, eventuale processo penale, mirante a verificare il fondamento dell'accusa), attenendosi all'eventuale volontà di rispetto della riservatezza manifestata dalle presunte vittime.

46. Poiché, come detto, in questa fase non si può ancora definire l'eventuale colpevolezza della persona segnalata, andrà evitato con ogni cura – nei pubblici comunicati o nelle comunicazioni private – qualsiasi affermazione a nome della Chiesa, dell'Istituto o Società, o a titolo personale, in quanto ciò potrebbe costituire un'anticipazione del giudizio sul merito dei fatti.

47. Si ricordi poi che le denunce, i processi e le decisioni relative ai delitti di cui all'art. 6 SST sono soggette al segreto di ufficio. Questo non

toglie che il denunciante – soprattutto se intende rivolgersi anche alle autorità civili – possa rendere pubbliche le proprie azioni. Inoltre, poiché non tutte le forme di *notitiae de delicto* sono denunce, si può eventualmente valutare quando ritenersi obbligati al segreto, sempre tenuto presente il rispetto della buona fama di cui al n. 44.

48. Sempre a tale proposito, bisogna accennare alla sussistenza o meno, a carico dell'Ordinario o del Gerarca, dell'obbligo di dare comunicazione alle autorità civili della *notitia de delicto* ricevuta e dell'indagine previa aperta. I principi applicabili sono due: a/ si devono rispettare le leggi dello Stato (cfr art. 19 VELM); b/ si deve rispettare la volontà della presunta vittima, sempre che essa non sia in contrasto con la legislazione civile e – come si dirà (n. 56) – incoraggiando l'esercizio dei suoi doveri e diritti di fronte alle autorità statali, avendo cura di conservare traccia documentale di tale suggerimento, evitando ogni forma dissuasiva nei confronti della presunta vittima. Si osservino sempre e comunque a tal proposito le eventuali convenzioni (concordati, accordi, intese) stipulate dalla Sede Apostolica con le nazioni.

49. Quando le leggi statali impongano all'Ordinario o al Gerarca l'informativa circa una *notitia de delicto*, si è tenuti ad essa anche se si prevede che, in base alle leggi dello Stato, non vi sarà l'apertura di una procedura (per esempio per intervenuta prescrizione o per differenti previsioni circa la tipologia delittuosa).

50. Qualora le Autorità giudiziarie civili emanino un ordine esecutivo e legittimo richiedendo la consegna di documenti riguardanti le cause, o dispongano il sequestro giudiziario degli stessi documenti, l'Ordinario o il Gerarca dovrà cooperare con le Autorità civili. Qualora vi siano dubbi sulla legittimità di tale richiesta o sequestro, l'Ordinario o il Gerarca potrà consultare esperti legali circa i rimedi disponibili nell'ordinamento locale. In ogni caso è opportuno informare immediatamente il Rappresentante Pontificio.

51. Qualora si renda necessario ascoltare un minore o persona ad esso equiparata, si adottino le norme civili del Paese e modalità adeguate alla età e allo stato, permettendo, ad esempio, che il minore sia accompagnato da un maggiorenne di sua fiducia ed evitando che abbia contatto diretto con l'accusato.

52. Nella fase dell'indagine previa, un compito di particolare delicatezza che spetta all'Ordinario o al Gerarca è di decidere se e quando informare di essa l'accusato.

53. Per questo compito, non esiste un criterio uniforme, né vi sono esplicite disposizioni di Legge. Bisogna valutare l'insieme dei beni che sono in gioco: oltre alla protezione della buona fama delle persone interessate, c'è anche da tenere in conto per esempio il rischio di inquinamento dell'indagine previa, lo scandalo dei fedeli, l'opportunità di raccogliere prima tutti gli elementi indiziali che potrebbero essere utili o necessari.

54. Qualora si decidesse di ascoltare la persona segnalata, trattandosi di una fase precedente al giudizio non è obbligatorio provvedere a nominarle un avvocato d'ufficio. Se essa lo ritiene opportuno potrà tuttavia avvalersi dell'assistenza di un patrono da lei scelto. Alla persona segnalata non può essere imposto il giuramento (cfr *ex analogia* cann. 1728 § 2 CIC e 1471 § 2 CCEO).

55. Le autorità ecclesiastiche devono impegnarsi affinché la presunta vittima e la sua famiglia siano trattati con dignità e rispetto, e devono offrire loro accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi, nonché assistenza spirituale, medica e psicologica, a seconda del caso specifico (cfr art. 5 VELM). Altrettanto può essere fatto nei confronti dell'accusato. Si eviti però di dare l'impressione di voler anticipare le risultanze processuali.

56. È assolutamente necessario che, in questa fase, si eviti ogni atto che possa essere interpretato dalle presunte vittime come un ostacolo all'esercizio dei loro diritti civili di fronte alle autorità statali.

57. Là dove esistano strutture statali o ecclesiastiche di informazione e appoggio alle presunte vittime, o di consulenza per le autorità ecclesiali, è bene fare riferimento anche ad esse. Queste strutture hanno uno scopo di puro consiglio, di orientamento e di assistenza, e le loro analisi non costituiscono in alcun modo decisioni processuali canoniche.

58. Ai fini della tutela della buona fama delle persone coinvolte e della tutela del bene pubblico, così come per evitare altri fatti (per esempio, il diffondersi dello scandalo, il rischio di occultamento delle future prove, l'attivazione di minacce o altre condotte volte a distogliere la presunta vittima dall'esercizio dei suoi diritti, la tutela di altre possibili vittime), secondo l'art. 19 SST l'Ordinario o il Gerarca hanno il diritto, fin dall'inizio dell'indagine previa, di imporre le misure cautelari elencate nei cann. 1722 CIC e 1473 CCEO.[5]

[5] Can. 1722 CIC – L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, può [...] allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche

59. Le misure cautelari elencate in questi canoni costituiscono un elenco tassativo, ossia si potrà scegliere unicamente una o più di esse.

60. Ciò non toglie che l'Ordinario o il Gerarca possa imporre altre misure disciplinari, secondo i suoi poteri, che però, a stretto rigore di termini, non potranno essere definite "misure cautelari".

d/ Come si impongono le misure cautelari?

61. Sia detto anzitutto che una misura cautelare non è una pena (le pene si impongono solo al termine di un processo penale), ma un atto amministrativo i cui fini sono descritti dai citati cann. 1722 CIC e 1473 CCEO. L'aspetto non penale della misura deve essere ben chiarito all'interessato, per evitare che egli pensi di essere già stato giudicato o punito prima del tempo. Va inoltre sottolineato che le misure cautelari si devono revocare se viene meno la causa che le ha suggerite e cessano quando l'eventuale processo penale avrà termine. Inoltre, esse possono essere modificate (aggravandole o alleggerendole) se le circostanze lo richiedessero. Si raccomanda comunque particolare prudenza e discernimento nel giudicare il venir meno della causa che ha suggerito le misure; non si esclude, inoltre, che esse – una volta revocate – possano essere imposte di nuovo.

62. Si rileva frequentemente che è ancora in uso l'antica terminologia di *sospensione a divinis* per indicare il divieto di esercizio del ministero imposto come misura cautelare a un chierico. È bene evitare questa denominazione, come anche quella di *sospensione ad cautelam*, perché nella vigente legislazione la sospensione è una pena e in questa fase non può ancora essere imposta. Correttamente la disposizione sarà denominata, per esempio, *divieto o proibizione* di esercizio del ministero.

63. È da evitare la scelta di operare semplicemente un trasferimento d'ufficio, di circoscrizione, di casa religiosa del chierico coinvolto, ritenendo che il suo allontanamento dal luogo del presunto delitto o dalle presunte vittime costituisca soddisfacente soluzione del caso.

64. Le misure cautelari di cui al n. 58 si impongono mediante un precetto singolare legittimamente notificato (cfr cann. 49 ss. e 1319 CIC e 1406 e 1510 ss. CCEO).

vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia [...]. Can. 1473 CCEO – Al fine di prevenire gli scandali, di proteggere la libertà dei testimoni e di tutelare il corso della giustizia, il Gerarca può [...] impedire all'imputato l'esercizio dell'Ordine sacro, dell'ufficio, del ministero o di altro incarico, imporgli o proibirgli il soggiorno in qualche luogo o territorio, o anche proibirgli di ricevere pubblicamente la divina Eucaristia [...].

65. Si ricordi che, quando si decidesse di modificare o revocare le misure cautelari, bisognerà farlo con apposito decreto legittimamente notificato. Non sarà necessario farlo, invece, alla fine dell'eventuale processo, dato che in quel momento esse cessano in forza del diritto.

e/ Che cosa fare per concludere l'indagine previa?

66. Si raccomanda, ai fini dell'equità e dell'esercizio ragionevole della giustizia, che la durata dell'indagine previa sia adeguata alle finalità dell'indagine stessa, ossia il raggiungimento della fondata verisimiglianza della *notitia de delicto* e della corrispettiva esistenza del *fumus delicti*. Il protrarsi ingiustificato della durata dell'indagine previa può costituire una negligenza da parte dell'autorità ecclesiastica.

67. Se l'indagine è stata svolta da persona idonea nominata dall'Ordinario o dal Gerarca, essa gli consegni tutti gli atti dell'indagine insieme a una propria valutazione delle risultanze dell'indagine.

68. Secondo i cann. 1719 CIC e 1470 CCEO, l'Ordinario o il Gerarca deve decretare la chiusura dell'indagine previa.

69. Secondo l'art. 16 SST, una volta che l'indagine previa sia conclusa, e qualunque ne sia l'esito, l'Ordinario o il Gerarca ha il dovere di inviare copia autentica dei relativi atti alla CDF, nei tempi più rapidi. Alla copia degli atti e alla tabella riassuntiva di cui all'Allegato, egli unisca la propria valutazione delle risultanze dell'indagine (*votum*), offrendo anche eventuali suoi suggerimenti circa la maniera di procedere (per esempio, se ritiene opportuno attivare una procedura penale, e di quale tipo; se possa ritenersi sufficiente la pena imposta dalle autorità civili; se sia preferibile l'applicazione di misure amministrative da parte dell'Ordinario o del Gerarca; se si debba invocare la prescrizione del delitto o concederne la deroga).

70. Nel caso in cui l'Ordinario o il Gerarca che ha svolto l'indagine previa sia un Superiore maggiore, è bene che trasmetta copia del fascicolo dell'indagine anche al Moderatore supremo (o al Vescovo di riferimento, nel caso di Istituti o Società di diritto diocesano), in quanto sono le figure con cui ordinariamente la CDF interloquirà nel seguito. A sua volta, il Moderatore supremo invierà alla CDF il proprio *votum*, come al n. 69.

71. Qualora l'Ordinario che ha svolto l'indagine previa non sia l'Ordinario del luogo dove è stato commesso il presunto delitto, il primo comunichi al secondo le risultanze dell'indagine.

72. Gli atti vengano inviati in un unico esemplare; è utile che essi siano autenticati da un Notaio, che sarà uno della Curia, se non ne è stato nominato uno apposito per l'indagine previa.

73. I cann. 1719 CIC e 1470 CCEO dispongono che l'originale di tutti gli atti venga conservato nell'archivio segreto della Curia.

74. Sempre secondo l'art. 16 SST, una volta inviati gli atti dell'indagine previa alla CDF, l'Ordinario o il Gerarca dovranno attendere comunicazioni o istruzioni in proposito da parte della CDF.

75. Chiaramente, qualora nel frattempo emergessero altri elementi relativi all'indagine previa o a nuove accuse, essi vengano trasmessi il più presto possibile alla CDF, a integrazione di quanto già in suo possesso. Se poi sembrasse utile riaprire l'indagine previa a motivo di tali elementi, se ne dia immediata comunicazione alla CDF.

IV. Che cosa può fare la CDF a questo punto?

76. Ricevuti gli atti dell'indagine previa, ordinariamente la CDF ne dà immediato riscontro all'Ordinario, al Gerarca, al Moderatore supremo (nel caso dei religiosi, anche alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; se poi il chierico è di una Chiesa orientale, alla Congregazione per le Chiese orientali; infine, alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli se il chierico appartiene a un territorio soggetto a quel Dicastero), comunicando – se già non lo si era fatto in precedenza – il numero di Protocollo corrispondente al caso. A questo numero bisognerà fare riferimento per ogni successiva comunicazione con la CDF.

77. In un secondo tempo, dopo aver studiato attentamente gli atti, alla CDF si aprono varie possibilità di azione: archiviare il caso; chiedere un approfondimento dell'indagine previa; imporre misure disciplinari non penali, ordinariamente mediante un precetto penale; imporre rimedi penali o penitenze, oppure ammonizioni o riprensioni; aprire un processo penale; individuare altre vie di sollecitudine pastorale. La decisione presa viene comunicata all'Ordinario, con le adeguate istruzioni per portarla ad effetto.

a/ Che cosa sono le misure disciplinari non penali?

78. Le misure disciplinari non penali sono atti amministrativi singolari (ossia, atti dell'Ordinario o del Gerarca, oppure anche della CDF) con cui

all'accusato viene imposto di fare o di non fare qualcosa. In questi casi, ordinariamente si impongono limitazioni nell'esercizio del ministero, più o meno estese in considerazione del caso, come anche talvolta l'obbligo di risiedere in un determinato luogo. Si sottolinea che non si tratta di pene, ma di atti di governo destinati a garantire e proteggere il bene comune e la disciplina ecclesiale, e ad evitare lo scandalo dei fedeli.

b/ Che cosa è un precetto penale?

79. La forma ordinaria con cui si impongono queste misure è il precetto penale ai sensi del can. 1319 § 1 CIC e 1406 § 1 CCEO. Il can. 1406 § 2 CCEO equipara ad esso l'ammonizione con minaccia di pena.

80. Le formalità richieste per un precetto sono quelle già ricordate (cann. 49 ss. CIC e 1510 ss. CCEO). Tuttavia, perché si tratti di un precetto penale, nel testo deve essere chiaramente indicata la pena comminata nel caso in cui il destinatario del precetto trasgredisca le misure che gli sono state imposte.

81. Si ricordi che, secondo il can. 1319 § 1 CIC, in un precetto penale non si possono comminare pene espiatorie perpetue; inoltre, la pena deve essere chiaramente determinata. Altre esclusioni di pene sono previste dal can. 1406 § 1 CCEO per i fedeli di rito orientale.

82. Tale atto amministrativo ammette ricorso nei termini di Legge.

c/ Che cosa sono i rimedi penali, le penitenze e le riprensioni pubbliche?

83. Per la definizione dei rimedi penali, delle penitenze e delle riprensioni pubbliche, si rimanda rispettivamente ai cann. 1339 e 1340 § 1 CIC, e 1427 CCEO.[6]

[6] Can. 1339 CIC – § 1. L'Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cada il sospetto grave d'aver commesso il delitto. § 2. Può anche riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine. § 3. Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia. Can. 1340 § 1 CIC: La penitenza che può essere imposta in foro esterno, consiste in una qualche opera di religione, di pietà o di carità da farsi. Can. 1427 CCEO – § 1: Salvo restando il diritto particolare, la riprensione pubblica ha luogo o davanti al notaio o a due testimoni oppure a mezzo di lettera in modo però che consti da qualche documento della ricezione e del contenuto della lettera. § 2. Bisogna guardarsi affinché nella riprensione pubblica non si dia uno spazio maggiore di quanto è necessario, all'infamia del reo.

V. Quali sono le decisioni possibili in una procedura penale?

84. Le decisioni al termine del processo penale, sia esso giudiziale o extragiudiziale potranno avere un esito di tre tipi:

– *condannatorio* (“*constat*”), se con certezza morale consti la colpevolezza dell’accusato in ordine al delitto ascrittogli. In tal caso si dovrà indicare specificatamente il tipo di sanzione canonica inflitta o dichiarata;

– *assolutorio* (“*constat de non*”), se con certezza morale consti la non colpevolezza dell’imputato, in quanto il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non è previsto dalla legge come delitto o è stato commesso da persona non imputabile;

– *dimissorio* (“*non constat*”), qualora non sia stato possibile raggiungere la certezza morale in ordine alla colpevolezza dell’imputato, in quanto manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato ha commesso il fatto o che il delitto è stato commesso da persona imputabile.

Vi è la possibilità di provvedere al bene pubblico o al bene dell’accusato con opportune ammonizioni, rimedi penali e altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale (cfr can. 1348 CIC).

La decisione (per sentenza o per decreto) dovrà indicare a quale di questi tre generi fa riferimento, perché sia chiaro se “consta”, o “consta che non”, o “non consta”.

VI. Quali sono le procedure penali possibili?

85. Secondo la Legge, le procedure penali possibili sono tre: il processo penale giudiziale; il processo penale extragiudiziale; la procedura introdotta dall’art. 21 § 2, 2° SST.

86. La procedura prevista nell’art. 21 § 2, 2° SST[7] è riservata ai casi gravissimi, si conclude con una decisione diretta del Sommo Pontefice e prevede comunque che, anche se il compimento del delitto è manifesto, all’accusato sia garantito l’esercizio del diritto di difesa.

87. Per quanto riguarda il processo penale giudiziale, si rimanda alle apposite disposizioni di Legge, sia dei rispettivi Codici, sia degli artt. 8-15, 18-19, 21 § 1, 22-31 SST.

[7] Art. 21 § 2, 2° SST – Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito: [...] 2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

88. Il processo penale giudiziale non richiede la doppia sentenza conforme, pertanto la decisione assunta dalla eventuale seconda istanza tramite sentenza determina la *res iudicata* (cfr anche art. 28 SST). Contro una sentenza che sia passata in giudicato è possibile solo la *restitutio in integrum*, purché si producano elementi che rendano palese la sua ingiustizia (cfr cann. 1645 CIC, 1326 CCEO) o la querela di nullità (cfr cann. 1619 ss. CIC, 1302 ss. CCEO). Il Tribunale costituito per questo tipo di processo è sempre collegiale, ed è formato da un minimo di tre giudici. Gode del diritto di appello alla sentenza di primo grado non solo la parte accusata che si ritiene ingiustamente gravata dalla sentenza, ma anche il Promotore di Giustizia della CDF (cfr art. 26 § 2 SST).

89. Secondo gli artt. 16 e 17 SST, il processo penale giudiziale si può svolgere in CDF o essere affidato a un Tribunale inferiore. Circa la decisione in proposito, viene inviata apposita lettera esecutiva a quanti sono interessati.

90. Anche durante lo svolgimento di un processo penale, giudiziale o extragiudiziale, si possono imporre all'accusato le misure cautelari di cui ai nn. 58-65.

a/ Che cos'è il processo penale extragiudiziale?

91. Il processo penale extragiudiziale, talora chiamato "*processo amministrativo*", è una forma di processo penale che riduce le formalità previste nel processo giudiziale, al fine di accelerare il corso della giustizia, senza per questo eliminare le garanzie processuali che sono previste dal giusto processo (cfr can. 221 CIC e 24 CCEO).

92. Per i delitti riservati alla CDF, l'art. 21 § 2, 1° SST, derogando ai cann. 1720 CIC e 1486 CCEO, dispone che sia solo la CDF, in singoli casi, *ex officio* o su richiesta dell'Ordinario o del Gerarca, a decidere se procedere per questa via.

93. Come il processo giudiziale, anche il processo penale extragiudiziale si può svolgere in CDF o essere affidato a un'istanza inferiore, ossia all'Ordinario o al Gerarca dell'accusato, oppure a terzi incaricati a ciò dalla CDF, su eventuale richiesta dell'Ordinario o del Gerarca. Circa la decisione in proposito, viene inviata apposita lettera esecutiva a quanti sono interessati.

94. Il processo penale extragiudiziale si svolge con formalità leggermente differenti secondo i due Codici. Se vi fossero ambiguità circa il Codice a cui

fare riferimento (per esempio nel caso di chierici di rito latino che operano in Chiese orientali, o chierici di rito orientale attivi in circoscrizioni latine), bisognerà chiarire con la CDF quale Codice seguire e, in seguito, attenersi scrupolosamente a tale decisione.

b/ Come si svolge un processo penale extragiudiziale secondo il CIC?

95. Quando un Ordinario riceve dalla CDF l'incarico di svolgere un processo penale extragiudiziale, deve anzitutto decidere se presiedere personalmente il processo o nominare un proprio Delegato. Deve inoltre nominare due Assessori, che assisteranno lui o il suo Delegato nella fase di valutazione. Per la loro scelta, può essere opportuno attenersi ai criteri elencati nei cann. 1424 e 1448 § 1 CIC. È necessario nominare anche un Notaio, secondo i criteri richiamati al n. 41. Non è prevista la nomina del Promotore di giustizia.

96. Le suddette nomine avvengano tramite apposito decreto. Agli officiali sia richiesto il giuramento di compiere fedelmente l'incarico ricevuto, osservando il segreto. L'avvenuto giuramento deve constare agli atti.

97. Successivamente, l'Ordinario (o il suo Delegato) deve avviare il processo, con un decreto di convocazione dell'accusato. Tale decreto deve contenere: l'indicazione chiara della persona convocata, del luogo e del momento in cui dovrà comparire, dello scopo per cui viene convocato, cioè prendere atto dell'accusa (che il testo del decreto richiamerà per sommi capi) e delle corrispondenti prove (che non è necessario elencare già nel decreto), ed esercitare il suo diritto alla difesa.

98. Benché non esplicitamente previsto dalla Legge per il caso di un processo extragiudiziale, tuttavia, trattandosi di materia penale, è quanto mai opportuno che l'accusato, secondo il disposto dei cann. 1723 e 1481 §§ 1-2 CIC, abbia un procuratore e/o avvocato che lo assiste, da lui scelto o – se egli non lo fa – nominato d'ufficio. Il nominativo dell'avvocato deve essere fornito all'Ordinario (o al suo Delegato) prima della sessione di notifica delle accuse e delle prove, con apposito mandato procuratorio autentico secondo il can. 1484 § 1 CIC, per le necessarie verifiche sui requisiti richiesti dal can. 1483 CIC.[8]

[8] Can. 1483 CIC – Procuratore ed avvocato devono essere maggiorenni e di buona fama; l'avvocato deve inoltre essere cattolico, a meno che il Vescovo diocesano non permetta altrimenti, e dottore in diritto canonico, o in caso contrario veramente esperto, ed approvato dal Vescovo stesso.

99. Se l'accusato rifiuta o trascura di comparire, l'Ordinario (o il suo Delegato) valuti se effettuare una seconda convocazione.

100. L'accusato che rifiuta o trascura di comparire in prima o in seconda convocazione venga avvertito che il processo andrà avanti nonostante la sua assenza. Questa notizia può essere data già al momento della prima convocazione. Se l'accusato ha trascurato o rifiutato di comparire, la cosa venga verbalizzata e si proceda *ad ulteriora*.

101. Giunti il giorno e l'ora della sessione di notifica delle accuse e delle prove, all'accusato e all'eventuale avvocato che lo accompagna viene esibito il fascicolo degli atti dell'indagine previa. Si renda noto l'obbligo di rispettare il segreto di ufficio.

102. Si presti particolare attenzione al fatto che, se il caso coinvolge il sacramento della Penitenza, venga rispettato l'art. 24 SST, che prevede che all'accusato non venga riferito il nome della presunta vittima, a meno che essa non abbia espressamente acconsentito a rivelarlo.

103. Non è obbligatorio che alla sessione di notifica prendano parte gli Assessori.

104. La notifica di accusa e prove avviene allo scopo di dare all'accusato la possibilità di difendersi (cfr can. 1720, 1° CIC).

105. Con "accusa" si intende il delitto che la presunta vittima o altra persona sostiene essere accaduto, secondo quanto risultato durante l'indagine previa. Presentare l'accusa significa dunque rendere noto all'accusato il delitto che gli si attribuisce, secondo quanto lo configura (per esempio, luogo di accadimento, numero ed eventualmente nominativo delle presunte vittime, circostanze).

106. Con "prove" si intende l'insieme di tutto il materiale raccolto durante l'indagine previa e altro materiale eventualmente acquisito: anzitutto la verbalizzazione delle accuse rilasciate dalle presunte vittime; poi i documenti pertinenti (per esempio cartelle cliniche, scambi epistolari anche per via elettronica, fotografie, prove d'acquisto, estratti conto bancari); i verbali delle dichiarazioni di eventuali testimoni; e, infine, eventuali perizie (mediche – tra cui quelle psichiatriche –, psicologiche, grafologiche) che chi ha condotto l'indagine abbia ritenuto di accogliere o far eseguire. Si osservino le regole di riservatezza eventualmente imposte dalla legge civile.

107. L'insieme di quanto sopra viene chiamato "prove" perché, pur essendo stato raccolto in fase antecedente il processo, nel momento in cui viene aperto il processo extragiudiziale diventa automaticamente un insieme di prove.

108. In qualunque fase del processo, è lecito che l'Ordinario o il suo Delegato dispongano la raccolta di ulteriori prove, se sembra loro opportuno in base alle risultanze dell'indagine previa. Ciò può accadere anche in base alle istanze dell'accusato in fase di difesa. I risultati andranno ovviamente presentati all'accusato durante lo svolgimento di essa. Gli venga presentato quanto raccolto a seguito delle istanze difensive, indicendo una nuova sessione di contestazione di accuse e prove, qualora si siano riscontrati nuovi elementi di accusa o di prova; altrimenti, questo materiale si può considerare semplicemente come elemento integrante della difesa.

109. La difesa può avvenire secondo due modalità: a/ raccogliendola seduta stante con apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti (ma, in particolare, da: Ordinario o suo Delegato; accusato ed eventuale avvocato; Notaio); b/ fissando un ragionevole termine entro il quale detta difesa venga presentata all'Ordinario o al suo Delegato, in forma scritta.

110. Si ricordi attentamente che, secondo il can. 1728 § 2 CIC, l'accusato non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento *de veritate dicenda*.

111. La difesa dell'accusato può chiaramente servirsi di tutti i mezzi leciti, come per esempio la richiesta di udire testimoni di parte, o esibire documenti e perizie.

112. Per quanto riguarda l'ammissione di queste prove (e, in particolare, la raccolta di dichiarazioni di eventuali testimoni), valgono i criteri discrezionali permessi al giudice dalla Legge generale sul giudizio contenzioso.[9]

113. Qualora il caso concreto lo richieda, l'Ordinario o il suo Delegato valuti la credibilità circa gli intervenuti nel processo. [10] Però, secondo l'art.

[9] *Ex analogia* can. 1527 CIC – § 1. Possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite.

[10] *Ex analogia* can. 1572 CIC – Nella valutazione delle testimonianze, il giudice, dopo aver richiesto, se necessario, lettere testimoniali, prenda in considerazione: 1) quale sia la condizione e l'onestà della persona; 2) se la testimonianza è fatta per conoscenza propria, soprattutto per aver veduto o udito personalmente, oppure in base alla propria opinione, per fama o per averlo

24 § 2 SST, è obbligato a farlo a proposito del denunciante qualora sia coinvolto il sacramento della Penitenza.

114. Trattandosi di processo penale, non è previsto l'obbligo di un intervento del denunciante in fase processuale. Di fatto, egli ha esercitato il suo diritto contribuendo alla formazione dell'accusa e alla raccolta delle prove. Da quel momento, l'accusa viene portata avanti dall'Ordinario o dal suo Delegato.

c/ Come si conclude un processo penale extragiudiziale secondo il CIC?

115. Egli invita i due Assessori a fornire entro un certo ragionevole termine la loro valutazione delle prove e degli argomenti di difesa, di cui al can. 1720, 2° CIC. Nel decreto può anche invitarli a una sessione comune, in cui svolgere tale valutazione. Il fine di tale sessione è evidentemente di facilitare l'analisi, la discussione e il confronto. Per tale sessione, facoltativa ma raccomandabile, non sono previste particolari formalità giuridiche.

116. Si fornisca previamente agli Assessori tutto il fascicolo processuale, concedendo loro un tempo congruo per lo studio e la valutazione personale. È bene ricordare loro l'obbligo di osservare il segreto di ufficio.

117. Benché non sia previsto dalla Legge, è bene che il parere degli Assessori venga redatto in forma scritta, per facilitare la stesura del successivo decreto conclusivo da parte di chi di dovere.

118. Allo stesso fine, se la valutazione delle prove e degli argomenti di difesa avviene durante una sessione comune, è consigliabile prendere una serie di appunti sugli interventi e sulla discussione, anche in forma di verbale sottoscritto dagli intervenuti. Questi scritti ricadono sotto segreto di ufficio e non devono essere diffusi.

119. Qualora consti del delitto con certezza, l'Ordinario o il suo Delegato (cfr can. 1720, 3° CIC) dovrà emanare un decreto con cui chiudere il processo, imponendo la pena, il rimedio penale o la penitenza che egli riterrà più adeguata alla riparazione dello scandalo, al ristabilimento della giustizia e all'emendamento del reo.

120. L'Ordinario ricordi sempre che, se intende imporre una pena espiatoria perpetua, secondo l'art. 21 § 2, 1° SST dovrà avere il mandato previo della CDF.

udito da altri; 3) se il teste sia costante e fermamente coerente con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o dubbioso; 4) se abbia contestimoni su quanto ha deposto, e sia confermato o no da altri elementi di prova.

Viene in tal modo derogato, limitatamente a questi casi, il divieto di infliggere pene perpetue per decreto, di cui al can. 1342 § 2 CIC.

121. L'elenco delle pene perpetue è unicamente quello previsto dal can. 1336 § 1 CIC,[11] con le avvertenze di cui ai cann. 1337 e 1338 CIC.[12]

122. Poiché si tratta di un processo extragiudiziale, si abbia cura di ricordare che il decreto penale non è una sentenza, che si emette solo alla fine di un processo giudiziale, anche se – come una sentenza – esso impone una pena.

123. Il decreto in questione è un atto personale dell'Ordinario o del suo Delegato, pertanto non deve essere firmato dagli Assessori, ma solo autenticato dal Notaio.

124. Oltre alle formalità generali previste per ogni decreto (cfr cann. 48-56 CIC), il decreto penale dovrà citare per sommi capi i principali elementi dell'accusa e dello svolgimento del processo, ma soprattutto esporre almeno brevemente le ragioni su cui si fonda la decisione, in diritto (elencando cioè i canoni su cui la decisione si fonda – per esempio, quelli che definiscono il delitto, quelli che definiscono eventuali attenuanti, esimenti o aggravanti – e, almeno in modo essenziale, la logica giuridica che ha portato a decidere di applicarli) e in fatto.

125. La motivazione in fatto è chiaramente la più delicata, perché l'autore del decreto deve esporre le ragioni in base alle quali, confrontando il materiale dell'accusa e quanto affermato nella difesa, di cui dovrà rendere conto

[11] Can. 1336 CIC – § 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono queste: 1) la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2) la privazione della potestà, dell'ufficio, dell'incarico, di un diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un'insegna, anche se semplicemente onorifica; 3) la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità; 4) il trasferimento penale ad altro ufficio; 5) la dimissione dallo stato clericale.

[12] Can. 1337 CIC – § 1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può essere applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l'ingiunzione di dimorarvi può essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai religiosi. § 2. Per infliggere l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio, è necessario che vi sia il consenso dell'Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei chierici anche extradiocesani. Can. 1338 CIC – § 1. Le privazioni e le proibizioni recensite nel can. 1336 § 1, 2° e 3°, non si applicano mai a potestà, uffici, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli, insegne che non siano sotto la potestà del superiore che costituisce la pena. § 2. Non si può privare alcuno della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti; parimenti non si può privare dei gradi accademici. § 3. Per le proibizioni indicate nel can. 1336 § 1, 3°, si deve osservare la norma data per le censure al can. 1335.

sinteticamente nell'esposizione, è giunto a ritenersi certo del compimento o del non compimento del delitto, o della non sufficiente certezza morale.

126. Ben comprendendo che non tutti possiedono articolate conoscenze del diritto canonico e del suo linguaggio formale, per un decreto penale si richiede che venga principalmente messo in evidenza il ragionamento svolto, più che curare nel dettaglio la precisione terminologica. Eventualmente si ricorra all'aiuto di persone competenti.

127. La notifica del decreto nella sua integrità (quindi, non solo della parte dispositiva) avverrà tramite i mezzi legittimi previsti (cfr cann. 54-56 CIC[13]) e deve constare in debita forma.

128. In qualunque caso, comunque, si deve inviare alla CDF copia autenticata degli atti processuali (se già non erano stati trasmessi) e del decreto notificato.

129. Se la CDF decide di avocare a sé il processo penale extragiudiziale, tutti gli adempimenti previsti a partire dal n. 91 saranno chiaramente a proprio carico, fatto salvo il diritto di chiedere la collaborazione delle istanze inferiori, se necessario.

d/ Come si svolge un processo penale extragiudiziale secondo il CCEO?

130. Come si è detto nel n. 94, il processo penale extragiudiziale secondo il CCEO si svolge con alcune peculiarità proprie di quel diritto. Ai fini di una maggiore scorrevolezza espositiva, per evitare ripetizioni, si indicheranno solo tali peculiarità: pertanto, alla prassi fin qui descritta e in comune con il CIC, bisognerà fare gli adattamenti che seguono.

131. Anzitutto va ricordato che il dettato del can. 1486 CCEO va scrupolosamente seguito, pena la mancanza di validità del decreto penale.

132. Nel processo penale extragiudiziale secondo il CCEO non c'è la presenza degli Assessori, ma è invece obbligatoria quella del Promotore di giustizia.

[13] Can. 54 CIC – § 1. Il decreto singolare, la cui applicazione viene affidata all'esecutore, ha effetto dal momento dell'esecuzione; in caso contrario dal momento in cui viene intimato alla persona per autorità di colui che emette il decreto. § 2. Il decreto singolare, per poterne urgere l'osservanza, deve essere intimato con un legittimo documento a norma del diritto. Can. 55 CIC - Fermo restando il disposto dei cann. 37 e 51, quando una gravissima ragione si frapponga alla consegna del testo scritto del decreto, il decreto si ritiene intimato se viene letto alla persona cui è destinato di fronte a un notaio o a due testimoni, con la redazione degli atti, da sottoscriversi da tutti i presenti. Can. 56 CIC – Il decreto si ritiene intimato, se colui al quale è destinato, chiamato nel dovuto modo a ricevere o ad udire il decreto, senza giusta causa non comparve o ricusò di sottoscrivere.

133. La sessione di notifica dell'accusa e delle prove si deve svolgere con la presenza obbligatoria del Promotore di giustizia e del Notaio.

134. Secondo il can. 1486 § 1, 2° CCEO, la sessione di notifica e conseguentemente la raccolta della difesa va svolta unicamente in discussione orale. Ciò non esclude tuttavia che, per tale discussione, la difesa possa essere consegnata in forma scritta.

135. Si invita a ponderare con particolare attenzione, in base alla gravità del delitto, se le pene di cui al can. 1426 § 1 CCEO siano veramente adeguate per raggiungere quanto previsto dal can. 1401 CCEO. Nella decisione circa la pena da imporre si osservino i cann. 1429[14] e 1430[15] CCEO.

136. Il Gerarca o il suo Delegato ricordi sempre che, secondo l'art. 21 § 2, 1° SST, sono abrogati i divieti di cui al can. 1402 § 2 CCEO. Pertanto, egli potrà imporre per decreto una pena espiatoria perpetua, avuto tuttavia il mandato previo della CDF richiesto dal medesimo art. 21 § 2, 1° SST.

137. Per stendere il decreto penale valgono i medesimi criteri indicati ai nn. 119-126.

138. La notifica, poi, avverrà nei termini del can. 1520 CCEO e deve constare in debita forma.

139. Per tutto quanto non si è detto nei numeri precedenti, si faccia riferimento a quanto scritto per il processo extragiudiziale secondo il CIC, anche nell'eventuale svolgimento del processo in CDF.

[14] Can. 1429 CCEO – § 1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può colpire solo i chierici o i religiosi o i membri di una società di vita comune a guisa dei religiosi; la prescrizione invece di dimorare in un determinato luogo o territorio non può colpire se non i chierici ascritti a un'eparchia, salvo il diritto degli istituti di vita consacrata. § 2. Per infliggere la prescrizione di dimorare in un determinato luogo o territorio, si richiede il consenso del Gerarca del luogo, a meno che non si tratti o della casa di un istituto di vita consacrata di diritto pontificio o patriarcale, nel qual caso si richiede il consenso del Superiore competente, oppure di una casa destinata alla penitenza e all'emendamento di chierici di più eparchie.

[15] Can. 1430 CCEO – § 1. Le privazioni penali possono colpire soltanto le potestà, gli uffici, i ministeri, gli incarichi, i diritti, i privilegi, le facoltà, le grazie, i titoli, le insegne che sono sotto la potestà dell'autorità che costituisce la pena o del Gerarca che ha promosso il giudizio penale o che la infligge con decreto; lo stesso vale per il trasferimento penale ad altro ufficio. § 2. Non può esserci la privazione della potestà di ordine sacro, ma solo la proibizione di esercitare tutti o alcuni dei suoi atti a norma del diritto comune; così pure non può esserci la privazione dei gradi accademici.

e/ Il decreto penale ricade sotto il segreto pontificio?

140. Come già richiamato (cfr n. 47), gli atti processuali e la decisione si trovano sotto il segreto di ufficio. Bisogna costantemente richiamare a questo tutti gli intervenuti nel processo, a qualunque titolo.

141. Il decreto va notificato integralmente all'accusato. La notifica va fatta al suo procuratore, se egli se ne è avvalso.

VII. Che cosa può succedere quando finisce una procedura penale?

142. Secondo il tipo di procedura attivata, vi sono differenti possibilità che spettano a chi è intervenuto come parte nella procedura stessa.

143. Se vi è stata la procedura secondo l'art. 21 § 2, 2° SST, trattandosi di un atto del Romano Pontefice esso è inappellabile (cfr cann. 333 § 3 CIC e 45 § 3 CCEO).

144. Se vi è stato un processo penale giudiziale, si aprono le possibilità di impugnazione previste dalla Legge, ossia la querela di nullità, la *restitutio in integrum* e l'appello.

145. Secondo l'art. 20, 1° SST, l'unico Tribunale di seconda istanza che si può adire è quello della CDF.

146. Per presentare appello, si segue il disposto di Legge, notando accuratamente che l'art. 28, 2° SST modifica i termini di presentazione dell'appello, imponendo il termine perentorio di un mese, da contarsi secondo quanto disposto dai cann. 202 § 1 CIC e 1545 § 1 CCEO.

147. Se vi è stato un processo penale extragiudiziale, è data la possibilità di presentare ricorso contro il decreto che lo conclude secondo i termini previsti dalla Legge, ossia dai cann. 1734 ss. CIC e 1487 CCEO (cfr punto VIII).

148. Appelli e ricorsi, secondo i cann. 1353 CIC, e 1319 e 1487 § 2 CCEO, hanno effetto sospensivo della pena.

149. Poiché la pena è sospesa e si è ritornati in una fase analoga a quella preprocessuale, restano in vigore le misure cautelari con le stesse avvertenze e modalità di cui ai nn. 58-65.

VIII. Che cosa fare in caso di ricorso contro un decreto penale?

150. La Legge prevede modalità differenti, secondo i Codici.

a/ Che cosa prevede il CIC in caso di ricorso contro un decreto penale?

151. Chi intende presentare un ricorso contro un decreto penale, secondo il can. 1734 CIC deve chiederne prima la riforma all'autore (Ordinario o suo Delegato) entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima notifica.

152. L'autore, secondo il can. 1735 CIC, entro trenta giorni da quando ha ricevuto la domanda può rispondere correggendo il proprio decreto (ma, prima di procedere in tal caso, è bene consultarsi immediatamente con la CDF), o respingendo la domanda. Ha anche facoltà di non rispondere in alcun modo.

153. Contro il decreto corretto, il respingimento della domanda o il silenzio dell'autore, il ricorrente può rivolgersi alla CDF direttamente o tramite l'autore del decreto (cfr can. 1737 § 1 CIC) o tramite procuratore, nei termini perentori di 15 giorni utili previsti dal can. 1737 § 2 CIC.[16]

154. Se il ricorso gerarchico è stato presentato all'autore del decreto, questi lo deve immediatamente trasmettere alla CDF (cfr can. 1737 § 1 CIC). Dopo di che (come pure se il ricorso è stato presentato direttamente in CDF), l'autore del decreto deve unicamente attendere eventuali istruzioni o richieste della CDF, che comunque lo informerà circa l'esito dell'esame del ricorso.

b/ Che cosa prevede il CCEO in caso di ricorso contro un decreto penale?

155. Il CCEO prevede una procedura più semplice rispetto al CIC. Infatti, il can. 1487 § 1 CCEO prevede unicamente che il ricorso venga inviato alla CDF entro dieci giorni utili dalla notifica.

156. L'autore del decreto, in tal caso, non deve fare nulla, se non attendere eventuali istruzioni o richieste della CDF, che comunque lo informerà circa l'esito dell'esame del ricorso. Tuttavia, se si tratta dell'Ordinario, dovrà prendere atto degli effetti sospensivi del ricorso, di cui al n. 148.

IX. C'è qualcosa che bisogna tenere sempre presente?

157. Fin da quando si ha la *notitia de delicto*, l'accusato ha diritto di presentare domanda di essere dispensato da tutti gli oneri connessi con il

[16] Can. 1737 § 2 CIC – Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni utili, che [...] decorrono a norma del can. 1735.

suo stato di chierico, compreso il celibato, e, contestualmente, dagli eventuali voti religiosi. L'Ordinario o il Gerarca deve chiaramente informarlo di questo suo diritto. Qualora il chierico decidesse di avvalersi di questa possibilità, dovrà scrivere apposita domanda, rivolta al Santo Padre, presentandosi e indicando in breve le motivazioni per cui la chiede. La domanda deve essere chiaramente datata e firmata dall'Oratore. Essa andrà consegnata alla CDF, accompagnata dal *votum* dell'Ordinario o Gerarca. La CDF, a sua volta, provvederà all'inoltro e – se il Santo Padre accetterà l'istanza – trasmetterà all'Ordinario o Gerarca il rescritto di dispensa, chiedendogli di provvedere alla legittima notifica all'Oratore.

158. Per tutti gli atti amministrativi singolari emanati o approvati dalla CDF è data facoltà di ricorso ex art. 27 SST.[17] Il ricorso, ai fini della sua ammissibilità, deve determinare con chiarezza il *petitum* e contenere le motivazioni *in iure* e *in facto* sulle quali si basa. Il ricorrente deve sempre avvalersi di un avvocato, munito di apposito mandato.

159. Se una Conferenza episcopale ha già provveduto a scrivere le proprie linee guida in merito al trattamento dei casi di abuso sessuale di minori, rispondendo all'invito fatto dalla CDF nel 2011, questo testo dovrà essere tenuto presente.

160. Capita talvolta che la *notitia de delicto* riguardi un chierico già deceduto. In tal caso, non può essere attivato alcun tipo di procedura penale.

161. Se un chierico segnalato muore durante l'indagine previa, non sarà possibile aprire una successiva procedura penale. Si raccomanda comunque all'Ordinario o al Gerarca di darne ugualmente informazione alla CDF.

162. Se un chierico accusato muore durante il processo penale, il fatto venga comunicato alla CDF.

163. Se, in fase di indagine previa, un chierico accusato ha perso tale stato canonico in seguito a concessione di dispensa o a pena imposta in altra procedura, l'Ordinario o il Gerarca valuti se sia opportuno condurre a termine l'indagine previa, a fini di carità pastorale e per esigenze di giustizia nei confronti delle presunte vittime. Se ciò poi avviene a processo

[17] Art. 27 SST – Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all'art. 123 della Costituzione Apostolica "*Pastor bonus*".

penale già avviato, essa potrà comunque essere condotta a termine, se non altro ai fini di definire la responsabilità nell'eventuale delitto e di imporre eventuali pene. Va infatti ricordato che, nella definizione di *delictum gravius*, conta che l'accusato fosse chierico al tempo dell'eventuale delitto, non al tempo della procedura.

164. Fatto salvo quanto previsto dall'Istruzione sulla riservatezza delle cause del 6 dicembre 2019, l'autorità ecclesiastica competente (Ordinario o Gerarca) informi nei dovuti modi la presunta vittima e l'accusato, qualora ne facciano richiesta, circa le singole fasi del procedimento, avendo cura di non rivelare notizie coperte da segreto pontificio o segreto di ufficio la cui divulgazione potrebbe portare detrimento a terzi.

* * *

Questo *Vademecum* non pretende di sostituirsi alla formazione degli operatori del diritto canonico, in particolare per quanto riguarda la materia penale e processuale. Soltanto una conoscenza approfondita della Legge e dei suoi intendimenti potrà rendere il debito servizio alla verità e alla giustizia, da ricercarsi con peculiare attenzione in materia di *delicta graviora* in ragione delle profonde ferite che infliggono alla comunione ecclesiale.

Allegato

TABULATO PER CASI DI *DELICTA RESERVATA*

DIOCESI/ISTITUTO DI INCARDINAZIONE	
CHIESA SUI IURIS (se orientale)	
ORDINARIO	
CDF PROT. N° (se conosciuto)	
COGNOME COMPLETO DEL CHIERICO	
NOME COMPLETO DEL CHIERICO	
CARTA D'IDENTITÀ (fotocopia, se possibile)	

DATI ANAGRAFICI DEL CHIERICO					
Data di Nascita		Ordinazione diaconale		Età	
Voti perpetui		Ordinazione sacerdotale		Anni di ministero	

EVENTUALI LUOGHI PRECEDENTI DI INCARDINAZIONE	
MINISTERO FUORI DELLA DIOCESI / ISTITUTO DI INCARDINAZIONE	
INDIRIZZO ATTUALE DEL CHIERICO	
AVVOCATO / PROCURATORE (copia firmata del mandato)	
INDIRIZZO DELL'AVVOCATO / PROCURATORE	

MINISTERO			
Anno	Parrocchia / Ente	Luogo	Incarico

ACCUSE DI *DELICTA RESERVATA* CONTRO IL CHIERICO				
Data degli atti incriminati	Nome e cognome della presunta vittima	Data di nascita	Luogo, frequenza e dettagli degli atti incriminati	Autore e data di denuncia alle Autorità ecclesiastiche

ALTRI FATTI PROBLEMATICI / ALTRE ACCUSE	
Anno	Descrizione

Nei Paesi in cui non esiste il cognome, indicare il nome del padre del chierico.

Questo Tabulato è una guida per il riassunto del caso e non sostituisce gli atti dell'indagine previa. Si prega di allegarlo agli atti dell'indagine.

Se possibile, inviare il Tabulato anche in formato Word a: disciplinaryoffice@cfaith.va

II

RESPONSIONES INTERROGATIONIBUS PROPOSITIS

de validitate Baptismi facti secundum formulam:

«Nos te baptizamus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti»

QUESITI

Primo: È valido il Battesimo conferito con la formula: «*Noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo*»?

Secondo: Coloro per i quali è stato celebrato il Battesimo con la suddetta formula devono essere battezzati in forma assoluta?

RISPOSTE

Al primo: Negativamente.

Al secondo: Affermativamente.

Il Sommo Pontefice Francesco, nel corso dell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto, in data 8 giugno 2020, ha approvato queste Risposte e ne ha ordinato la pubblicazione.

Dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 24 giugno 2020, nella Solennità della Natività di san Giovanni Battista.

Luis F. Card. Ladaria, S.I.
Prefetto

✠ Giacomo Morandi
Arcivescovo tit. di Cerveteri
Segretario

* * *

NOTA DOTTRINALE

circa la modifica della formula sacramentale del Battesimo

Recentemente vi sono state celebrazioni del Sacramento del Battesimo amministrato con le parole: «A nome del papà e della mamma, del pa-

drino e della madrina, dei nonni, dei familiari, degli amici, a nome della comunità noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». A quanto sembra, la deliberata modifica della formula sacramentale è stata introdotta per sottolineare il valore comunitario del Battesimo, per esprimere la partecipazione della famiglia e dei presenti e per evitare l'idea della concentrazione di un potere sacrale nel sacerdote a discapito dei genitori e della comunità, che la formula presente nel Rituale Romano veicolerebbe.[1] Riaffiora qui, con discutibili motivazioni di ordine pastorale,[2] un'antica tentazione di sostituire la formula consegnata dalla Tradizione con altri testi giudicati più idonei. A tale riguardo già San Tommaso d'Aquino si era posto la questione «utrum plures possint simul baptizare unum et eundem» alla quale aveva risposto negativamente in quanto prassi contraria alla natura del ministro.[3]

Il Concilio Vaticano II asserisce che: «Quando uno battezza è Cristo stesso che battezza».[4] L'affermazione della Costituzione sulla sacra liturgia *Sacrosanctum Concilium*, ispirata a un testo di sant'Agostino,[5] vuole ricondurre la celebrazione sacramentale alla presenza di Cristo, non solo nel senso che egli vi trasfonde la sua *virtus* per donarle efficacia, ma soprattutto per indicare che il Signore è il protagonista dell'evento che si celebra.

La Chiesa infatti, quando celebra un Sacramento, agisce come Corpo che opera inseparabilmente dal suo Capo, in quanto è Cristo-Capo che agisce nel Corpo ecclesiale da lui generato nel mistero della Pasqua.[6] La dottrina dell'istituzione divina dei Sacramenti, solennemente affermata dal

[1] In realtà, un'attenta analisi del Rito del Battesimo dei Bambini mostra che nella celebrazione i genitori, i padrini e l'intera comunità sono chiamati a svolgere un ruolo attivo, un vero e proprio ufficio liturgico (cfr Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo Baptismi Parvulorum, Praenotanda, nn. 4-7), che secondo il dettato conciliare comporta però che «ciascuno, ministro o fedele, svolgendo il proprio ufficio, compia soltanto e tutto quello che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza»: Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 28.

[2] Spesso il ricorso alla motivazione pastorale maschera, anche inconsapevolmente, una deriva soggettivistica e una volontà manipolatrice. Già nel secolo scorso Romano Guardini ricordava che se nella preghiera personale il credente può seguire l'impulso del cuore, nell'azione liturgica «deve aprirsi a un altro impulso, di più possente e profonda origine, venuto dal cuore della Chiesa che batte attraverso i secoli. Qui non conta ciò che personalmente gli piace o in quel momento gli sembra desiderabile...» (R. Guardini, *Vorschule des Betens*, Einsiedeln/Zürich, 1948^2, p. 258; trad. it.: *Introduzione alla preghiera*, Brescia 2009, p. 196).

[3] *Summa Theologiae*, III, q. 67, a. 6 c.

[4] Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 7.

[5] S. Augustinus, *In Evangelium Ioannis tractatus*, VI, 7.

[6] Cfr Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 5.

Concilio di Trento,[7] vede così il suo naturale sviluppo e la sua autentica interpretazione nella citata affermazione di *Sacrosanctum Concilium*. I due Concili si trovano quindi in complementare sintonia nel dichiarare l'assoluta indisponibilità del settenario sacramentale all'azione della Chiesa. I Sacramenti, infatti, in quanto istituiti da Gesù Cristo, sono affidati alla Chiesa perché siano da essa custoditi. Appare qui evidente che la Chiesa, sebbene sia costituita dallo Spirito Santo interprete della Parola di Dio e possa in una certa misura determinare i riti che esprimono la grazia sacramentale offerta da Cristo, non dispone dei fondamenti stessi del suo esistere: la Parola di Dio e i gesti salvifici di Cristo.

Risulta pertanto comprensibile come nel corso dei secoli la Chiesa abbia custodito con cura la forma celebrativa dei Sacramenti, soprattutto in quegli elementi che la Scrittura attesta e che permettono di riconoscere con assoluta evidenza il gesto di Cristo nell'azione rituale della Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha inoltre stabilito che nessuno «anche se sacerdote, osi, di sua iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica».[8] Modificare di propria iniziativa la forma celebrativa di un Sacramento non costituisce un semplice abuso liturgico, come trasgressione di una norma positiva, ma un vulnus inferto a un tempo alla comunione ecclesiale e alla riconoscibilità dell'azione di Cristo, che nei casi più gravi rende invalido il Sacramento stesso, perché la natura dell'azione ministeriale esige di trasmettere con fedeltà quello che si è ricevuto (cfr *1 Cor* 15, 3).

Nella celebrazione dei Sacramenti, infatti, il soggetto è la Chiesa-Corpo di Cristo insieme al suo Capo, che si manifesta nella concreta assemblea radunata.[9] Tale assemblea però agisce ministerialmente – non collegialmente – perché nessun gruppo può fare di se stesso Chiesa, ma diviene Chiesa in virtù di una chiamata che non può sorgere dall'interno dell'assemblea stessa. Il ministro è quindi segno-presenza di Colui che raduna e, al tempo stesso, luogo di comunione di ogni assemblea liturgica con la Chiesa tutta. In altre parole, il ministro è un segno esteriore della sottrazione del Sacramento al nostro disporne e del suo carattere relativo alla Chiesa universale.

[7] Cfr DH, n. 1601.

[8] Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 22 § 3.

[9] Cfr *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, n. 1140: «Tota communitas, corpus Christi suo Capiti unitum, celebrat» e n. 1141: «Celebrans congregatio communitas est baptizatorum».

In questa luce va compreso il dettato tridentino sulla necessità del ministro di avere l'intenzione almeno di fare quello che fa la Chiesa.[10] L'intenzione non può però rimanere solo a livello interiore, con il rischio di derive soggettivistiche, ma si esprime nell'atto esteriore che viene posto, con l'utilizzo della materia e della forma del Sacramento. Tale atto non può che manifestare la comunione tra ciò che il ministro compie nella celebrazione di ogni singolo Sacramento con ciò che la Chiesa svolge in comunione con l'azione di Cristo stesso: è perciò fondamentale che l'azione sacramentale sia compiuta non in nome proprio, ma nella persona di Cristo, che agisce nella sua Chiesa, e in nome della Chiesa.

Pertanto, nel caso specifico del Sacramento del Battesimo, il ministro non solo non ha l'autorità di disporre a suo piacimento della formula sacramentale, per i motivi di natura cristologica ed ecclesiologica sopra esposti, ma non può nemmeno dichiarare di agire a nome dei genitori, dei padrini, dei familiari o degli amici, e nemmeno a nome della stessa assemblea radunata per la celebrazione, perché il ministro agisce in quanto segno-presenza dell'azione stessa di Cristo che si compie nel gesto rituale della Chiesa. Quando il ministro dice «Io ti battezzo...» non parla come un funzionario che svolge un ruolo affidatogli, ma opera ministerialmente come segno-presenza di Cristo, che agisce nel suo Corpo, donando la sua grazia e rendendo quella concreta assemblea liturgica manifestazione «della genuina natura della vera Chiesa»,[11] in quanto «le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è sacramento di unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi».[12]

Alterare la formula sacramentale significa, inoltre, non comprendere la natura stessa del ministero ecclesiale, che è sempre servizio a Dio e al suo popolo e non esercizio di un potere che giunge alla manipolazione di ciò che è stato affidato alla Chiesa con un atto che appartiene alla Tradizione. In ogni ministro del Battesimo deve essere quindi radicata non solo la consapevolezza di dover agire nella comunione ecclesiale, ma anche la stessa convinzione che sant'Agostino attribuisce al Precursore, il quale «apprese che ci sarebbe stata in Cristo una proprietà tale per cui, malgrado la moltitudine dei ministri, santi o peccatori, che avrebbero battezzato, la santità

[10] Cfr DH, n. 1611.
[11] Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 2.
[12] *Ibidem*, n. 26.

del Battesimo non era da attribuirsi se non a colui sopra il quale discese la colomba, e del quale fu detto: "È lui quello che battezza nello Spirito Santo" (*Gv* 1, 33)». Quindi, commenta Agostino: «Battezzi pure Pietro, è Cristo che battezza; battezzi Paolo, è Cristo che battezza; e battezzi anche Giuda, è Cristo che battezza».[13]

[13] S. Augustinus, *In Evangelium Ioannis tractatus*, VI, 7.

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

MANILENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Franciscae a Spiritu Sancto (in saeculo: Franciscae de Fuentes), Fundatricis Congregationis Religiosarum Dominicanarum a Sancta Catharina Senensi (1647-1711)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

«Domine, scrutatus es et cognovisti me, tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam. Intellexisti cogitationes meas de longe, semitam meam et accubitum meum investigasti. Et omnes vias meas perspexisti» (*Sal* 139, 1-3).

Totius Servae Dei Franciscae a Spiritu Sancto (in saeculo: Franciscae de Fuentes) vitae cursus, miti ac perseveranti animo emensus, in vultum Dei requirendo evolvebatur, ut voluntas eius uno tenore perficeretur.

Serva Dei anno 1647 nata est Manilae ab Hispanicis parentibus. Quinto et vicesimo anno aetatis, cuidam iuveni Philippino viro nupsit et, paulo post, sine liberis vidua facta est. In hac acerba re, quam fide vixit, percepire valuit se vocatam esse ad crebrioris precationis vitam et industriosioris caritatis erga infirmos quos cotidie in valetudinario iam visitabat. Spiritualis experientia effecit ut anno 1682 Tertii Ordinis Dominicani vestem indueret, Franciscae a Spiritu Sancto nomen assumens. Aliquae iuvenes apud eam convenire inceperunt, quae Beaterium Sanctae Catharinae Manilae constituerunt, postea ab ecclesiasticis auctoritatibus approbatum et in Ordinem Praedicatorum cooptatum. Haec Congregatio, Religiosarum Dominicanarum a Sancta Catharina Senensi nomine, pontificii iuris deinde facta est anno 1970.

Servae Dei spiritualis habitus naturalibus donis, christianis virtutibus, coniugalis brevis eius vitae necnon religiosae consecrationis momentis delineatur. Voluntati Dei omnino commissa, indefessam navitatem in spe firma ponebat. Omnia ad gloriam Dei et fratrum salutem convertebat. Interiori eius vita contemplatione, Eucharistiae participatione et Virgini Mariae devotione

sustinebatur atque in magna caritate erga egenos aegrotosque ostendebatur. Tenera ac benevola cum omnibus, ut mater Sorores suas curavit. Adversis difficultatibus et invidiis occurrit, quas continenter oblationis spiritu et animi tranquillitate subire et accipere valuit. Die 24 mensis Augusti anno 1711 Manilae obiit.

Sanctitatis fama apud Curiam ecclesiasticam Manilensem a die 8 mensis Iulii ad diem 6 mensis Decembris anno 2003 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 9 mensis Iunii anno 2007 est approbata. Positione confecta dieque 24 mensis Martii anno 2015 iudicio Consultorum Historicorum subiecta, consuetas secundum normas disceptatum est an Serva Dei heroico in modo virtutes christianas exercuisset. Fausto cum exitu, die 24 mensis Maii anno 2018 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum habitus est. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die 18 mensis Iunii anno 2019, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, professi sunt Servam Dei virtutes theologales, cardinales iisque adnexas heroum in modum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: *Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Franciscae a Spiritu Sancto (in saeculo: Franciscae de Fuentes), in casu et ad effectum de quo agitur.*

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iulii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu
Praefectus

L. ✠ S.

✠ Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, *a Secretis*

VARSAVIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Ladislai Korniłowicz, Sacerdotis Dioecesani (1884-1946)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

«Propter Sion non tacebo et propter Ierusalem non quiescam, donec egrediatur ut splendor iustitia eius, et salus eius ut lampas accendatur» (*Is* 62, 1).

In vita et spiritualitate Servi Dei Ladislai Korniłowicz Isaiae oraculum reviviscit. Ipse omnino se Deo proximisque ministrando tradidit ut excellentissimarum religiosae populi sui traditionis virtutum credibilis testis fieret.

Servus Dei Varsaviae die 5 mensis Augusti anno 1884 ortus est. Pater eius Deum esse negabat, mater contra ferventer catholicam fidem colebat, ita ut in fidem eum institueret. Adulescens ad sacerdotalem vitam vocari se percepit et anno 1905 seminarium ingressus est. Philosophiam theologiamque Friburgi didicit, ubi inter iuvenes operarios pastorale opus quoque perfecit. Die 6 mensis Aprilis anno 1912 sacro ordine presbyteratus auctus est.

Primo totius mundi bello, Russico et Polonico bello dein secundo totius mundi bello flagrantibus, ad religiosam formationem aliquibus doctis quaerentibus hominibus praebendam suis intellectus ac studii dotibus usus est, populo graviter tribulato succurrit et cappellani militum munere functus est. Adami Stephani Cardinalis Sapieha adiutor factus, pastoralibus eius actionibus necnon in Europam Occidentalem itineribus interfuit. Venerabilis Servae Dei Elisabethae Czacka (in saeculo: Rosae) pro caecis auxilio laborem adiuvit. In vico v.d. *Laski* domum ad spiritualibus exercitiis vacantes aperuit atque Lublini, dum apud Catholicam Universitatem docere incipiebat, sacerdotum domus rector factus est. Extremi eius vitae anni gravi infirmitate designati sunt, plurimis cum chirurgicis sectionibus et sanitatis redintegrandae temporibus. Sic suam Domino oblationem complevit, quam in spirituali experientia continenter quaesiverat.

Heroicus habitus eius de alto ac ardenti fidei sensu oriebatur et in austero, fideli, humili ac casto vivendi modo patuit. Regno Dei eminenter studuit. Naturali indole mitis simulque fortis, omnia se coram Deo esse conscius vixit. In Verbo Domini iudicia cuncta fundavit, in precatione enixa

tamquam in ardenti Eucharistica celebratione ac Virgini Mariae filiali devotione. Caritas in Deum ad se pro fratrum bono tradendum ursit eum. Die 9 mensis Iunii anno 1946 suam postremam Missam celebravit. Die 26 mensis Septembris eiusdem anni placide in Domino obdormivit. Exsequiae eius, a Venerabili Servo Dei Cardinali Stephano Wyszyński celebratae, magnum populi concursum habuerunt.

Propter eius sanctitatis famam a die 15 mensis Novembris anno 1978 ad diem 26 mensis Iunii anno 1995 Processus Cognitionalis apud Curiam ecclesiasticam Varsaviensem celebratus est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 16 mensis Ianuarii anno 1998 approbata est. Positione exarata, consuetas secundum normas est disceptatum an Servus Dei in modo heroico virtutes christianas exercuisset. Prospero cum exitu, die 16 mensis Martii anno 2017 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum habitus est. Patres Cardinales et Episcopi die 2 mensis Iulii anno 2019 Ordinaria in Sessione congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servum Dei virtutes theologales, cardinales iisque adnexas heroico more exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: *Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Ladislai Korniłowicz, Sacerdotis Dioecesani, in casu et ad effectum de quo agitur.*

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iulii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu
Praefectus

L. ✠ S.

✠ Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, *a Secretis*

RHEGINENSIS - BOVENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Iannis Ferro ex Ordine Clericorum Regularium a Somascha, Archiepiscopi Emeriti Rheginensis et Episcopi Emeriti Bovensis (1901-1992)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

«Vigilate, state in fide, viriliter agite, confortamini; omnia vestra in caritate fiant» (*I Cor* 16, 13-14).

Ex hac sancti Pauli exhortatione Servus Dei Ioannis Ferro sententiam ad suum episcopale insigne traxit, videlicet "Omnia in caritate". Audax est propositum vitae, quod eum Christi Boni Pastoris viventem imaginem virtutibus reddidit.

Servus Dei Costiliolis Astensium natus est die 13 mensis Novembris anno 1901. Clericorum Regularium a Somascha Nervi seminarium ingressus, anno novitiatus singulariter virtuoso vivendi modo eminuit, quam ob rem a superioribus "pauperculus sanctus" appellabatur. Die 14 mensis Martii anno 1924 vota perpetua professus est et die 11 mensis Aprilis anno 1925 Clavari ordinatus presbyter. Philosophiae theologiaeque licentiam obtinuit. Suum sacerdotale ministerium inter iuvenes inchoavit et annis secundi mundani belli magna caritate operam dedit ut indigentibus succurreret et assideret, cuivis religiosae fidei vel politicis partibus adhaerentibus, adeo ut vitam suam in discrimen poneret. Parochus Genuae Sanctae Mariae Magdalenae nominatus est, deinde Liguris Pedemontanaeque Provinciae Somaschae Congregationis Praepositus Provincialis.

Archiepiscopus Rheginensis et Episcopus Bovensis renuntiatus, consecratus est Genuae die 29 mensis Octobris anno 1950. Coetus Episcoporum Bruttii Praesidis munere etiam functus est et membri Coetus Episcoporum Italiae Permanentis Consilii.

Eius pastorale opus alacre assiduumque fuit. Quod maxime populum movit eius fuit patris animus, qui praesertim patuit cum illis annis calamitates naturales Bruttium invaderent. Aliquando ipsam domum archiepiscopalem aperuit ut hospitium praeberet quibus domo sua orbati erant. Concilio Oecumenico Vaticano Secundo interfuit et eo ipso usus est ad apostolatum renovandum.

Complura Rhegii incepta sunt ad Concilii mentem suscepta, inter quae Annus Paulinus, XIX centenaria interveniente memoria Apostoli adventus, Concilium Plenarium Bruttii, Schola Theologica pro Christifidelibus Laicis, Centrum ad culturam fovendam et Sancti Pauli statio radiophonica.

Servus Dei voluntatem Dei continenter quaesivit, in qua suam perfectionem spiritualem invenit. Omnia ad gloriam Dei et animarum salutem semper navavit. In adversarum rerum ac societatis contentionis tempore, temperantiae habitum sumpsit atque concordiam pacemque fovit. Omnes exhortabatur ut vitam spiritualem curarent et patientiam misericordiamque exercerent. Cum precabatur vel liturgicis actionibus praesidebat, cunctam suam caritatem in Deum ostendebat. Verae christianae sanctitatis rationem praeterea Virginis Mariae imitationem arbitrabatur.

Septuagesimo quinto aetatis anno expleto, renuntiationem a pastorali officio exhibuit, quae acceptata est die 4 mensis Iunii anno 1977. Honoris causa Rheginensi civitate ornatus est, ubi extremos suos vitae annos habitare statuit. Illud ipsum fuit tempus quo corporis infirmitate quoque laboravit. Die 18 mensis Aprilis anno 1992, Sabbato Sancto, obiit.

Eius sanctitatis fama, apud Curiam ecclesiasticam Rheginensem-Bovensem a die 21 mensis Maii anno 2008 ad diem 29 mensis Septembris anno 2011 celebrata est Inquisitio dioecesana, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum approbata est per decretum diei 7 mensis Decembris anno 2012. Positione confecta, secundum consuetudinem disceptatum est an Servus Dei virtutes christianas heroico modo excoluisset. Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, positivo cum exitu, die 11 mensis Decembris anno 2018 habitus est. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria congregati, memet ipso Angelo Cardinali Becciu praesidente, die 2 mensis Iunii anno 2019 Servum Dei heroicum in modum virtutes theologales, cardinales iisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus per subscriptum Cardinalem Praefectum Summo Pontifici Francisco accurata relatione, Sanctitas Sua, vota huius Congregationis excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: *Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et*

Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Ioannis Ferro, ex Ordine Clericorum Regularium a Somascha, Archiepiscopi Emeriti Rheginensis et Episcopi Emeriti Bovensis, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iulii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu
Praefectus

L. ✠ S.

✠ Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, *a Secretis*

BARCINONENSIS

Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servi Dei Ioannis Roig y Diggle, Christifidelis Laici († 1936)

DECRETUM SUPER MARTYRIO

«Cor Ecclesiae sanctis iuvenibus etiam repletur qui pro Christo vitam suam dederunt, quorum plurimi usque ad martyrium. [...] Exemplum eorum quod iuvenes, si ad Christi occursum aperiuntur, perficere valent ostendit» (Franciscus, Adhortatio apostolica postsinodalis *Christus vivit*, 49)

Iuvenes allocutus, Summus Pontifex Franciscus sanctitatem et iuventutem, Christi occursum et vitae oblationem coniungit. Verba eius repraesentationem habent in Servi Dei Ioannis Roig y Diggle testimonio, qui undevicesimo aetatis anno suam piam ac virtutibus plenam vitam martyrii sigillo clausit.

Servus Dei Barcinone die 12 mensis Maii anno 1917 ortus est. Cum octavum aetatis annum agens Primam Communionem reciperet, mater quoque filium suum tam ferventem videns est commota. Inter Fratrum Scholarum Christianarum alumnos eminuit, praemia atque honores etiam consecutus. Anno 1934 familia eius, ob recentiora in domesticis rebus adversa, necessario ad oppidum v.d. *El Masnou* commigravit et Ioannes, ut opus servile exerceret, studia relinquere debuit. Studiis nocte deditus erat, cum causidicum ad humiliores defendendos se fieri cuperet. In paroecia Sancti Petri navavit et in consociatione v.d. *Federació de Joves Cristians de Catalunya* cuius "pietatis legatus" nominatus est ad spiritualem aliorum sociorum maturitatem fovendam. Magna erat de eo paroeciae christifidelium opinio, non tantum propter eius adulescentes educandi modum sed maxime propter devotionem eius cum coram Tabernaculo precaretur. Cotidie Missae intererat et saepe suo spirituali moderatori occurrebat. Socialis doctrinae Ecclesiae praeceptis continenter fidelis, sui temporis vices iudicabat iuxta clarum iustitiae sensum et caritatem in egeniores.

Bello civili Hispanico exarso, nec christifideles in oppido *El Masnou* adversis iniuriisque caruerunt. Servus Dei se ad Ecclesiam nocte custo-

diendam praebuit ut sacrilegia prohiberentur ac, conscius se in odium fidei occidi posse, antea Confessionem facere studuit. Consociationis sedes destructa est Ecclesiaque incensa. Nocte inter diem 11 et diem 12 mensis Septembris anno 1936 decem circiter miles, patrem illius tam religiosae familiae quaerentes, domo eum deportaverunt. Communionem statim recepit consecratis hostiis, quas spiritualis moderatoris sui permissu pro se aliisve in necessitatis casu retinebat. Ad patrem eius inveniendum domum patrui petiverunt et, cum eum non invenissent, miles religiosas quas viderunt res combusserunt. Posthac de Servo Dei nil ultra compertum est. Aliqui testes de auditu eum in Sanctae Colomae de Gramenet coemeterium illatum esse et illic interfectum evulgaverunt. Percussoribus suis ignoscens obiit elataque voce dicens: "Christus Rex vivat!". In eodem loco inhumatum, modo duos post annos corpus eius repertum est ignivomis armis percussum.

Patet ex parte victimae vitam caritate in Deum offerendi propositum, necnon ipsum occisum esse quia in oppido suo uti iuvenis christifidelis notus erat propter suum apostolatum in paroeciae actum. Hac martyrii fama numquam progrediente tempore desiit.

Hac ita perdurante, apud Curiam ecclesiasticam Barcinonensem a die 4 mensis Octobris anno 1999 ad diem 16 mensis Maii anno 2001 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 6 mensis Iunii anno 2003 est recognita. Positione exarata, consuetas secundum normas disceptatum est an Servi Dei verum fuisset martyrium. Adfirmativo cum exitu, die 9 mensis Decembris anno 2014 Theologorum Consultorum Peculiaris Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria congregati die 1 mensis Octobris anno 2019 me ipso Angelo Cardinali Becciu praesidente, Servum Dei ob eius fidem in Christum et in Ecclesiam interfectum esse agnoverunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: *Constare de martyrio eiusque causa Servi Dei Ioannis Roig y Diggle, Christifidelis Laici, in casu et ad effectum de quo agitur.*

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 2 mensis Octobris a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu
Praefectus

L. ✠ S.

✠ Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, *a Secretis*

CRATENSIS

Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servae Dei Benignae Cardoso da Silva, Christifidelis Laicae († 1941)

DECRETUM SUPER MARTYRIO

«In quo mundabit adulescentior viam suam? In custodiendo sermones tuos» (*Ps* 119, 9).

Si munditia viae, quam Psalmus canit, castitatis virtuti refertur, in Servae Dei Benignae Cardoso da Silva brevi vita, postremo vi occisionis eius signata, haec verba reviviscunt: Christi esse in corde suo desideravit, usque ad finem suam fidei experientiam vixit, de caritate sua in Dominum effuso sanguine clarum testimonium praebuit.

Serva Dei in Brasilia, in pago v.d. *Santana do Cariri*, die 15 mensis Octobris anno 1928 nata est. Primum aetatis annum non implevit cum patrem amitteret et paulo post mater quoque eius obiit. Una cum quattuor fratribus suis a duobus sororibus agros, ubi parentes eius opus rusticum egerant, possidentibus adoptata est. In vico v.d. *Inhumas* habitavit. Natura sobria et modesta, primorum studiorum cursui et paroeciali vitae interfuit. Opus domesticum quoque navabat. Primam Communionem accipere cupiebat et postea Missam assidue participabat.

Anno 1940 iuvenis quidam loci eam molestiis afficere incepit. Serva Dei, quae huiusmodi rebus nimis adulescentulam se esse putabat, depellebat eum. Confessoris consilium petivit, qui eam ad fortitudinem et in virtute perseverantiam exhortatus est, ut illum repelleret suasit necnon libro Sacrae Scripturae muneravit.

Postmeridiano tempore diei 24 mensis Octobris anno 1941, Benignam ad hauriendam acquam venturam sciens, iuvenis eam ad locum expectavit et, auxilii praestandi obtentu, virginitatem eius attentavit. Serva Dei magna vi resistere valuit et defugit. Furore valde correptus, iuvenis cultrum v.d. *machete* quem secum gerebat cepit et etiam atque etiam percussit eam. Primum duos sinistrae manus eius digitos amputavit, dein eam iugulavit. Parochus illius loci de Servae Dei obitu in Libro Baptizatorum scripsit: “Ut martyr obiit hora decima postmeridiani temporis diei 24 mensis Octobris anno 1941. Castitatis est herois. Sancta anima eius paroeciam istam se con-

vertere concedat et pueros omnes nostrasque familias protegat. Haec sunt vota quae paululae sanctae nostrae facio". Una ex duobus senibus sororibus corpus eius exanimatum invenit. Occisor eius quinquaginta post annos, qui valde paenituit occisionis, ad locum criminis rediit.

Serva Dei, quae quartum decimum annum aetatis agebat cum interficeretur, castitatem suam servavit usque ad extremum vitae sacrificium et desiderium virginitatem suam ob eius in Deum fidem et caritatem defendendi sola fuit ratio occisionis. In ecclesiali communitate diffusa est eius martyrii fama, quae hodie quoque perdurat.

Ideo apud Curiam ecclesiasticam Cratensem a die 16 mensis Martii ad diem 21 mensis Septembris anno 2013 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 23 mensis Ianuarii anno 2015 est approbata. Positione confecta, secundum consuetudinem disceptatum est an Servae Dei verum fuisset martyrium. Die 18 mensis Octobris anno 2018, prospero cum exitu, Congressus Consultorum Theologorum habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione die 24 mensis Septembris anno 2019 congregati, memet ipso Angelo Cardinali Becciu praesidente, Servam Dei ob eius fidem in Christum et in Ecclesiam esse interfectam agnoverunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota huius Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: *Constare de martyrio eiusque causa Servae Dei Benignae Cardoso da Silva, Christifidelis Laicae, in casu et ad effectum de quo agitur.*

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 2 mensis Octobris a.D. 2019.

ANGELUS CARD. BECCIU
Praefectus

L. ✠ S.

✠ MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, *a Secretis*

POTENTINA - MURANA - MARSICENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Augusti Caesaris Bertazzoni, Archiepiscopi titularis Temunianensis, olim Episcopi Potentini et Marsicensis (1876-1972)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

«Tu vigila in omnibus, labora, opus fac evangelistae, ministerium tuum imple» (*2 Tim* 4, 5).

Verus homo fidei et orationis, Servus Dei Augustus Caesar Bertazzoni strenue Verbum Domini praedicavit, spiritualibus fidelium necessitatibus vacavit et illis usque ad finem se tradidit, aegritudines suas quoque Deo offerens pro bono Ecclesiae, quam ut episcopus moderabatur.

Servus Dei in Piguniariae vico Policino, intra dioecesis Mantuanae fines, die 10 mensis Ianuarii anno 1876 ortum duxit. Taurini discipulus fuit sancti Ioannis Bosco, qui etiam episcopales eius infulas praesensit. Seminarium ingressus Mantuae, ubi Episcopus erat Iosephus Sarto, dein sanctus Pius X, sacro ordine presbyteratus auctus est die 25 mensis Februarii anno 1899 et ad paroeciae ministerium missus. Plus quam saeculi quadrantem paroeciam Sancti Benedicti ad Padum rexit. Caritate ac sacerdotali zelo, paternum benevolumque Dei vultum omnibus ostendendo, maxime Ecclesiam adversantes immo convertere valuit.

A Summo Pontifice Pio XI electus Episcopus Potentinus et Marsicensis, est consecratus die 15 mensis Augusti anno 1930. Terram Lucaniae et populi Dei portionem suo episcopali ministerio commissam penitus dilexit. Laeta spe animatus, in laboribus cunctis fortis et in difficilioribus prudens fuit. Precans dicebatur praedicans, id est satis genuflexum eum videre erat ut altam spiritualem aedificationem praeberet. Eucharistica nempe pietas eius et Virgini Mariae devotio ferventiores fuerunt.

Ecclesiam suam bene regere valuit. Clerum religiososque exhortabatur ut erga iuvenes vero patris spiritu uterentur. Christifideles laicos ad catechistarum officium suscipiendum excitavit et Actionem Catholicam provexit. Caritatem atque culturam fovendam navavit. Plurimas pastorales litteras scripsit, totiens cunctam dioecesim canonice visitavit et missiones ad po-

pulum indixit. Apud rei publicae administratores vox prophetica fuit ut necessitatibus populi valde responderetur. Apostolici administratoris munere aliarum Lucaniae dioecesium etiam functus est.

Secundi mundani belli annis prope gentem suam manere statuit, etsi tormentorum coniectio episcopalem Potentinam aedem diruisset. Moderatum aequumque opus spiritus, morum ac rerum restitutionis adiuvit, continenter inter diversas rei publicae factiones reconciliationem et concordiam promovens.

Anno 1950 titulum Archiepiscopi ad personam recepit. Paene nonagenarius omnibus Concilii Oecumenici Vaticani II sessionibus interfuit. Oboedienti animo et humilitate magna episcopali officio renuntiavit anno 1966 et Archiepiscopum titularem Temunianensem nominatus est. Sacrificium discidii, cotidianam ardentem precationem, modesti modi vivendi paupertatem Domino obtulit et, extremis vitae annis, corporis dolores quoque.

Meritis exornatus et amore populi sui saeptus, vitam suam Deo placide reddidit Potentiae die 30 mensis Augusti anno 1972.

Sanctitatis fama qua Servus Dei in vita et post mortem circumdatus est, Inquisitio dioecesana apud Curiam ecclesiasticam Potentinam-Muranam-Marsicensem a die 30 mensis Octobris anno 1995 ad diem 31 mensis Martii anno 2000 est celebrata, cuius iuridicam validitatem per decretum diei 7 mensis Decembris anno 2012 haec Congregatio de Causis Sanctorum recognovit. Positione confecta, secundum consuetudinem disceptatum est an Servus Dei virtutes christianas heroico modo excoluisset. Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, positivo cum exitu, die 11 mensis Decembris anno 2018 habitus est. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria congregati, memet ipso Angelo Cardinali Becciu praesidente, die 2 mensis Iunii anno 2019 Servum Dei heroicum in modum virtutes theologales, cardinales iisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus per subscriptum Cardinalem Praefectum Summo Pontifici Francisco accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: *Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Augusti Caesaris Bertazzoni, Archiepiscopi titularis Temunianensis, olim Episcopi Potentini et Marsicensis, in casu et ad effectum de quo agitur.*

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 2 mensis Octobris a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu
Praefectus

L. ✠ S.

✠ Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, *a Secretis*

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

die 6 Iulii 2020. — Cathedrali Ecclesiae Canariensi Exc.mum P.D. Iosephum Mazuelos Pérez, hactenus Episcopum Assidonensem-Ierezensem.

die 8 Iulii. — Titulari Episcopali Ecclesiae Florentinensi R.P. Angelum Ademirum Mezzari, Congregationis Rogationistarum a Corde Iesu Sodalem, hactenus paroeciae *Dominae Nostrae de Gratia,* in dioecesi Bauruensi, Parochum, quem deputavit Episcopum Auxiliarem archidioecesis Sancti Pauli in Brasilia.

— Cathedrali Ecclesiae Savannensi R.D. Stephanum D. Parkes, e clero dioecesis Orlandensis, hactenus ibique Vicarium Foraneum decanatus vulgo nuncupati *Central Deanery North* et Curionem paroeciae Annuntiationis BMV in oppido v.d. *Altamonte Springs*.

die 9 Iulii. — Metropolitanae Ecclesiae Sancti Iacobi in Guatimala Exc.mum P.D. Gunsalvum De Villa y Vásquez, S.I., hactenus Episcopum Sololensem-Chimaltenangensem.

die 11 Iulii. — Coadiutorem archidioecesis Spalatensis-Macarscensis Exc.mum P.D. Carolum Kutleša, hactenus Episcopum Parentinum et Polensem.

die 16 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Clevelandensi Exc.mum P.D. Eduardum Carolum Malesic, hactenus Episcopum dioecesis Greensburgensis.

— Cathedrali Ecclesiae Placentinae-Bobiensi R.D. Adrianum Cevelotto, e clero dioecesis Tarvisinae, ibique hactenus Vicarium Generalem.

die 17 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Ioliettensi in Illinois Exc.mum P.D. Ronaldum Aldonem Hicks, hactenus Episcopum titularem Munatianensem et Auxiliarem archidioecesis Chicagiensis.

die 24 Iulii 2020. — Metropolitanae Ecclesiae Syracusanae R.D. Franciscum Lomanto, e clero dioecesis Calatanisiadensis, hactenus Pontificiae Facultatis “Sancti Ioannis Evangelistae” in Panormo Docentem et Praesidem.

die 29 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Balsensi R.P. Valentinum Fagundes de Meneses, Missionarii Sacratissimi Cordis Iesu Sodalem, hactenus Provinciae *“Fluminis Ianuarii”* in Brasilia Superiorem Provincialem.

die 1 Augusti. — Cathedrali Ecclesiae Portus Piriensi R.P. Carolum Kulczycki, Societatis Divini Salvatoris Sodalem, Vice-Provincialem in Polonia.

CONGREGATIO PRO CLERICIS

INSTRUCTIO

***Conversio pastoralis* paroecialis communitatis in servitio missionis evangelizatricis Ecclesiae.**

Introduzione

1. La riflessione ecclesiologica del Concilio Vaticano II e i notevoli cambiamenti sociali e culturali degli ultimi decenni hanno indotto diverse Chiese particolari a riorganizzare la forma di affidamento della cura pastorale delle comunità parrocchiali. Ciò ha consentito di avviare esperienze nuove, valorizzando la dimensione della comunione e attuando, sotto la guida dei pastori, una sintesi armonica di carismi e vocazioni a servizio dell'annuncio del Vangelo, che meglio corrisponda alle odierne esigenze dell'evangelizzazione.

Papa Francesco, all'inizio del suo ministero, ha ricordato l'importanza della "creatività", che significa «*cercare strade nuove*», ossia «*cercare la strada perché il Vangelo sia annunciato*»; a tal proposito, ha concluso il Santo Padre, «*la Chiesa, anche il Codice di Diritto Canonico ci dà tante, tante possibilità, tanta libertà per cercare queste cose*».[1]

2. Le situazioni descritte dalla presente Istruzione rappresentano una preziosa occasione per la conversione pastorale in senso missionario. Sono infatti inviti alle comunità parrocchiali a uscire da se stesse, offrendo strumenti per una riforma, anche strutturale, orientata a uno stile di comunione e di collaborazione, di incontro e di vicinanza, di misericordia e di sollecitudine per l'annuncio del Vangelo.

I. La conversione pastorale

3. La conversione pastorale è uno dei temi fondamentali nella "nuova tappa dell'evangelizzazione"[2] che la Chiesa è chiamata oggi a promuovere,

[1] Francesco, *Discorso ai parroci di Roma* (16 settembre 2013).
[2] Cfr Id., Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), n. 287: *AAS* 105 (2013), 1136.

perché le comunità cristiane siano sempre di più centri propulsori dell'incontro con Cristo.

Per questo, il Santo Padre ha suggerito: «*Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c'è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: "Voi stessi date loro da mangiare" (Mc 6, 37)*».[3]

4. Sospinta da questa santa inquietudine, la Chiesa, «*fedele alla propria tradizione e nello stesso tempo cosciente dell'universalità della sua missione, può entrare in comunione con le diverse forme di cultura; tale comunione arricchisce tanto la Chiesa stessa quanto le varie culture*».[4] Infatti, l'incontro fecondo e creativo tra il Vangelo e la cultura conduce a un vero progresso: da una parte, la Parola di Dio si incarna nella storia degli uomini rinnovandola; dall'altra, «*la Chiesa* [...] *può essere arricchita, e lo è effettivamente, dallo sviluppo della vita sociale umana*»,[5] così da approfondire la missione affidatale da Cristo, per meglio esprimerla nel tempo in cui vive.

5. La Chiesa annuncia che il Verbo, «*si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi*» (*Gv* 1, 14). Questa Parola di Dio, che ama dimorare tra gli uomini, nella sua inesauribile ricchezza[6] è stata accolta nel mondo intero da popoli diversi, promuovendone le più nobili aspirazioni, tra cui il desiderio di Dio, la dignità della vita di ogni persona, l'uguaglianza tra gli uomini e il rispetto per le differenze nell'unica famiglia umana, il dialogo come strumento di partecipazione, l'anelito alla pace, l'accoglienza come espressione di fraternità e solidarietà, la tutela responsabile del creato.[7]

Non è pensabile, quindi, che una tale novità, la cui diffusione fino ai confini del mondo è ancora incompiuta, si affievolisca o, peggio, si dissol-

[3] *Ibid.*, n. 49: *AAS* 105 (2013), 1040.

[4] Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes* (7 dicembre 1965), n. 58: *AAS* 58 (1966), 1079.

[5] *Ibid.*, n. 44: *AAS* 58 (1966), 1065.

[6] Cfr Efrem il Siro, *Commenti sul Diatessaron* 1, 18-19: SC 121, 52-53.

[7] Cfr Francesco, Lettera enciclica *Laudato sì* (24 maggio 2015), n. 68: *AAS* 107 (2015), 847.

va.[8] Perché il cammino della Parola continui, occorre che nelle comunità cristiane si attui una decisa scelta missionaria, «*capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione*».[9]

II. La parrocchia nel contesto contemporaneo

6. Tale conversione missionaria, che porta naturalmente anche a una riforma delle strutture, riguarda in modo particolare la parrocchia, comunità convocata intorno alla Mensa della Parola e dell'Eucaristia.

La parrocchia possiede una lunga storia e ha avuto dagli inizi un ruolo fondamentale nella vita dei cristiani e nello sviluppo e nell'opera pastorale della Chiesa; già negli scritti di San Paolo se ne può intravvedere la prima intuizione. Alcuni testi paolini, infatti, mostrano la costituzione di piccole comunità come chiese domestiche, identificate dall'Apostolo semplicemente con il termine "casa" (cfr, ad esempio, *Rm* 16, 3-5; *1 Cor* 16, 19-20; *Fil* 4, 22). In queste "case" si può scorgere il nascere delle prime "parrocchie".

7. Sin dal suo sorgere, dunque, la parrocchia si pone come risposta a una esigenza pastorale precisa, portare il Vangelo vicino al Popolo attraverso l'annuncio della fede e la celebrazione dei sacramenti. La stessa etimologia del termine rende comprensibile il senso dell'istituzione: la parrocchia è una casa in mezzo alle case[10] e risponde alla logica dell'Incarnazione di Gesù Cristo, vivo e operante nella comunità umana. Essa, quindi, visivamente rappresentata dall'edificio di culto, è segno della presenza permanente del Signore Risorto in mezzo al suo Popolo.

8. La configurazione territoriale della parrocchia, tuttavia, è chiamata oggi a confrontarsi con una caratteristica peculiare del mondo contemporaneo, nel quale l'accresciuta mobilità e la cultura digitale hanno dilatato i confini dell'esistenza. Infatti, da una parte, la vita delle persone si identifica sempre meno con un contesto definito e immutabile, svolgendosi piuttosto in "un villaggio globale e plurale"; dall'altra, la cultura digitale ha modificato in

[8] Cfr Paolo VI, Lettera enciclica *Ecclesiam Suam* (6 agosto 1964): *AAS* 56 (1964), 639.

[9] *Evangelii gaudium*, n. 27: *AAS* 105 (2013), 1031.

[10] Cfr Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica post-sinodale *Christifideles laici* (30 dicembre 1988), n. 26: *AAS* 81 (1989), 438.

maniera irreversibile la comprensione dello spazio, nonché il linguaggio e i comportamenti delle persone, specialmente quelle delle giovani generazioni.

Inoltre, è facile ipotizzare che il costante sviluppo della tecnologia modificherà ulteriormente il modo di pensare e la comprensione che l'uomo avrà di sé e della vita sociale. La rapidità dei cambiamenti, l'avvicendarsi dei modelli culturali, la facilità degli spostamenti e la velocità della comunicazione stanno trasformando la percezione dello spazio e del tempo.

9. La parrocchia, come comunità viva di credenti, è inserita in tale contesto, nel quale il legame con il territorio tende a essere sempre meno percepito, i luoghi di appartenenza divengono molteplici e le relazioni interpersonali rischiano di dissolversi nel mondo virtuale senza impegno né responsabilità verso il proprio contesto relazionale.

10. Si avverte oggi che tali cambiamenti culturali e il mutato rapporto con il territorio stanno promuovendo nella Chiesa, grazie alla presenza dello Spirito Santo, un nuovo discernimento comunitario, «*che consiste nel vedere la realtà con gli occhi di Dio, nell'ottica dell'unità e della comunione*».[11] È dunque urgente coinvolgere l'intero Popolo di Dio nell'impegno di cogliere l'invito dello Spirito, per attuare processi di "ringiovanimento" del volto della Chiesa.

III. Il valore della parrocchia oggi

11. In virtù di tale discernimento, la parrocchia è chiamata a cogliere le istanze del tempo per adeguare il proprio servizio alle esigenze dei fedeli e dei mutamenti storici. Occorre un rinnovato dinamismo, che permetta di riscoprire la vocazione di ogni battezzato a essere discepolo di Gesù e missionario del Vangelo, alla luce dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e del Magistero successivo.

12. I Padri conciliari, infatti, scrivevano con lungimiranza: «*La cura delle anime deve essere animata da spirito missionario*».[12] In continuità con tale insegnamento, San Giovanni Paolo II precisava: «*La parrocchia va perfezionata e integrata in molte altre forme, ma essa rimane tuttora un organismo indispensabile di primaria importanza nelle strutture visibili della Chiesa*», per «*fare dell'evangelizzazione il perno di tutta l'azione pastorale, quale*

[11] Francesco, *Udienza Generale* (12 giugno 2019): *L'Osservatore Romano* 134 (13 giugno 2019), 1.

[12] Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa *Christus Dominus* (28 ottobre 1965), n. 30: *AAS* 58 (1966), 688.

esigenza prioritaria, preminente e privilegiata».[13] Benedetto XVI insegnava poi che «*la parrocchia è un faro che irradia la luce della fede e viene incontro così ai desideri più profondi e veri del cuore dell'uomo, dando significato e speranza alla vita delle persone e delle famiglie*».[14] Infine, Papa Francesco ricorda che «*attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell'evangelizzazione*».[15]

13. Per promuovere la centralità della presenza missionaria della comunità cristiana nel mondo,[16] è importante ripensare non solo a una nuova esperienza di parrocchia, ma anche, in essa, al ministero e alla missione dei sacerdoti, che, insieme con i fedeli laici, hanno il compito di essere "sale e luce del mondo" (cfr *Mt* 5, 13-14), "lampada sul candelabro" (cfr *Mc* 4, 21), mostrando il volto di una comunità evangelizzatrice, capace di un'adeguata lettura dei segni dei tempi, che genera una coerente testimonianza di vita evangelica.

14. A partire proprio da tale considerazione, in ascolto dello Spirito è necessario anche generare nuovi segni: non essendo più, come in passato, il luogo primario dell'aggregazione e della socialità, la parrocchia è chiamata a trovare altre modalità di vicinanza e di prossimità rispetto alle abituali attività. Tale compito non costituisce un peso da subire, ma una sfida da accogliere con entusiasmo.

15. I discepoli del Signore, seguendo il loro Maestro, alla scuola dei Santi e dei pastori, hanno imparato, talvolta attraverso esperienze sofferte, a saper aspettare i tempi e i modi di Dio, ad alimentare la certezza che Egli è sempre presente sino alla fine della storia, e che lo Spirito Santo – cuore che fa pulsare la vita della Chiesa – raduna i figli di Dio dispersi nel mondo. Per questo, la comunità cristiana non deve avere timore di avviare e accompagnare processi all'interno di un territorio in cui abitano culture diverse, nella fiduciosa certezza che per i discepoli di Cristo «*nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore*».[17]

[13] Giovanni Paolo II, *Discorso ai Partecipanti alla Plenaria della Congregazione per il Clero* (20 ottobre 1984), nn. 3 e 4: *Insegnamenti* VII/2 (1984), 984 e 985; cfr anche Id., Esortazione Apostolica *Catechesi tradendae* (16 ottobre 1979), n. 67: *AAS* 71 (1979), 1332.

[14] Benedetto XVI, *Omelia nella visita pastorale alla parrocchia romana Santa Maria dell'Evangelizzazione* (10 dicembre 2006): *Insegnamenti* II/2 (2006), 795.

[15] *Evangelii gaudium*, n. 28: *AAS* 105 (2013), 1032.

[16] Cfr *Gaudium et spes*, n. 4: *AAS* 58 (1966), 1027.

[17] *Ibid.*, n. 1: *AAS* 58 (1966), 1025-1026.

IV. La missione, criterio guida per il rinnovamento

16. Nelle trasformazioni in atto, nonostante il generoso impegno, la parrocchia talora non riesce a corrispondere adeguatamente alle tante aspettative dei fedeli, specialmente considerando le molteplici tipologie di comunità.[18] È vero che una caratteristica della parrocchia è il suo radicarsi là dove ognuno vive quotidianamente. Però, specialmente oggi, il territorio non è più solo uno spazio geografico delimitato, ma il contesto dove ognuno esprime la propria vita fatta di relazioni, di servizio reciproco e di tradizioni antiche. È in questo "territorio esistenziale" che si gioca tutta la sfida della Chiesa in mezzo alla comunità. Sembra superata quindi una pastorale che mantiene il campo d'azione esclusivamente all'interno dei limiti territoriali della parrocchia, quando spesso sono proprio i parrocchiani a non comprendere più questa modalità, che appare segnata dalla nostalgia del passato, più che ispirata dall'audacia per il futuro.[19] D'altra parte, è bene precisare che sul piano canonico il principio territoriale rimane pienamente vigente, quando richiesto dal diritto.[20]

17. Inoltre, la mera ripetizione di attività senza incidenza nella vita delle persone concrete, rimane uno sterile tentativo di sopravvivenza, spesso accolto dall'indifferenza generale. Se non vive del dinamismo spirituale proprio dell'evangelizzazione, la parrocchia corre il rischio di divenire autoreferenziale e di sclerotizzarsi, proponendo esperienze ormai prive di sapore evangelico e di mordente missionario, magari destinate solo a piccoli gruppi.

18. Il rinnovamento dell'evangelizzazione richiede nuove attenzioni e proposte pastorali diversificate, perché la Parola di Dio e la vita sacramentale possano raggiungere tutti, in maniera coerente con lo stato di vita di ciascuno. Infatti, l'appartenenza ecclesiale oggi prescinde sempre più dai luoghi di nascita e di crescita dei membri e si orienta piuttosto verso una comunità di adozione,[21] dove i fedeli fanno un'esperienza più ampia del

[18] Cfr *Evangelii gaudium*, nn. 72-73: *AAS* 105 (2013), 1050-1051.

[19] Cfr Sinodo dei Vescovi, XV Assemblea Generale ordinaria (3-28 ottobre 2018): "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale", Documento finale, n. 129: «*In tale contesto, una visione dell'azione parrocchiale delimitata dai soli confini territoriali e incapace di intercettare con proposte diversificate i fedeli, e in particolare i giovani, imprigionerebbe la parrocchia in un immobilismo inaccettabile e in una preoccupante ripetitività pastorale*»: *L'Osservatore Romano* 247 (29-30 ottobre 2018), 10.

[20] Cfr, ad esempio, C.I.C., cann. 102; 1015-1016; 1108, § 1.

[21] Cfr *Christifideles laici*, n. 25: *AAS* 81 (1989), 436-437.

Popolo di Dio, di fatto, di un corpo che si articola in tante membra, dove ognuna opera per il bene di tutto l'organismo (cfr *1 Cor* 12, 12-27).

19. Al di là dei luoghi e delle ragioni di appartenenza, la comunità parrocchiale è il contesto umano dove si attua l'opera evangelizzatrice della Chiesa, si celebrano i sacramenti e si vive la carità, in un dinamismo missionario che – oltre a essere elemento intrinseco dell'azione pastorale – diventa criterio di verifica della sua autenticità. Nell'ora presente, caratterizzata talvolta da situazioni di emarginazione e solitudine, la comunità parrocchiale è chiamata a essere segno vivo della vicinanza di Cristo attraverso una rete di relazioni fraterne, proiettate verso le nuove forme di povertà.

20. In ragione di quanto detto sin qui, occorre individuare prospettive che permettano di rinnovare le strutture parrocchiali "tradizionali" in chiave missionaria. È questo il cuore della desiderata conversione pastorale, che deve toccare l'annuncio della Parola di Dio, la vita sacramentale e la testimonianza della carità, ovvero gli ambiti essenziali nei quali la parrocchia cresce e si conforma al Mistero in cui crede.

21. Percorrendo gli Atti degli Apostoli, ci si rende conto del protagonismo della Parola di Dio, potenza interiore che opera la conversione dei cuori. Essa è il cibo che alimenta i discepoli del Signore e li fa testimoni del Vangelo nelle diverse condizioni di vita. La Scrittura contiene una forza profetica che la rende sempre viva. Occorre, quindi, che la parrocchia educhi alla lettura e alla meditazione della Parola di Dio attraverso proposte diversificate di annuncio,[22] assumendo forme comunicative limpide e comprensibili, che raccontino il Signore Gesù secondo la testimonianza sempre nuova del *kerigma*.[23]

22. La celebrazione del mistero eucaristico, poi, è «*fonte e apice di tutta la vita cristiana*»[24] e dunque momento sostanziale del costituirsi della comunità parrocchiale. In essa la Chiesa diventa consapevole del significato del suo stesso nome: convocazione del Popolo di Dio che loda, supplica, intercede e ringrazia. Celebrando l'Eucaristia, la comunità cristiana accoglie la presenza viva del Signore Crocifisso e Risorto, ricevendo l'annuncio di tutto il suo mistero di salvezza.

[22] Cfr *Evangelii gaudium*, n. 174: *AAS* 105 (2013), 1093.

[23] Cfr *ibid.*, n. 164-165: *AAS* 105 (2013), 1088-1089.

[24] Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione Dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium* (21 novembre 1964), n. 11: *AAS* 57 (1965), 15.

23. Da qui la Chiesa avverte la necessità di riscoprire l'Iniziazione Cristiana, che genera una vita nuova, perché inserita nel mistero della vita stessa di Dio. È un cammino infatti che non conosce interruzione, né è legato solo a celebrazioni o a eventi, perché non è determinato in primo luogo dal dovere di compiere un "rito di passaggio", ma unicamente dalla prospettiva della permanente sequela di Cristo. In questo contesto, può essere utile impostare itinerari mistagogici che tocchino realmente l'esistenza.[25] Anche la catechesi dovrà presentarsi come un continuo annuncio del Mistero di Cristo, al fine di far crescere nel cuore del battezzato la statura di Cristo (cfr *Ef* 4, 13), attraverso un incontro personale con il Signore della vita.

Come ha ricordato Papa Francesco, occorre «*richiamare l'attenzione su due falsificazioni della santità che potrebbero farci sbagliare strada: lo gnosticismo e il pelagianesimo. Sono due eresie sorte nei primi secoli cristiani, ma che continuano ad avere un'allarmante attualità*».[26] Nel caso dello gnosticismo, si tratta di una fede astratta, solo intellettuale, fatta di conoscenze che restano lontane dalla vita, mentre il pelagianesimo induce l'uomo a contare unicamente sulle proprie forze, ignorando l'azione dello Spirito.

24. Nell'intreccio misterioso tra l'agire di Dio e quello dell'uomo, la proclamazione del Vangelo avviene attraverso uomini e donne che rendono credibile ciò che annunciano mediante la vita, in una rete di relazioni interpersonali che generano fiducia e speranza. Nel periodo attuale, segnato spesso dall'indifferenza, dalla chiusura dell'individuo in se stesso e dal rifiuto dell'altro, la riscoperta della fraternità è fondamentale, dal momento che l'evangelizzazione è strettamente legata alla qualità delle relazioni umane.[27] Così, la comunità cristiana fa propria la parola di Gesù che sprona a «*pren-*

[25] Cfr *Evangelii gaudium*, n. 166-167: *AAS* 105 (2013), 1089-1090.

[26] Francesco, Esortazione Apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo *Gaudete et exsultate* (19 marzo 2018), n. 35: *AAS* 110 (2018), 1120. A proposito dello *gnosticismo* e del *pelagianesimo*, conviene ascoltare ancora le parole di Papa Francesco: «*Questa mondanità può alimentarsi specialmente in due modi profondamente connessi tra loro. Uno è il fascino dello gnosticismo, una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell'immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti. L'altro è il neopelagianesimo autoreferenziale e prometeico di coloro che in definitiva fanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sentono superiori agli altri perché osservano determinate norme o perché sono irremovibilmente fedeli ad un certo stile cattolico proprio del passato*»: *Evangelii gaudium*, n. 94: *AAS* 105 (2013), 1059-1060; cfr anche Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera *Placuit Deo* (22 febbraio 2018): *AAS* 110 (2018), 429.

[27] Cfr *Lettera a Diogneto* V, 1-10: *Patres Apostolici*, ed. F.X. Funk, vol. 1, Tubingae 1901, 398.

dere il largo» (*Lc* 5, 4), nella fiducia che l'invito del Maestro a gettare le reti garantisce da sé la certezza di una "pesca abbondante".[28]

25. La "cultura dell'incontro" è il contesto che promuove il dialogo, la solidarietà e l'apertura verso tutti, facendo emergere la centralità della persona. È necessario, pertanto, che la parrocchia sia "luogo" che favorisce lo stare insieme e la crescita di relazioni personali durevoli, che consentano a ciascuno di percepire il senso di appartenenza e dell'essere ben voluto.

26. La comunità parrocchiale è chiamata a sviluppare una vera e propria "arte della vicinanza". Se essa mette radici profonde, la parrocchia diventa realmente il luogo dove viene superata la solitudine, che intacca la vita di tante persone, nonché un «*santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio missionario*».[29]

V. "Comunità di comunità": la parrocchia inclusiva, evangelizzatrice e attenta ai poveri

27. Il soggetto dell'azione missionaria ed evangelizzatrice della Chiesa è sempre il Popolo di Dio nel suo insieme. Infatti, il Codice di Diritto Canonico mette in evidenza che la parrocchia non si identifica con un edificio o un insieme di strutture, bensì con una precisa comunità di fedeli, nella quale il parroco è il pastore proprio.[30] In proposito Papa Francesco ha ricordato che «*la parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell'ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell'annuncio, della carità generosa, dell'adorazione e della celebrazione*», e ha affermato che essa «*è comunità di comunità*».[31]

28. Le diverse componenti in cui la parrocchia si articola sono chiamate alla comunione e all'unità. Nella misura in cui ognuno recepisce la propria complementarità, ponendola a servizio della comunità, allora, da una parte si può vedere realizzato a pieno il ministero del parroco e dei presbiteri che collaborano come pastori, dall'altra emerge la peculiarità dei vari carismi dei diaconi, dei consacrati e dei laici, perché ognuno si adoperi per la costruzione dell'unico corpo (cfr *1 Cor* 12, 12).

[28] Cfr Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica *Novo millennio ineunte* (6 gennaio 2001), n. 1: *AAS* 93 (2001), 266.

[29] *Evangelii gaudium*, n. 28: *AAS* 105 (2013), 1032.

[30] Cfr C.I.C., cann. 515; 518; 519.

[31] *Evangelii gaudium*, n. 28: *AAS* 105 (2013), 1031-1032.

29. La parrocchia, pertanto, è una comunità convocata dallo Spirito Santo per annunciare la Parola di Dio e far rinascere al fonte battesimale nuovi figli; radunata dal suo pastore, celebra il memoriale della passione, morte e risurrezione del Signore, e testimonia la fede nella carità, vivendo in permanente stato di missione, perché a nessuno venga a mancare il messaggio salvifico, che dona la vita.

In proposito, Papa Francesco si è così espresso: «*La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l'unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà a essere "la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie". Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi.* [...] *Però dobbiamo riconoscere che l'appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamente verso la missione*».[32]

30. Non può essere estraneo alla parrocchia lo "stile spirituale ed ecclesiale dei santuari" – veri e propri "avamposti missionari" – connotato dall'accoglienza, dalla vita di preghiera e dal silenzio che ristora lo spirito, nonché dalla celebrazione del sacramento della riconciliazione e dall'attenzione per i poveri. I pellegrinaggi che le comunità parrocchiali compiono ai vari santuari sono strumenti preziosi per crescere nella comunione fraterna e, al ritorno a casa, far diventare i propri luoghi di vita quotidiana maggiormente aperti e ospitali.[33]

31. In tale prospettiva, si ha l'idea che il santuario possa racchiudere quell'insieme di caratteristiche e di servizi che, analogamente, anche una parrocchia deve avere, rappresentando per molti fedeli la meta desiderata della propria ricerca interiore e il luogo dove ci si incontra con il volto di Cristo misericordioso e con una Chiesa accogliente.

Nei santuari essi possono riscoprire "l'unzione dal Santo" (*1 Gv* 2,20), cioè la propria consacrazione battesimale. Da questi luoghi si impara a ce-

[32] *Ibid.*

[33] Cfr Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale *Christus vivit* (25 marzo 2019), n. 238, Città del Vaticano 2019.

lebrare con fervore nella liturgia il mistero della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, la bellezza della missione evangelizzatrice di ogni battezzato, la chiamata a tradurre la carità nei luoghi in cui si vive.[34]

32. "Santuario" aperto verso tutti, la parrocchia, chiamata anche a raggiungere ciascuno, senza eccezione, ricorda che i poveri e gli esclusi devono sempre avere nel cuore della Chiesa un posto privilegiato. Come ha affermato Benedetto XVI: «*I poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo*».[35] A sua volta Papa Francesco ha scritto che «*La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro*».[36]

33. Molto spesso la comunità parrocchiale è il primo luogo di incontro umano e personale dei poveri con il volto della Chiesa. In particolare, saranno i sacerdoti, i diaconi e i consacrati a muoversi a compassione per la "carne ferita"[37] dei fratelli, a visitarli nella malattia, a sostenere persone e famiglie senza lavoro, ad aprire la porta a quanti sono nel bisogno. Con lo sguardo rivolto agli ultimi, la comunità parrocchiale evangelizza e si lascia evangelizzare dai poveri, ritrovando in questo modo l'impegno sociale dell'annuncio in tutti i suoi differenti ambiti,[38] senza scordare la "suprema regola" della carità in base alla quale saremo giudicati.[39]

VI. Dalla conversione delle persone a quella delle strutture

34. In tale processo di rinnovamento e di ristrutturazione, la parrocchia deve evitare il rischio di cadere in una eccessiva e burocratica organizzazione di eventi e in un'offerta di servizi, che non esprimono la dinamica dell'evangelizzazione, bensì il criterio dell'autopreservazione.[40]

[34] Cfr Id., Bolla *Misericordiae vultus* (11 aprile 2015), n. 3: *AAS* 107 (2015), 400-401.

[35] Benedetto XVI, *Discorso ai Vescovi del Brasile* (11 maggio 2007), n. 3: *Insegnamenti* III/1 (2007), 826.

[36] *Evangelii gaudium*, n. 198: *AAS* 105 (2013), 1103.

[37] Cfr Francesco, *Meditazione quotidiana a S. Marta* (30 Ottobre 2017).

[38] Cfr *Evangelii gaudium*, nn. 186-216: *AAS* 105 (2013), 1098-1109.

[39] Cfr *Gaudete et exsultate,* nn. 95-99: *AAS* 110 (2018), 1137-1138.

[40] Cfr *Evangelii gaudium*, n. 27: *AAS* 105 (2013), 1031; *ibid.*, n. 189: *AAS* 105 (2013), 1099: «*Un cambiamento nelle strutture che non generi nuove convinzioni e atteggiamenti farà sì che quelle stesse strutture presto o tardi diventino corrotte, pesanti e inefficaci*».

Citando San Paolo VI, Papa Francesco, con la sua abituale *parresia*, ha fatto presente che «*la Chiesa deve approfondire la coscienza di se stessa, meditare sul mistero che le è proprio*. (...) *Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le buone strutture servono quando c'è una vita che le anima, le sostiene e le giudica. Senza vita nuova e autentico spirito evangelico, senza 'fedeltà della Chiesa alla propria vocazione', qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco tempo*».[41]

35. La conversione delle strutture, che la parrocchia deve proporsi, richiede "a monte" un cambiamento di mentalità e un rinnovamento interiore, soprattutto di quanti sono chiamati alla responsabilità della guida pastorale. Per essere fedeli al mandato di Cristo, i pastori, e in modo particolare i parroci, «*principali collaboratori del Vescovo*»,[42] devono avvertire con urgenza la necessità di una riforma missionaria della pastorale.

36. Tenendo presente quanto la comunità cristiana sia legata alla propria storia e ai propri affetti, ogni pastore non deve dimenticare che la fede del Popolo di Dio si rapporta alla memoria familiare e a quella comunitaria. Molto spesso, il luogo sacro evoca momenti di vita significativi delle generazioni passate, volti ed eventi che hanno segnato itinerari personali e familiari. Onde evitare traumi e ferite, è importante che i processi di ristrutturazione delle comunità parrocchiali e, talvolta, diocesane siano portati a compimento con flessibilità e gradualità.

Papa Francesco ha sottolineato in riferimento alla riforma della Curia Romana, che la gradualità «*è il frutto dell'indispensabile discernimento che implica processo storico, scansione di tempi e di tappe, verifica, correzioni, sperimentazione, approvazioni "ad experimentum". Dunque, in questi casi non si tratta di indecisione ma della flessibilità necessaria per poter raggiungere una vera riforma*».[43] Si tratta di fare attenzione a non "forzare i tempi", volendo condurre a termine le riforme troppo frettolosamente e con criteri generici, che obbediscono a logiche elaborate "a tavolino", dimenticando le persone concrete che abitano il territorio. Infatti, ogni progetto va situato nella vita reale di una comunità e innestato in essa senza traumi, con una

[41] *Ibid.*, n. 26: *AAS* 105 (2013), 1030-1031.
[42] *Christus Dominus*, n. 30: *AAS* 58 (1966), 688.
[43] Francesco, *Presentazione degli Auguri Natalizi alla Curia Romana* (22 dicembre 2016): *AAS* 109 (2017), 44.

necessaria fase di consultazione previa e una di progressiva attuazione, e di verifica.

37. Tale rinnovamento, naturalmente, non riguarda unicamente il parroco, né può essere imposto dall'alto escludendo il Popolo di Dio. La conversione pastorale delle strutture implica la consapevolezza che «*il Santo Popolo fedele di Dio è unto con la grazia dello Spirito Santo; per tanto, all'ora di riflettere, pensare, valutare, discernere dobbiamo essere molto attenti a questa unzione. Ogni volta che, come Chiesa, come pastori, come consacrati abbiamo dimenticato questa certezza sbagliamo la strada. Ogni volta che vogliamo soppiantare, far tacere, annientare, ignorare o ridurre a piccole élite il Popolo di Dio nella sua totalità e nelle sue differenze, costruiamo comunità, piani pastorali, accentuazioni teologiche, spiritualità e strutture senza radici, senza storia, senza volto, senza memoria, senza corpo, di fatto, senza vita. Nel momento in cui ci sradichiamo dalla vita del Popolo di Dio, precipitiamo nella desolazione e pervertiamo la natura della Chiesa*».[44]

In tal senso, il clero non opera da solo la trasformazione sollecitata dallo Spirito Santo, ma è coinvolto nella conversione che riguarda tutte le componenti del Popolo di Dio.[45] Perciò, occorre «*cercare con consapevolezza e lucidità spazi di comunione e di partecipazione, perché l'Unzione dell'intero Popolo di Dio trovi le sue mediazioni concrete per manifestarsi*».[46]

38. Di conseguenza, è evidente quanto sia opportuno il superamento tanto di una concezione autoreferenziale della parrocchia, quanto di una "clericalizzazione della pastorale". Prendere sul serio il fatto che il Popolo di Dio «*ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio*»,[47] spinge a promuovere pratiche e modelli tramite i quali ogni battezzato, in virtù del dono dello Spirito Santo e dei carismi ricevuti, si rende protagonista attivo dell'evangelizzazione, nello stile e nelle modalità di una comunione organica, sia con le altre comunità parrocchiali che con la pastorale d'insieme della diocesi. Infatti, è la comunità intera il soggetto responsabile della missione,

[44] Id., *Carta al Pueblo de Diós que peregrina en Chile* (31 maggio 2018): www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180531_lettera-popolodidiocile.html

[45] Cfr *ibid.*

[46] *Ibid.*

[47] *Lumen gentium*, n. 9: *AAS* 57 (1965), 13.

dal momento che la Chiesa non si identifica con la sola gerarchia, ma si costituisce come Popolo di Dio.

39. Sarà compito dei pastori mantenere viva tale dinamica, perché ogni battezzato si scopra protagonista attivo dell'evangelizzazione. La comunità presbiterale, sempre in cammino di formazione permanente,[48] dovrà esercitare con sapienza l'arte del discernimento che permette alla vita parrocchiale di crescere e di maturare, nel riconoscimento delle diverse vocazioni e ministeri. Il presbitero, quindi, come membro e servitore del Popolo di Dio che gli è stato affidato, non può sostituirsi a esso. La comunità parrocchiale è abilitata a proporre forme di ministerialità, di annuncio della fede e di testimonianza della carità.

40. La centralità dello Spirito Santo – dono gratuito del Padre e del Figlio alla Chiesa – porta a vivere profondamente la dimensione della gratuità, secondo l'insegnamento di Gesù: «*Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date*» (*Mt* 10, 8). Egli ha insegnato ai discepoli un atteggiamento di servizio generoso, a essere ciascuno un dono per gli altri (cfr *Gv* 13, 14-15), con una attenzione preferenziale verso i poveri. Da qui deriva, tra l'altro, l'esigenza di non "mercanteggiare" la vita sacramentale e di non dare l'impressione che la celebrazione dei sacramenti – soprattutto la Santissima Eucaristia – e le altre azioni ministeriali possano essere soggette a tariffari.

Il pastore, che serve il gregge con generosa gratuità, è tenuto, d'altra parte, a formare i fedeli, affinché ogni membro della comunità si senta responsabilmente e direttamente coinvolto nel sovvenire ai bisogni della Chiesa, attraverso le diverse forme di aiuto e di solidarietà, di cui la parrocchia necessita per svolgere, con libertà ed efficacia, il proprio servizio pastorale.

41. La missione a cui è chiamata la parrocchia, in quanto centro propulsore dell'evangelizzazione, riguarda dunque tutto il Popolo di Dio nelle sue diverse componenti: presbiteri, diaconi, consacrati e fedeli laici, ciascuno secondo il proprio carisma e secondo le responsabilità che gli corrispondono.

VII. La Parrocchia e le altre ripartizioni interne alla diocesi

42. La conversione pastorale della comunità parrocchiale in senso missionario, quindi, prende forma e si esprime in un processo graduale di

[48] Cfr Congregazione per il Clero, *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* (8 dicembre 2016), nn. 80-88, Città del Vaticano 2016, pp. 37-42.

rinnovamento delle strutture e, di conseguenza, in modalità diversificate di affidamento della cura pastorale e di partecipazione all'esercizio di essa, che coinvolgono tutte le componenti del Popolo di Dio.

43. Nel linguaggio corrente, mutuato dai documenti del Magistero, in relazione alla ripartizione interna del territorio diocesano,[49] da alcuni decenni si sono aggiunte alla parrocchia e ai vicariati foranei, già previsti dal vigente Codice di Diritto Canonico,[50] espressioni quali "unità pastorale" e "zona pastorale". Tali denominazioni definiscono di fatto forme di organizzazione pastorale della diocesi, che esprimono un nuovo rapporto tra i fedeli e il territorio.

44. In tema di "unità" o "zone pastorali", nessuno ovviamente pensi che la soluzione delle molteplici problematiche dell'ora presente si dia attraverso una semplice nuova denominazione per realtà già esistenti. Al cuore di tale processo di rinnovamento, evitando di subire il cambiamento e impegnandosi piuttosto a promuoverlo e a orientarlo, si trova invece l'esigenza di individuare strutture attraverso cui ravvivare in tutte le componenti della comunità cristiana la comune vocazione all'evangelizzazione, in vista di una più efficace cura pastorale del Popolo di Dio, in cui il "fattore chiave" non può che essere la prossimità.

45. In tale prospettiva, la normativa canonica mette in evidenza la necessità di individuare all'interno di ogni diocesi parti territoriali distinte,[51] con la possibilità che esse siano successivamente raggruppate in realtà intermedie tra la diocesi stessa e la singola parrocchia. In conseguenza di ciò, quindi, tenuto conto delle dimensioni della diocesi e della sua concreta realtà pastorale, si possono individuare varie tipologie di raggruppamenti di parrocchie.[52]

Al cuore degli stessi vive e opera la dimensione comunionale della Chiesa, con una particolare attenzione al territorio concreto, per cui nella loro erezione si deve tenere conto il più possibile dell'omogeneità della popolazione e delle sue consuetudini, nonché delle caratteristiche comuni del territorio, per facilitare la relazione di vicinanza tra i parroci e gli altri operatori pastorali.[53]

[49] Cfr C.I.C., can. 374, § 1.

[50] Cfr *ibid.*, can. 374, § 2; cfr CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum successores* (22 febbraio 2004), n. 217: *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 2110.

[51] Cfr C.I.C., can. 374, § 1.

[52] Cfr *ibid.*, can. 374, § 2.

[53] Cfr *Apostolorum successores*, n. 218: *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 2114.

VII.a. Come procedere all'erezione di un raggruppamento di parrocchie

46. Innanzitutto, prima di procedere all'erezione di un raggruppamento di parrocchie, il Vescovo deve necessariamente consultare in merito il Consiglio presbiterale,[54] nel rispetto della normativa canonica e in nome della doverosa corresponsabilità ecclesiale, condivisa a diverso titolo tra il Vescovo e i membri di tale Consiglio.

47. Innanzitutto, i raggruppamenti di più parrocchie possono avvenire in semplice forma *federativa*, in modo che le parrocchie associate rimangano distinte nella loro identità.

Conformemente all'ordinamento canonico, comunque, nello stabilire ogni genere di raggruppamenti di parrocchie vicine, inoltre, va da sé che debbano essere rispettati gli elementi essenziali stabiliti dal diritto universale per la persona giuridica della parrocchia, i quali non sono dispensabili dal Vescovo.[55] Egli dovrà quindi emettere per ogni parrocchia che intenda eventualmente sopprimere un decreto specifico, corredato dalle motivazioni pertinenti.[56]

48. Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, il raggruppamento, nonché l'erezione o soppressione di parrocchie, va realizzato dal Vescovo diocesano nel rispetto della normativa prevista dal Diritto Canonico, cioè mediante *incorporazione*, per cui una parrocchia confluisce in un'altra, venendo da essa assorbita, e perdendo la sua originaria individualità e personalità giuridica; oppure, ancora, mediante vera e propria *fusione*, che dà vita a una nuova e unica parrocchia, con la conseguente estinzione delle parrocchie preesistenti e della loro personalità giuridica; o, infine, mediante *divisione* di una comunità parrocchiale in più parrocchie autonome, che vengono create *ex novo*.[57]

Inoltre, la soppressione di parrocchie per unione estintiva è legittima per cause direttamente riguardanti una determinata parrocchia. Non sono invece motivi adeguati, ad esempio, la sola scarsità del clero diocesano, la situazione finanziaria generale della diocesi, o altre condizioni della comunità presumibilmente reversibili a breve scadenza (ad esempio, la consistenza

[54] Cfr C.I.C., can. 515, § 2.
[55] Cfr *ibid.*, can. 86.
[56] Cfr *ibid.*, can. 120, § 1.
[57] Cfr *ibid.*, cann. 121-122; *Apostolorum successores*, n. 214: *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 2099.

numerica, la non autosufficienza economica, la modifica dell'assetto urbanistico del territorio). Come condizione di legittimità di questo genere di provvedimenti occorre che i motivi a cui ci si riferisce siano direttamente e organicamente connessi con la comunità parrocchiale interessata e non con considerazioni generali, teoriche e "di principio".

49. A proposito dell'erezione e della soppressione di parrocchie, giova ricordare che ogni decisione deve essere adottata mediante formale decreto, redatto in forma scritta.[58] Di conseguenza, è da considerare non conforme alla normativa canonica emanare un unico provvedimento, volto a produrre una riorganizzazione di carattere generale riguardante l'intera diocesi, una parte di essa o un insieme di parrocchie, attuata tramite un unico atto normativo, decreto generale o legge particolare.

50. In modo particolare, nei casi di soppressione di parrocchie, il decreto deve indicare chiaramente, con riferimento alla situazione concreta, quali siano le ragioni che hanno indotto il Vescovo ad adottare la decisione. Esse dunque dovranno essere indicate specificamente, non potendo bastare una generica allusione al "bene delle anime".

Nell'atto con cui si sopprime una parrocchia, infine, il Vescovo dovrà provvedere anche alla devoluzione dei suoi beni nel rispetto delle relative norme canoniche;[59] a meno che non vi siano gravi ragioni contrarie, sentito il Consiglio Presbiterale,[60] occorrerà garantire che la chiesa della parrocchia soppressa continui a essere aperta per i fedeli.

51. Collegata al tema del raggruppamento di parrocchie e della eventuale soppressione di esse, è la necessità che a volte si verifica di ridurre una chiesa a uso profano non indecoroso,[61] decisione che compete al Vescovo diocesano, dopo aver obbligatoriamente consultato il Consiglio Presbiterale.[62]

Ordinariamente, anche in questo caso, non sono cause legittime per decretare tale riduzione la diminuzione del clero diocesano, il decremento demografico e la grave crisi finanziaria della diocesi. Al contrario, se l'edificio si trova in condizioni tali da non poter in alcun modo essere utilizzato

[58] Cfr C.I.C., can. 51.
[59] Cfr *ibid.*, cann. 120-123.
[60] Cfr *ibid.*, cann. 500, § 2 e 1222, § 2.
[61] Cfr Pontificio Consiglio della Cultura, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida* (17 dicembre 2018): http://www.cultura.va/content/cultura/it/pub/documenti/decommissioning.html.
[62] Cfr C.I.C., can. 1222, § 2.

per il culto divino e non ci sia possibilità di ripararlo, si potrà procedere a norma del diritto a ridurlo a uso profano non indecoroso.

VII.b. Vicariato foraneo

52. Innanzitutto, occorre ricordare che, «*per favorire la cura pastorale mediante un'azione comune, il Vescovo diocesano può riunire più parrocchie vicine in peculiari raggruppamenti, quali sono i vicariati foranei*»;[63] essi assumono nei vari luoghi denominazioni quali quelle di "decanati" o "arcipreture", o anche di "zone pastorali" o "prefetture".[64]

53. Il vicario foraneo non deve necessariamente essere un parroco di una parrocchia determinata[65] e, perché si realizzi la finalità per cui il vicariato è eretto, tra le sue responsabilità, primaria è quella di «*promuovere e coordinare l'attività pastorale comune nell'ambito del Vicariato*»,[66] in modo che non rimanga un'istituzione puramente formale. Inoltre, il vicario foraneo «*è tenuto all'obbligo di visitare le parrocchie del suo distretto secondo quanto avrà determinato il Vescovo diocesano*».[67] Perché possa adempiere meglio la sua funzione e per favorire ancora di più l'attività comune tra le parrocchie, il Vescovo diocesano potrà conferire al vicario foraneo altre facoltà ritenute opportune in base al contesto concreto.

VII.c. Unità pastorale

54. Ispirandosi a finalità analoghe, quando le circostanze lo richiedono, in ragione dell'estensione territoriale del vicariato foraneo o del gran numero di fedeli, e sia perciò necessario favorire meglio la collaborazione organica tra parrocchie limitrofe, udito il Consiglio presbiterale,[68] il Vescovo può anche decretare il raggruppamento stabile e istituzionale di varie parrocchie all'interno del vicariato foraneo,[69] tenendo conto di alcuni criteri concreti.

55. Innanzitutto, è opportuno che i raggruppamenti (denominati "unità pastorali"[70]) siano delimitati in modo quanto più possibile omogeneo, an-

[63] *Ibid.*, can. 374, § 2.
[64] Cfr *Apostolorum successores,* n. 217: *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 2110.
[65] Cfr C.I.C., can. 554, § 1.
[66] *Ibid.*, can. 555, § 1, 1°.
[67] *Ibid.*, can. 555, § 4.
[68] Cfr *ibid.*, can. 500, § 2.
[69] Cfr Pontificio Consiglio della Pastorale dei Migranti e degli Itineranti, *Erga migrantes charitas Christi* (3 maggio 2004), n. 95: *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 2548.
[70] Cfr *Apostolorum successores,* n. 215, b): *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 2104.

che dal punto di vista sociologico, perché possa essere realizzata una vera pastorale d'insieme o integrata,[71] in prospettiva missionaria.

56. Inoltre, ogni parrocchia di tale raggruppamento deve essere affidata a un parroco o anche a un gruppo di sacerdoti *in solidum*, che si prenda cura di tutte le comunità parrocchiali.[72] In alternativa, ove stimato conveniente dal Vescovo, il raggruppamento potrà anche essere composto da più parrocchie, affidate allo stesso parroco.[73]

57. In ogni caso, anche in considerazione dell'attenzione dovuta ai sacerdoti, che hanno svolto spesso il ministero con merito e con il riconoscimento delle comunità, nonché per il bene dei fedeli stessi, legati da vincoli di affetto e gratitudine ai loro pastori, si richiede che, al momento di costituire un determinato raggruppamento, il Vescovo diocesano non stabilisca con lo stesso decreto che, in più parrocchie unite e affidate a un solo parroco,[74] altri eventuali parroci presenti, ancora in carica,[75] vengano trasferiti automaticamente all'ufficio di vicari parrocchiali, o rimossi di fatto dal loro incarico.

58. In questi casi, a meno che non si tratti di un affidamento *in solidum*, compete al Vescovo diocesano, caso per caso, stabilire le funzioni del sacerdote moderatore di tali raggruppamenti di parrocchie, unitamente ai suoi rapporti con il vicario della forania,[76] all'interno della quale è costituita l'unità pastorale.

59. Una volta creato secondo il diritto il raggruppamento di parrocchie – vicariato foraneo o "unità pastorale" – il Vescovo determinerà, secondo l'opportunità, se in esso le parrocchie debbano essere ciascuna dotata del Consiglio Pastorale Parrocchiale,[77] oppure se sia meglio che tale compito sia affidato a un Consiglio pastorale unitario per tutte le comunità interessate. In ogni caso, le singole parrocchie integranti il raggruppamento, poiché conservano personalità e capacità giuridica, devono mantenere il proprio Consiglio per gli Affari Economici.[78]

[71] Cfr *ibid.*
[72] Cfr C.I.C., can. 517, § 1.
[73] Cfr *ibid.*, can. 526, § 1.
[74] Cfr i*bid.*
[75] Cfr *ibid.*, can. 522.
[76] Cfr *ibid.,* cann. 553-555.
[77] Cfr *ibid.*, can. 536.
[78] Cfr *ibid.*, can. 537.

60. Al fine di valorizzare un'azione evangelizzatrice d'insieme e una cura pastorale più efficace, è opportuno che si costituiscano servizi pastorali comuni per determinati ambiti (ad esempio, catechesi, carità, pastorale giovanile o familiare) per le parrocchie del raggruppamento, con la partecipazione di tutte le componenti del Popolo di Dio, chierici, consacrati e fedeli laici.

VII.d. Zona pastorale

61. Se più "unità pastorali" possono costituire un vicariato foraneo, allo stesso modo, soprattutto nelle diocesi territorialmente più estese, diversi vicariati foranei, sentito il Consiglio presbiterale,[79] possono essere riuniti dal Vescovo in "distretti" o "zone pastorali",[80] sotto la guida di un vicario episcopale[81] avente potestà esecutiva ordinaria per l'amministrazione pastorale della zona a nome del Vescovo diocesano, sotto la sua autorità e in comunione con lui, oltre alle speciali facoltà che questi voglia attribuirgli caso per caso.

VIII. Forme ordinarie e straordinarie di affidamento della cura pastorale della comunità parrocchiale

62. In primo luogo, il parroco e gli altri presbiteri, in comunione con il Vescovo, sono un riferimento fondamentale per la comunità parrocchiale, per il compito di pastori che a loro corrisponde.[82] Il parroco e il presbiterio, coltivando la vita comune e la fraternità sacerdotale, celebrano la vita sacramentale per la comunità e insieme a essa, e sono chiamati a organizzare la parrocchia in modo tale da essere segno efficace di comunione.[83]

63. In relazione alla presenza e alla missione dei presbiteri nella comunità parrocchiale, merita una particolare menzione la vita comune;[84] essa

[79] Cfr *ibid.*, can. 500, § 2.

[80] Cfr *Apostolorum successores,* n. 219: *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 2117; è conveniente riservare il nome di "zona pastorale" solo per questo genere di raggruppamento, al fine di non ingenerare confusione.

[81] Cfr C.I.C., cann. 134, § 1 e 476.

[82] Va tenuto presente che: a) quanto è riferito al "Vescovo diocesano" vale anche per gli altri a lui equiparati dal Diritto; b) quanto si riferisce alla parrocchia e al parroco vale anche per la quasi-parrocchia e per il quasi-parroco; c) quanto concerne i fedeli laici, si applica anche ai membri non chierici di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica, a meno che vi sia espresso riferimento alla specificità laicale; d) il termine "Moderatore" assume significati diversi in base al contesto in cui è utilizzato nella presente Istruzione nel rispetto delle norme codiciali.

[83] Cfr *Lumen gentium*, n. 26: *AAS* 57 (1965), 31-32.

[84] Cfr *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, nn. 83; 88.e, pp. 37; 39.

è raccomandata dal can. 280, anche se non si configura come un obbligo per il clero secolare. Al riguardo, va ricordato il fondamentale valore dello spirito di comunione, della preghiera e dell'azione pastorale comune da parte dei chierici,[85] in vista di una effettiva testimonianza di fraternità sacramentale[86] e di una più efficace azione evangelizzatrice.

64. Quando il presbiterio sperimenta la vita comunitaria, allora l'identità sacerdotale si rafforza, le preoccupazioni materiali diminuiscono e la tentazione dell'individualismo cede il passo alla profondità della relazione personale. La preghiera comune, la riflessione condivisa e lo studio, che non devono mai mancare nella vita sacerdotale, possono essere di grande sostegno nella formazione di una spiritualità presbiterale incarnata nel quotidiano.

In ogni caso, sarà conveniente che, secondo il suo discernimento e nel limite del possibile, il Vescovo tenga conto dell'affinità umana e spirituale tra i sacerdoti, ai quali intende affidare una parrocchia o un raggruppamento di parrocchie, invitandoli a una generosa disponibilità per la nuova missione pastorale e a qualche forma di condivisione di vita con i confratelli.[87]

65. In alcuni casi, soprattutto dove non esiste tradizione, o consuetudine di casa canonica, o quando essa non è per qualche ragione disponibile come abitazione del sacerdote, può accadere che egli ritorni a vivere presso la famiglia di origine, primo luogo di formazione umana e di scoperta vocazionale.[88]

Tale sistemazione, per un verso si rivela un apporto positivo per la vita quotidiana del prete, nel senso di garantirgli un ambiente domestico sereno e stabile, soprattutto quando siano ancora presenti i genitori. D'altra parte, si dovrà evitare che tali relazioni familiari siano vissute dal sacerdote con dipendenza interiore e minore disponibilità per un ministero a tempo pieno, o come alternativa escludente – piuttosto che come complemento – al rapporto con la famiglia presbiterale e la comunità dei fedeli laici.

[85] Cfr C.I.C., can. 275, § 1.

[86] Cfr Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita sacerdotale *Presbyterorum ordinis* (7 dicembre 1965), n. 8: *AAS* 58 (1966), 1003.

[87] Cfr *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, n. 88, pp. 39-40.

[88] Cfr Francesco, Discorso ai partecipanti del Convegno promosso dalla Congregazione per il Clero, in occasione del 50° anniversario dei Decreti Conciliari "*Optatam totius*" e "*Presbyterorum ordinis*" (20 novembre 2015): *AAS* 107 (2015), 1295.

VIII.a. Parroco

66. L'ufficio di parroco comporta la piena cura delle anime[89] e, di conseguenza, perché un fedele sia validamente nominato parroco, occorre che abbia ricevuto l'Ordine del presbiterato,[90] esclusa ogni possibilità di conferire a chi ne fosse privo tale ufficio o le relative funzioni, anche nei casi di carenza di sacerdoti. Proprio per il rapporto di conoscenza e vicinanza che si richiede tra un pastore e la comunità, l'ufficio di parroco non può essere affidato a una persona giuridica.[91] In modo particolare – a parte quanto previsto dal can. 517, §§ 1-2 – l'ufficio di parroco non può essere affidato a un gruppo di persone, composto da chierici e laici. Di conseguenza, sono da evitare denominazioni come, "*team guida*", "*équipe guida*", o altre simili, che sembrino esprimere un governo collegiale della parrocchia.

67. In conseguenza del suo essere il «*pastore proprio della parrocchia affidatagli*»,[92] al parroco spetta *ipso iure* la rappresentanza giuridica della parrocchia.[93] Egli è l'amministratore responsabile dei beni parrocchiali, che sono "beni ecclesiastici" e sono pertanto sottoposti alle relative norme canoniche.[94]

68. Come afferma il Concilio Ecumenico Vaticano II, «*i parroci nella loro parrocchia devono poter godere di quella stabilità nell'ufficio che il bene delle anime esige*».[95] Come principio generale, si richiede quindi che il parroco sia «*nominato a tempo indeterminato*».[96]

Il Vescovo diocesano, tuttavia, può nominare parroci a tempo determinato, se così è stato stabilito per decreto dalla Conferenza Episcopale. In ragione della necessità che il parroco possa stabilire un effettivo ed efficace legame con la comunità affidatagli, è conveniente che le Conferenze Episcopali non stabiliscano un tempo troppo breve, inferiore ai 5 anni, per la nomina a tempo determinato.

69. In ogni caso, i parroci, anche se nominati a "tempo indeterminato", o prima della scadenza del "tempo determinato", devono essere disponi-

[89] Cfr C.I.C., can. 150.
[90] Cfr *ibid.*, can. 521, § 1.
[91] Cfr *ibid.*, can. 520, § 1.
[92] *Ibid.*, can. 519.
[93] Cfr *ibid.*, can. 532.
[94] Cfr *ibid.*, can. 1257, § 1.
[95] *Christus Dominus*, n. 31: *AAS* 58 (1965), 689.
[96] C.I.C., can. 522.

bili per essere eventualmente trasferiti a un'altra parrocchia o a un altro ufficio, «*se il bene delle anime oppure la necessità o l'utilità della Chiesa lo richiedono*».[97] Giova infatti ricordare che il parroco è al servizio della parrocchia, e non il contrario.

70. Ordinariamente, ove possibile, è bene che il parroco abbia la cura pastorale di una sola parrocchia, ma «*tuttavia per la scarsità di sacerdoti o per altre circostanze, può essere affidata al medesimo parroco la cura di più parrocchie vicine*».[98] Ad esempio, tra le "altre circostanze" possono essere annoverate l'esiguità del territorio o della popolazione, nonché la contiguità tra le parrocchie interessate. Il Vescovo diocesano valuti attentamente che, se allo stesso parroco sono affidate più parrocchie, questi possa esercitare pienamente e concretamente come vero pastore l'ufficio di parroco di tutte e di ciascuna di esse.[99]

71. Una volta nominato, il parroco rimane nel pieno esercizio delle funzioni affidategli, con tutti i diritti e le responsabilità, fino a quando non abbia cessato legittimamente il suo ufficio pastorale.[100] Per la sua rimozione o per il trasferimento prima della scadenza del mandato devono essere osservate le relative procedure canoniche, di cui la Chiesa si serve per il discernimento di ciò che conviene nel caso concreto.[101]

72. Quando lo richiede il bene dei fedeli, anche se non ci sono altre cause di cessazione, il parroco che ha raggiunto i 75 anni di età, accolga l'invito che il Vescovo diocesano può rivolgergli a rinunciare alla parrocchia.[102] La presentazione della rinuncia, raggiunti i 75 anni di età,[103] da considerarsi un dovere morale, se non canonico, non fa sì che il parroco decada automaticamente dal suo ufficio. La cessazione da esso avviene solo quando il Vescovo diocesano abbia comunicato al parroco interessato, per iscritto, l'accettazione della sua rinuncia.[104] D'altra parte, il Vescovo tenga in benevola considerazione la rinuncia presentata da un parroco, anche solo in ragione del compimento dei 75 anni.

[97] *Ibid.*, can. 1748.
[98] *Ibid.*, can. 526, § 1.
[99] Cfr *ibid.*, can. 152.
[100] Cfr *ibid.*, can. 538, §§ 1-2.
[101] Cfr *ibid.*, cann. 1740-1752, tenuto conto dei cann. 190-195.
[102] Cfr *ibid.* can. 538, § 3.
[103] Cfr *ibid.*
[104] Cfr *ibid.*, can. 189.

73. In ogni caso, al fine di evitare una concezione funzionalistica del ministero, prima di accettare la rinuncia, il Vescovo diocesano pondererà prudentemente tutte le circostanze della persona e del luogo, come ad esempio la presenza di motivi di salute o disciplinari, la scarsità di sacerdoti, il bene della comunità parrocchiale, e altri elementi di tal genere, e accetterà la rinuncia in presenza di una causa giusta e proporzionata.[105]

74. Diversamente, se le condizioni personali del sacerdote lo permettono e l'opportunità pastorale lo consiglia, il Vescovo consideri la possibilità di lasciarlo nell'ufficio di parroco, magari affiancandogli un aiuto e preparando la successione. Inoltre, «*secondo i casi, il Vescovo può affidare una parrocchia più piccola e meno impegnativa ad un parroco che ha rinunciato*»,[106] o comunque gli assegni un altro incarico pastorale adeguato alle sue concrete possibilità, invitando il sacerdote a comprendere, se ce ne fosse bisogno, che in nessun caso dovrà sentirsi "retrocesso" o "punito" per un trasferimento di tal genere.

VIII.b. Amministratore parrocchiale

75. Qualora non sia possibile procedere nell'immediato con la nomina del parroco, la designazione di amministratori parrocchiali[107] deve avvenire solo in conformità con quanto stabilito dalla normativa canonica.[108]

Infatti, si tratta di un ufficio essenzialmente transitorio e viene esercitato nell'attesa della nomina del nuovo parroco. Per questo motivo è illegittimo che il Vescovo diocesano nomini un amministratore parrocchiale e lo lasci in tale incarico per un lungo periodo, superiore a un anno, o, addirittura, in modo stabile, evitando di provvedere alla nomina del parroco.

Secondo quanto l'esperienza attesta, tale soluzione viene adottata sovente per eludere le condizioni del diritto relative al principio della stabilità del parroco, del quale costituisce una violazione, con danno della missione del presbitero interessato, nonché della comunità stessa, che, in condizioni di incertezza circa la presenza del pastore, non potrà programmare piani di evangelizzazione di ampio respiro e si dovrà limitare a una pastorale di conservazione.

[105] Cfr *ibid.*, can. 189, § 2 e *Apostolorum successores*, n. 212: *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 2095.

[106] *Apostolorum successores*, n. 212: *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 2095.

[107] Cfr C.I.C., cann. 539-540.

[108] Cfr. in particolare *ibid.*, cann. 539, 549, 1747, § 3.

VIII.c. Affidamento in solido

76. Come ulteriore possibilità, «*quando le circostanze lo richiedano, la cura pastorale di una parrocchia, o di più parrocchie contemporaneamente, può essere affidata "in solidum" a più sacerdoti*».[109] Tale soluzione può essere adottata quando, a discrezione del Vescovo, lo richiedano le circostanze concrete, in modo particolare per il bene delle comunità interessate, tramite una azione pastorale condivisa e più efficace, nonché per promuovere una spiritualità di comunione tra i presbiteri.[110]

In tali casi, il gruppo di presbiteri, in comunione con le altre componenti delle comunità parrocchiali interessate, agisce con deliberazione comune, essendo il Moderatore nei confronti degli altri sacerdoti, parroci a tutti gli effetti, un *primus inter pares*.

77. Si raccomanda vivamente che ogni comunità di sacerdoti, ai quali è affidata *in solidum* la cura pastorale di una o più parrocchie, elabori un regolamento interno perché ciascun presbitero possa meglio adempiere i compiti e le funzioni che gli competono.[111]

Come responsabilità propria, il Moderatore coordina il lavoro comune della parrocchia o delle parrocchie affidate al gruppo, assume la rappresentanza giuridica di esse,[112] coordina l'esercizio della facoltà di assistere alle nozze e di concedere dispense che spetta ai parroci[113] e risponde davanti al Vescovo di tutta l'attività del gruppo.[114]

VIII.d. Vicario parrocchiale

78. Come arricchimento, all'interno delle possibilità sopra prospettate, può trovare posto la possibilità che un sacerdote venga nominato vicario parrocchiale e incaricato di uno specifico settore della pastorale (giovani, anziani, malati, associazioni, confraternite, formazione, catechesi, etc.), "trasversale" a diverse parrocchie, oppure per adempiere a tutto il ministero, o a una parte precisa di questo, in una di esse.[115]

[109] *Ibid.*, can. 517, § 1; cfr anche cann. 542-544.

[110] Cfr *ibid.*, cann. 517, § 1 e 526, § 1.

[111] Cfr *ibid.,* can. 543, § 1.

[112] Cfr *ibid.*, can. 543, § 2, 3°; assume anche la rappresentanza giuridica civile, nei Paesi in cui la parrocchia è riconosciuta dallo Stato come ente giuridico.

[113] Cfr *ibid.*, can. 543, § 1.

[114] Cfr *ibid.*, can. 517, § 1.

[115] Cfr *ibid.*, can. 545, § 2; a titolo di esempio, si pensi ad un sacerdote, con esperienza spi-

Nel caso dell'incarico conferito a un vicario parrocchiale in più parrocchie, affidate a diversi parroci, sarà conveniente esplicitare e descrivere nel Decreto di nomina, i compiti che gli sono affidati in relazione a ciascuna comunità parrocchiale, nonché il tipo di rapporto da intrattenere con i parroci in relazione alla residenza, al sostentamento e alla celebrazione della Santa Messa.

VIII.e. Diaconi

79. I diaconi sono ministri ordinati, incardinati in una diocesi o nelle altre realtà ecclesiali che ne abbiano la facoltà;[116] sono collaboratori del Vescovo e dei presbiteri nell'unica missione evangelizzatrice con il compito specifico, in virtù del sacramento ricevuto, di «*servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità*».[117]

80. A salvaguardia dell'identità dei diaconi, in vista della promozione del loro ministero, Papa Francesco ha dapprima messo in guardia contro alcuni rischi relativi alla comprensione della natura del diaconato: «*Dobbiamo stare attenti a non vedere i diaconi come mezzi preti e mezzi laici.* [...] *E nemmeno va bene l'immagine del diacono come una specie di intermediario tra i fedeli e i pastori. Né a metà strada fra i preti e i laici, né a metà strada fra i pastori e i fedeli. E ci sono due tentazioni. C'è il pericolo del clericalismo: il diacono che è troppo clericale.* [...] *E l'altra tentazione, il funzionalismo: è un aiuto che ha il prete per questo o per quello*».[118]

Proseguendo il medesimo discorso, il Santo Padre ha poi offerto alcune precisazioni in merito al ruolo specifico dei diaconi all'interno della comunità ecclesiale: «*Il diaconato è una vocazione specifica, una vocazione familiare che richiama il servizio.* [...] *Questa parola è la chiave per capire il vostro carisma. Il servizio come uno dei doni caratteristici del popolo di Dio. Il diacono è – per così dire – il custode del servizio nella Chiesa. Ogni parola dev'essere ben misurata. Voi siete i custodi del servizio nella Chiesa: il servizio alla Parola, il servizio all'Altare, il servizio ai Poveri*».[119]

rituale, ma scarsa salute, nominato confessore ordinario per cinque parrocchie territorialmente contigue.

[116] Cfr *ibid.*, can. 265.

[117] *Ibid.*, can. 1009, § 3.

[118] Francesco, Discorso durante l'incontro con i sacerdoti e i consacrati, Milano (25 marzo 2017): *AAS* 109 (2017), 376.

[119] *Ibid*, 376-377.

81. La dottrina sul diaconato ha conosciuto lungo i secoli un'importante evoluzione. La sua ripresa nel Concilio Ecumenico Vaticano II coincide anche con una chiarificazione dottrinale e con un ampliamento dell'azione ministeriale di riferimento, che non si limita a "confinare" il diaconato nel solo ambito del servizio caritativo o a riservarlo – secondo quanto stabilito dal Concilio di Trento – ai soli transeunti e quasi unicamente per il servizio liturgico. Piuttosto, il Concilio Vaticano II specifica che si tratta di un grado del sacramento dell'Ordine e, perciò, essi «*sostenuti dalla grazia sacramentale, nella "diaconia" della liturgia, della predicazione e della carità servono il popolo di Dio, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio*».[120]

La ricezione post-conciliare riprende quanto stabilito da *Lumen gentium* e definisce sempre meglio l'ufficio dei diaconi come partecipazione, seppur in un grado diverso, del sacramento dell'Ordine. Nell'Udienza concessa ai partecipanti al Congresso Internazionale sul Diaconato, Paolo VI volle ribadire, infatti, che il diacono serve le comunità cristiane «*sia nell'annuncio della Parola di Dio che nel ministero dei sacramenti e nell'esercizio della carità*».[121] D'altra parte, benché nel Libro degli Atti (*At* 6, 1-6) sembrerebbe che i sette uomini scelti siano destinati solo al servizio delle mense, in realtà, lo stesso Libro biblico racconta come Stefano e Filippo svolgano a pieno titolo la "diaconia della Parola". Dunque, come collaboratori dei Dodici e di Paolo, essi esercitano il loro ministero in due ambiti: l'evangelizzazione e la carità.

Dunque, sono molti gli incarichi ecclesiali che possono essere affidati a un diacono, ossia tutti quelli che non comportano la piena cura delle anime.[122] Il Codice di Diritto Canonico, tuttavia, determina quali uffici sono riservati al presbitero e quali possono essere affidati anche ai fedeli laici, mentre non compare l'indicazione di qualche particolare ufficio in cui il ministero diaconale possa esprimere la sua specificità.

82. In ogni caso, la storia del diaconato ricorda che esso è stato istituito nell'ambito di una visione ministeriale di Chiesa e, perciò, come ministero ordinato al servizio della Parola e della carità; quest'ultimo ambito comprende anche l'amministrazione dei beni. Tale duplice missione del diacono,

[120] *Lumen gentium*, n. 29: *AAS* 57 (1965), 36.

[121] Paolo VI, Allocuzione nell'Udienza concessa ai partecipanti al Congresso Internazionale sul Diaconato, 25 ottobre 1965: *Enchiridion sul Diaconato* (2009), 147-148.

[122] Cfr C.I.C., can. 150.

poi, si esprime nell'ambito liturgico, nel quale egli è chiamato a proclamare il Vangelo e a prestare servizio alla mensa eucaristica. Proprio questi riferimenti potrebbero giovare a individuare compiti specifici per il diacono, valorizzando gli aspetti propri di tale vocazione in vista della promozione del ministero diaconale.

VIII.f. Le persone consacrate

83. All'interno della comunità parrocchiale, in numerosi casi, sono presenti persone appartenenti alla vita consacrata. Questa, «*infatti, non è una realtà esterna o indipendente dalla vita della Chiesa locale, ma costituisce un modo peculiare, segnato dal radicalismo evangelico, di essere presente al suo interno, con i suoi doni specifici*».[123] Inoltre, integrata nella comunità insieme ai chierici e ai laici, la vita consacrata «*si colloca nella dimensione carismatica della Chiesa.* [...]. *La spiritualità degli Istituti di vita consacrata può diventare, sia per il fedele laico che per il presbitero, una significativa risorsa per vivere la propria vocazione*».[124]

84. Il contributo che i consacrati possono portare alla missione evangelizzatrice della comunità parrocchiale deriva in primo luogo dal loro "essere", cioè dalla testimonianza di una radicale sequela di Cristo mediante la professione dei consigli evangelici,[125] e solo secondariamente anche dal loro "fare", cioè dalle opere compiute conformemente al carisma di ogni istituto (ad esempio, catechesi, carità, formazione, pastorale giovanile, cura dei malati).[126]

VIII.g. Laici

85. La comunità parrocchiale si compone in special modo di fedeli laici,[127] i quali, in forza del battesimo e degli altri sacramenti dell'iniziazio-

[123] Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera *Iuvenescit Ecclesia* ai Vescovi della Chiesa cattolica sulla relazione tra doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa (15 maggio 2016), n. 21: *Enchiridion Vaticanum* 32 (2016), 734.

[124] *Ibid*., n. 22: *Enchiridion Vaticanum* 32 (2016), 738.

[125] Cfr C.I.C., can. 573, § 1.

[126] Cfr Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica - Congregazione per i Vescovi, *Mutuae relationes*. Criteri direttivi sui rapporti tra i Vescovi e i religiosi nella Chiesa (14 maggio 1978), nn. 10; 14, a): *Enchiridion Vaticanum* 6 (1977-1979), 604-605; 617-620; cfr anche *Apostolorum successores,* n. 98: *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 1803-1804.

[127] Cfr *Evangelii gaudium*, n. 102: *AAS* 105 (2013), 1062-1063.

ne cristiana, e in molti anche del matrimonio,[128] partecipano dell'azione evangelizzatrice della Chiesa, dal momento che «*la vocazione e la missione propria dei fedeli laici è la trasformazione delle varie realtà terrene affinché ogni attività umana sia trasformata dal Vangelo*».[129]

In modo particolare, i fedeli laici, avendo come proprio e specifico il carattere secolare, ovvero «*cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio*»,[130] «*possono anche sentirsi chiamati o essere chiamati a collaborare con i loro pastori nel servizio della comunità ecclesiale, per la crescita e la vitalità della medesima, esercitando ministeri diversissimi, secondo la grazia e i carismi che il Signore vorrà loro dispensare*».[131]

86. A tutti i fedeli laici si richiede oggi un generoso impegno al servizio della missione evangelizzatrice, innanzitutto con la generale testimonianza di una vita quotidiana conforme al Vangelo nei consueti ambienti di vita e in ogni livello di responsabilità, poi in particolare con l'assunzione di impegni loro corrispondenti al servizio della comunità parrocchiale.[132]

VIII.h. Altre forme di affidamento della cura pastorale

87. Esiste poi una ulteriore modalità per il Vescovo – come illustra il can. 517, § 2 – di provvedere alla cura pastorale di una comunità anche qualora, per la scarsità di sacerdoti, non sia possibile nominare un parroco né un amministratore parrocchiale, che possa assumerla a tempo pieno. In tali circostanze pastoralmente problematiche, per sostenere la vita cristiana e far proseguire la missione evangelizzatrice della comunità, il Vescovo diocesano può affidare una partecipazione all'esercizio della cura pastorale di una parrocchia a un diacono, a un consacrato o un laico, o anche a un insieme di persone (ad esempio, un istituto religioso, una associazione).[133]

88. Coloro ai quali verrà in tal modo affidata la partecipazione nell'esercizio della cura pastorale della comunità, saranno coordinati e guidati da un presbitero con legittime facoltà, costituito "Moderatore della cura pastorale", al quale esclusivamente competono la potestà e le funzioni del parroco, pur non avendone l'ufficio, con i conseguenti doveri e diritti.

[128] Cfr *Christifideles laici*, n. 23: *AAS* 81 (1989), 429.

[129] *Evangelii gaudium*, n. 201: *AAS* 105 (2013), 1104.

[130] *Lumen gentium*, n. 31: *AAS* 57 (1965), 37.

[131] Paolo VI, Esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi* (8 dicembre 1975), n. 73: *AAS* 68 (1976), 61.

[132] Cfr *Evangelii gaudium*, n. 81: *AAS* 105 (2013), 1053-1054.

[133] Cfr C.I.C., can. 517, § 2.

Giova ricordare che si tratta di una forma straordinaria di affidamento della cura pastorale, dovuta all'impossibilità di nominare un parroco o un amministratore parrocchiale, da non confondere con l'ordinaria cooperazione attiva e con l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i fedeli.

89. In vista del ricorso a tale rimedio straordinario, occorre preparare adeguatamente il Popolo di Dio, avendo poi cura di adottarlo solo per il tempo necessario, non indefinitamente.[134] La retta comprensione e applicazione di tale canone richiede che il ricorso a quanto previsto, «*avvenga nell'accurato rispetto delle clausole in esso contenute, ovvero: a)"per carenza di sacerdoti",e non per ragioni di comodità o di una equivoca "promozione del laicato" [...]; b) fermo restando che si tratta di"partecipazione nell'esercizio della cura pastorale"e non di dirigere, coordinare, moderare, governare la parrocchia; cosa che, secondo il testo del canone, compete solo ad un sacerdote*».[135]

90. In vista di condurre a buon fine l'affidamento della cura pastorale secondo il can. 517, § 2,[136] occorre attenersi ad alcuni criteri. Innanzitutto, trattandosi di una soluzione pastorale straordinaria e temporanea,[137] l'unica causa canonica che rende legittimo il ricorso a essa è una mancanza di sacerdoti, tale che non sia possibile provvedere alla cura pastorale della comunità parrocchiale con la nomina di un parroco o di un amministratore parrocchiale. Inoltre, uno o più diaconi saranno da preferire a consacrati e laici per tale forma di gestione della cura pastorale.[138]

91. In ogni caso, il coordinamento dell'attività pastorale così organizzata compete al presbitero designato dal Vescovo diocesano come Moderatore;

[134] Cfr *Apostolorum successores,* n. 215, c): *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 2105.

[135] Congregazione per il Clero, Istruzione [interdicasteriale] su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti *Ecclesiae de mysterio* (15 agosto 1997), art. 4, § 1, a-b): *AAS* 89 (1997), 866-867; cfr anche *Apostolorum successores,* n. 215, c): *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 2105. A tale sacerdote spetterà anche la rappresentanza giuridica della parrocchia, sia canonicamente che civilmente, dove la Legge dello Stato lo preveda.

[136] Prima di far ricorso alla soluzione consentita dal can. 517, § 2, occorre che il Vescovo diocesano valuti prudentemente altre possibilità da adottare in alternativa, come ad esempio impiegare sacerdoti anziani ancora validi per il ministero, affidare varie parrocchie a un solo parroco o affidare varie parrocchie a un gruppo di sacerdoti *in solidum*.

[137] Cfr *Ecclesiae de mysterio*, art. 4, § 1, b): *AAS* 89 (1997), 866-867, e Congregazione per il Clero, Istruzione *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale* (4 agosto 2002), nn. 23 e 25, in modo particolare, si tratta di "una collaborazione ad tempus nell'esercizio della cura pastorale della parrocchia", cfr n. 23: *Enchiridion Vaticanum* 21 (2002), 834-836.

[138] Cfr *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale*, n. 25: *Enchiridion Vaticanum* 21 (2002), 836.

esclusivamente tale sacerdote ha le potestà e le facoltà proprie del parroco; gli altri fedeli hanno, invece, «*una partecipazione all'esercizio della cura pastorale della parrocchia*».[139]

92. Sia il diacono, sia le altre persone non insignite dell'ordine sacro, che partecipano all'esercizio della cura pastorale, possono compiere soltanto le funzioni che corrispondono al rispettivo stato diaconale o di fedele laico, rispettando «*le proprietà originarie di diversità e complementarietà tra i doni e le funzioni dei ministri ordinati e dei fedeli laici, proprie della Chiesa che Dio ha voluto organicamente strutturata*».[140]

93. Infine, nel Decreto con cui nomina il presbitero Moderatore è vivamente raccomandato che il Vescovo esponga, almeno sommariamente, le motivazioni in virtù delle quali si è resa necessaria l'applicazione di una forma straordinaria di affidamento della cura pastorale di una o più comunità parrocchiali e, conseguentemente, le forme dell'esercizio del ministero del sacerdote incaricato.

IX. Incarichi e ministeri parrocchiali

94. Oltre alla collaborazione occasionale, che ogni persona di buona volontà – anche i non battezzati – può offrire alle attività quotidiane della parrocchia, esistono alcuni incarichi stabili, in base ai quali i fedeli accolgono la responsabilità per un certo tempo di un servizio all'interno della comunità parrocchiale. Si può pensare, ad esempio, ai catechisti, ai ministranti, agli educatori che operano in gruppi e associazioni, agli operatori della carità e a quelli che si dedicano ai diversi tipi di consultorio o centro di ascolto, a coloro che visitano i malati.

95. In ogni caso, nel designare gli incarichi affidati ai diaconi, ai consacrati e ai fedeli laici che ricevono una partecipazione all'esercizio della cura pastorale, occorre usare una terminologia che corrisponda in modo corretto alle funzioni che essi possono esercitare conformemente al loro stato, così da mantenere chiara la differenza essenziale che intercorre tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale, e in modo che sia evidente l'identità dell'impegno ricevuto da ciascuno.

96. In tale senso, innanzitutto, è responsabilità del Vescovo diocesano e, per quanto gli compete, del parroco, che gli incarichi dei diaconi, dei

[139] C.I.C., can. 517, § 2.

[140] *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale*, n. 23: *Enchiridion Vaticanum* 21 (2002), 834.

consacrati e dei laici, che hanno ruoli di responsabilità in parrocchia, non siano designati con le espressioni di "parroco", "co-parroco", "pastore", "cappellano", "moderatore", "coordinatore", "responsabile parrocchiale" o con altre denominazioni simili,[141] riservate dal diritto ai sacerdoti,[142] in quanto hanno diretta attinenza con il profilo ministeriale dei presbiteri.

Nei confronti dei suddetti fedeli e dei diaconi, risultano parimenti illegittime e non conformi alla loro identità vocazionale, espressioni come «*affidare la cura pastorale di una parrocchia*», «*presiedere la comunità parrocchiale*», e altre similari, che si riferiscono alla peculiarità del ministero sacerdotale, che compete al parroco.

Più appropriata sembra essere, ad esempio, la denominazione di "diacono cooperatore" e, per i consacrati e i laici, di "coordinatore di... (un settore della pastorale)", di "cooperatore pastorale", di "assistente pastorale" e di "incaricato di... (un settore della pastorale)".

97. I fedeli laici a norma del diritto possono essere istituiti lettori e accoliti in forma stabile, tramite apposito rito, secondo il can. 230, § 1. Il fedele non ordinato può assumere la denominazione di "ministro straordinario" solo se, effettivamente, è stato chiamato dall'Autorità competente[143] a compiere le funzioni di supplenza di cui ai cann. 230, § 3 e 943. La deputazione temporanea nelle azioni liturgiche, di cui al can. 230, § 2, anche se si protrae nel tempo, non conferisce alcuna denominazione speciale al fedele non ordinato.[144]

Tali fedeli laici devono essere in piena comunione con la Chiesa Cattolica,[145] aver ricevuto una formazione adeguata alla funzione che sono chiamati a svolgere, nonché tenere una condotta personale e pastorale esemplare, che li renda autorevoli nello svolgere il servizio.

[141] Cfr *Ecclesiae de mysterio*, art. 1, § 3: *AAS* 89 (1997), 863.

[142] Cfr *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale*, n. 23: *Enchiridion Vaticanum* 21 (2002), 835.

[143] Cfr *Apostolorum successores,* n. 112: *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 1843.

[144] Giova ricordare che, oltre a quelle proprie del ministero del lettorato, tra le funzioni liturgiche che il Vescovo diocesano, sentita la Conferenza Episcopale, può affidare temporaneamente a fedeli laici, uomini e donne, figura anche il servizio all'altare, nel rispetto della relativa norma canonica; cfr Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta (11 luglio 1992), *AAS* 86 (1994), 541; Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera circolare (15 marzo 1994), *AAS* 86 (1994), 541-542.

[145] Cfr C.I.C., can. 205.

98. Oltre a quanto compete ai Lettori e agli Accoliti stabilmente istituiti,[146] il Vescovo, a suo prudente giudizio, potrà affidare ufficialmente alcuni incarichi[147] ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, sotto la guida e la responsabilità del parroco, come, ad esempio:

1°. La celebrazione di una liturgia della Parola nelle domeniche e nelle feste di precetto, quando «*per mancanza del ministro sacro o per altra grave causa diventa impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica*».[148] Si tratta di una eventualità eccezionale, a cui fare ricorso solo in circostanze di vera impossibilità e sempre avendo cura di affidare tali liturgie ai diaconi, qualora siano presenti;

2°. L'amministrazione del battesimo, tenendo presente che «*ministro ordinario del battesimo è il Vescovo, il presbitero e il diacono*»[149] e che quanto previsto dal can. 861, § 2 costituisce un'eccezione, da valutarsi a discrezione dell'Ordinario del luogo;

3°. La celebrazione del rito delle esequie, nel rispetto di quanto previsto dal n. 19 dei *Praenotanda* dell'*Ordo exsequiarum*.

99. I fedeli laici possono predicare in una chiesa o in un oratorio, se le circostanze, la necessità o un caso particolare lo richiedano, «*secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale*»[150] e «*in conformità al diritto o alle norme liturgiche e nell'osservanza delle clausole in essi contenute*».[151] Essi non potranno invece in alcun caso tenere l'omelia durante la celebrazione dell'Eucaristia.[152]

100. Inoltre, «*dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la licenza dalla Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni*».[153]

[146] Cfr. *ibid.*, can. 230, § 1.

[147] Nell'atto con cui il Vescovo affida i summenzionati compiti a diaconi o a fedeli laici, determini chiaramente le funzioni che sono abilitati a svolgere e per quanto tempo.

[148] C.I.C., can. 1248, § 2.

[149] *Ibid.*, can. 861, § 1.

[150] *Ibid.*, can. 766.

[151] *Ecclesiae de mysterio*, art. 3, § 4: *AAS* 89 (1997), 865.

[152] Cfr C.I.C., can. 767, § 1; *Ecclesiae de mysterio*, art. 3, § 1: *AAS* 89 (1997), 864.

[153] C.I.C., can. 1112, § 1; cfr Giovanni Paolo II, Costituzione apostolica *Pastor Bonus* (28 giugno 1998), art. 63: *AAS* 80 (1988), 876, a proposito delle competenze della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

X. Gli organismi di corresponsabilità ecclesiale

X.a. Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici

101. La gestione dei beni di cui ogni parrocchia in diversa misura dispone è un ambito importante di evangelizzazione e di testimonianza evangelica, di fronte alla Chiesa e alla società civile, in quanto, come ha ricordato Papa Francesco, «*tutti i beni che abbiamo, il Signore ce li dà per far andare avanti il mondo, per far andare avanti l'umanità, per aiutare gli altri*».[154] Il parroco, quindi, non può e non deve restare solo in tale compito,[155] ma è necessario che sia assistito da collaboratori per amministrare i beni della Chiesa innanzitutto con zelo evangelizzatore e spirito missionario.[156]

102. Per tale ragione, in ogni parrocchia deve necessariamente essere costituito il Consiglio per gli Affari Economici, organismo consultivo, presieduto dal parroco e formato da almeno altri tre fedeli;[157] il numero minimo di tre è necessario perché si possa considerare "collegiale" tale Consiglio; giova ricordare che il parroco non è compreso tra i membri del Consiglio per gli Affari Economici, ma lo presiede.

103. In assenza di norme specifiche date dal Vescovo diocesano, sarà il parroco a determinare il numero dei membri del Consiglio, in rapporto alle dimensioni della parrocchia, e se essi debbano essere da lui nominati, o piuttosto eletti dalla comunità parrocchiale.

I membri di tale consiglio, non necessariamente appartenenti alla parrocchia stessa, devono essere di provata buona fama, nonché esperti in questioni economiche e giuridiche,[158] tali da poter rendere un servizio effettivo e competente, in modo che il Consiglio non sia costituito solo formalmente.

104. Infine, a meno che il Vescovo diocesano non abbia disposto altrimenti, osservate la dovuta prudenza, nonché eventuali norme di diritto civile, nulla vieta che la medesima persona possa essere membro del Consiglio per gli Affari Economici di più parrocchie, qualora le circostanze lo richiedano.

[154] Francesco, *Omelia a Santa Marta* (21 ottobre 2013): *L'Osservatore Romano* 242 (21-22 ottobre 2013), 8.

[155] Cfr C.I.C., cann. 537 e 1280.

[156] Conformemente al can. 532 C.I.C., il parroco è responsabile dei beni della parrocchia, anche se nell'amministrarli deve avvalersi della collaborazione di esperti laici.

[157] Cfr C.I.C., cann. 115, § 2 e, per analogia, 492, § 1.

[158] Cfr *ibid.*, can. 537 e *Apostolorum successores,* n. 210: *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 2087.

105. Le norme eventualmente emanate in materia da parte del Vescovo diocesano dovranno tenere conto delle situazioni specifiche delle parrocchie, come ad esempio di quelle di consistenza particolarmente modesta o di quelle facenti parte di una unità pastorale.[159]

106. Il Consiglio per gli Affari Economici può svolgere un ruolo di particolare importanza nel far crescere, all'interno delle comunità parrocchiali, la cultura della corresponsabilità, della trasparenza amministrativa e del sovvenire alle necessità della Chiesa. In modo particolare, la trasparenza va intesa non solo come formale presentazione di dati, ma piuttosto come doverosa informazione della comunità, e proficua opportunità per un suo coinvolgimento formativo. Si tratta di un *modus agendi* imprescindibile per la credibilità della Chiesa, soprattutto dove questa si trova ad avere beni significativi da amministrare.

107. Ordinariamente, l'obiettivo della trasparenza può essere conseguito pubblicando il rendiconto annuale che deve essere prima presentato all'Ordinario del luogo,[160] con l'indicazione dettagliata delle entrate e delle uscite. Così, dal momento che i beni sono della parrocchia, non del parroco, che pure ne è amministratore, la comunità nel suo insieme potrà essere consapevole di come i beni sono stati amministrati, di quale sia la situazione economica della parrocchia e di quali risorse essa possa effettivamente disporre.

X.b. Il Consiglio pastorale parrocchiale

108. La vigente normativa canonica[161] lascia al Vescovo diocesano la valutazione circa l'erezione nelle parrocchie di un Consiglio pastorale, che può comunque essere considerato ordinariamente come vivamente raccomandato, come ha ricordato Papa Francesco, «*Quanto sono necessari, i consigli pastorali! Un Vescovo non può guidare una diocesi senza i consigli pastorali. Un parroco non può guidare la parrocchia senza i consigli pastorali*».[162]

L'elasticità della norma permette comunque gli adattamenti ritenuti opportuni nelle circostanze concrete, come, ad esempio, nel caso di più

[159] Cfr C.I.C., cann. 517 e 526.
[160] Cfr *ibid.*, can. 1287 § 1.
[161] Cfr *ibid.*, can. 536, § 1.
[162] Francesco, Discorso durante l'incontro con il clero, persone di vita consacrata e membri di consigli pastorali, Assisi (4 ottobre 2013): *Insegnamenti* I/2 (2013), 328.

parrocchie affidate a un solo parroco, o in presenza di unità pastorali: è possibile in tali casi costituire un unico Consiglio pastorale per più parrocchie.

109. Il senso teologico del Consiglio pastorale si iscrive nella realtà costitutiva della Chiesa, cioè il suo essere "Corpo di Cristo", che genera una "spiritualità di comunione". Nella Comunità cristiana, infatti, la diversità di carismi e ministeri che deriva dall'incorporazione al Cristo e dal dono dello Spirito, non può mai essere omologata fino a diventare «*uniformità, obbligo di fare tutto insieme e tutto uguale, di pensare tutti sempre allo stesso modo*».[163] Al contrario, in virtù del sacerdozio battesimale,[164] ogni fedele è stabilito per l'edificazione di tutto il Corpo e, al contempo, l'insieme del Popolo di Dio, nella reciproca corresponsabilità dei suoi membri, partecipa della missione della Chiesa, cioè discerne nella storia i segni della presenza di Dio e diventa testimone del Suo Regno.[165]

110. Lungi dall'essere un semplice organismo burocratico, dunque, il Consiglio pastorale mette in rilievo e realizza la centralità del Popolo di Dio come soggetto e protagonista attivo della missione evangelizzatrice, in virtù del fatto che ogni fedele ha ricevuto i doni dello Spirito attraverso il battesimo e la cresima: «*Rinascere alla vita divina nel battesimo è il primo passo; occorre poi comportarsi da figli di Dio, ossia conformarsi al Cristo che opera nella santa Chiesa, lasciandosi coinvolgere nella sua missione nel mondo. A ciò provvede l'unzione dello Spirito Santo: "senza la sua forza, nulla è nell'uomo" (cfr Sequenza di Pentecoste). [...] Come tutta la vita di Gesù fu animata dallo Spirito, così pure la vita della Chiesa e di ogni suo membro sta sotto la guida del medesimo Spirito*».[166]

Alla luce di questa visione di fondo, si possono ricordare le parole di S. Paolo VI secondo il quale «*È compito del Consiglio Pastorale studiare, esaminare tutto ciò che concerne le attività pastorali, e proporre quindi conclusioni pratiche, al fine di promuovere la conformità della vita*

[163] Id., *Omelia Santa Messa Solennità di Pentecoste*, 4 giugno 2017: *AAS* 109 (2017), 711.

[164] Cfr *Lumen gentium*, n. 10: *AAS* 57 (1965), 14.

[165] Cfr Congregazione per il Clero, Lettera circolare *Omnes christifideles* (25 gennaio 1973), nn. 4 e 9; *Enchiridion Vaticanum* 4 (1971-1973), 1199-1201 e 1207-1209; *Christifideles laici*, n. 27: *AAS* 81 (1989), 440-441.

[166] Francesco, Udienza Generale (23 maggio 2018).

e dell'azione del Popolo di Dio con il Vangelo»,[167] nella consapevolezza che, come ha ricordato Papa Francesco, il fine di tale Consiglio «*non sarà principalmente l'organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti*».[168]

111. Il Consiglio pastorale è un organismo consultivo, retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano, per definirne i criteri di composizione, le modalità di elezione dei membri, gli obiettivi e il modo di funzionamento.[169] In ogni caso, per non snaturare l'indole di tale Consiglio è bene evitare di definirlo "*team*" o "*équipe*", vale a dire in termini non idonei a esprimere correttamente il rapporto ecclesiale e canonico tra il parroco e gli altri fedeli.

112. Nel rispetto delle relative norme diocesane, è necessario che il Consiglio pastorale sia effettivamente rappresentativo della comunità della quale è espressione in tutte le sue componenti (presbiteri, diaconi, consacrati e laici). Esso costituisce un ambito specifico in cui i fedeli possono esercitare il loro *diritto-dovere* di esprimere il proprio pensiero ai pastori e comunicarlo anche agli altri fedeli, circa il bene della comunità parrocchiale.[170]

La funzione principale del Consiglio Pastorale Parrocchiale sta pertanto nel ricercare e studiare proposte pratiche in ordine alle iniziative pastorali e caritative che riguardano la parrocchia, in sintonia con il cammino della diocesi.

113. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale «*ha solamente voto consultivo*»,[171] nel senso che le sue proposte devono essere accolte favorevolmente dal parroco per diventare operative. Il parroco poi è tenuto a considerare attentamente le indicazioni del Consiglio Pastorale, specie se espresse all'unanimità, in un processo di comune discernimento.

Perché il servizio del Consiglio pastorale possa essere efficace e proficuo, occorre evitare due estremi: da una parte, quello del parroco che si limita a presentare al Consiglio pastorale decisioni già prese, o senza debita informazione previa, oppure che lo convoca di rado solo *pro forma*; dall'altra,

[167] Paolo VI, Lettera apostolica Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae* (6 agosto 1966), I, 16, § 1: *AAS* 58 (1966), 766; cfr. C.I.C., can. 511.

[168] *Evangelii gaudium*, n. 31: *AAS* 105 (2013), 1033.

[169] Cfr C.I.C., can. 536, § 2.

[170] Cfr *ibid.*, can. 212, § 3.

[171] *Ibid.*, can. 536, § 2.

quello di un Consiglio in cui il parroco è solo uno dei membri, privato di fatto del suo ruolo di pastore e guida della comunità.[172]

114. Infine, è ritenuto conveniente che, per quanto possibile, il Consiglio pastorale sia composto per lo più da coloro che hanno effettive responsabilità nella vita pastorale della parrocchia, o che in essa sono concretamente impegnati, al fine di evitare che le riunioni si trasformino in uno scambio di idee astratte, che non tengono conto della vita reale della comunità, con le sue risorse e problematicità.

X.c. Altre forme di corresponsabilità nella cura pastorale

115. Quando una comunità di fedeli non può essere eretta come parrocchia o quasi-parrocchia,[173] il Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale,[174] provvederà in altro modo alla sua cura pastorale,[175] valutando ad esempio la possibilità di stabilire centri pastorali, dipendenti dal parroco del luogo, come "stazioni missionarie" per promuovere l'evangelizzazione e la carità. In tali casi, occorre dotare tale centro pastorale di una chiesa idonea o di un oratorio[176] e creare una normativa diocesana di riferimento per le sue attività, in modo che esse siano coordinate e complementari rispetto a quelle della parrocchia.

116. I centri così definiti, che in alcune diocesi sono chiamati "diaconie", potranno essere affidati – ove possibile – a un vicario parrocchiale, o anche, in special modo, a uno o più diaconi permanenti, che ne abbiano la responsabilità e li gestiscano eventualmente insieme alle loro famiglie, sotto la responsabilità del parroco.

117. Tali centri potranno divenire avamposti missionari e strumenti di prossimità, soprattutto nelle parrocchie con un territorio molto esteso, in modo da assicurare momenti di preghiera e adorazione eucaristica, catechesi e altre attività a beneficio dei fedeli, in special modo quelle relative alla carità verso i poveri e i bisognosi e alla cura degli ammalati, sollecitando la collaborazione di consacrati e laici, nonché di ogni persona di buona volontà.

[172] Cfr *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale*, n. 26: *Enchiridion Vaticanum* 21 (2002), 843.

[173] Cfr C.I.C., can. 516, § 1.

[174] Cfr *ibid.*, can. 515, § 2.

[175] Cfr *ibid.*, can. 516, § 2.

[176] Cfr *ibid.*, cann. 1214; 1223 e 1225.

Tramite il parroco e gli altri presbiteri della comunità, sarà cura dei responsabili del centro pastorale garantire la celebrazione quanto più possibile frequente dei Sacramenti, soprattutto della Santa Messa e della Riconciliazione.

XI. Offerte per la celebrazione dei Sacramenti

118. Un tema connesso alla vita delle parrocchie e alla loro missione evangelizzatrice è quello dell'offerta data per la celebrazione della S. Messa, destinata al sacerdote celebrante, e degli altri sacramenti, che spetta invece alla parrocchia.[177] Si tratta di un'offerta che, per sua natura, deve essere un atto libero da parte dell'offerente, lasciato alla sua coscienza e al suo senso di responsabilità ecclesiale, non un "prezzo da pagare" o una "tassa da esigere", come se si trattasse di una sorta di "imposta sui sacramenti". Infatti, con l'offerta per la Santa Messa, «*i fedeli* [...] *contribuiscono al bene della Chiesa e* [...] *partecipano della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere*».[178]

119. In tal senso, si rivela importante l'opera di sensibilizzazione dei fedeli, perché contribuiscano volentieri alle necessità della parrocchia, che sono "cosa loro" e di cui è bene che imparino spontaneamente a prendersi cura, in special modo in quei Paesi dove l'offerta della Santa Messa è ancora l'unica fonte di sostentamento per i sacerdoti e anche di risorse per l'evangelizzazione.

120. La suddetta sensibilizzazione potrà procedere tanto più efficacemente quanto più i presbiteri da parte loro offriranno esempi "virtuosi" nell'uso del denaro, sia con uno stile di vita sobrio e senza eccessi sul piano personale, che con una gestione dei beni parrocchiali trasparente e commisurata non su "progetti" del parroco o di un gruppo ristretto di persone, magari buoni, ma astratti, bensì sui reali bisogni dei fedeli, soprattutto i più poveri e bisognosi.

121. In ogni caso, «*dall'offerta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche l'apparenza di contrattazione o di commercio*»,[179] tenu-

[177] Cfr *ibid.*, cann. 848 e 1264, 2°, nonché cann. 945-958 e Congregazione per il Clero, Decreto *Mos iugiter* (22 febbraio 1991), approvato in forma specifica da Giovanni Paolo II: *Enchiridion Vaticanum* 13 (1991-1993), 6-28.

[178] C.I.C., can. 946.

[179] *Ibid.*, can. 947.

to conto che «*è vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta*».[180]

Tra gli strumenti che possono consentire il raggiungimento di tale fine, si può pensare alla raccolta delle offerte in modo anonimo, così che ciascuno si senta libero di donare ciò che può, o che ritiene giusto, senza sentirsi in dovere di corrispondere a un'attesa o a un prezzo.

Conclusione

122. Richiamando l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, alla luce del recente Magistero e considerando i contesti sociali e culturali profondamente mutati, la presente Istruzione intende mettere a fuoco il tema del rinnovamento della parrocchia in senso missionario.

Mentre essa rimane un'istituzione imprescindibile per l'incontro e la relazione viva con Cristo e con i fratelli nella fede, è altrettanto vero che deve costantemente confrontarsi con i cambiamenti in atto nella cultura odierna e nell'esistenza delle persone, così da poter esplorare con creatività vie e strumenti nuovi, che le consentano di essere all'altezza del suo compito primario, cioè essere il centro propulsore dell'evangelizzazione.

123. Di conseguenza, l'azione pastorale ha bisogno di andare oltre la sola delimitazione territoriale della parrocchia, di far trasparire più chiaramente la comunione ecclesiale attraverso la sinergia tra ministeri e carismi diversi e, nondimeno, di strutturarsi come una "pastorale d'insieme" a servizio della diocesi e della sua missione.

Si tratta di un agire pastorale che, tramite un'effettiva e vitale collaborazione tra presbiteri, diaconi, consacrati e laici, nonché tra diverse comunità parrocchiali di una stessa area o regione, si preoccupa di individuare insieme le domande, le difficoltà e le sfide riguardanti l'evangelizzazione, cercando di integrare vie, strumenti, proposte e mezzi idonei per affrontarle. Un tale progetto missionario comune potrebbe essere elaborato e realizzato in relazione a contesti territoriali e sociali contigui, cioè in comunità

[180] *Ibid.*, can. 945, § 2.

confinanti o accomunate dalle medesime condizioni socio-culturali, oppure in riferimento ad ambiti pastorali affini, ad esempio nel quadro di un necessario coordinamento tra pastorale giovanile, universitaria e vocazionale, come già avviene in parecchie diocesi.

La pastorale d'insieme, perciò, oltre a un coordinamento responsabile delle attività e di strutture pastorali capaci di relazionarsi e collaborare tra loro, richiede il contributo di tutti i battezzati. Con le parole di Papa Francesco, «*Quando parliamo di "popolo" non si deve intendere le strutture della società o della Chiesa, quanto piuttosto l'insieme di persone che non camminano come individui ma come il tessuto di una comunità di tutti e per tutti*».[181]

Ciò esige che la storica istituzione parrocchiale non rimanga prigioniera dell'immobilismo o di una preoccupante ripetitività pastorale ma, invece, metta in atto quel "dinamismo in uscita" che, attraverso la collaborazione tra comunità parrocchiali diverse e una rinsaldata comunione tra chierici e laici, la renda effettivamente orientata alla missione evangelizzatrice, compito dell'intero Popolo di Dio, che cammina nella storia come "famiglia di Dio" e che, nella sinergia dei diversi membri, lavora per la crescita di tutto il corpo ecclesiale.

Il presente Documento, perciò, oltre a evidenziare l'urgenza di un simile rinnovamento, presenta un modo di applicare la normativa canonica che stabilisce le possibilità, i limiti, i diritti e i doveri di pastori e laici, perché la parrocchia riscopra se stessa come luogo fondamentale dell'annuncio evangelico, della celebrazione dell'Eucaristia, spazio di fraternità e carità, da cui si irradia la testimonianza cristiana per il mondo. Essa, cioè, «*deve rimanere come un posto di creatività, di riferimento, di maternità. E lì attuare quella capacità inventiva; e quando una parrocchia va avanti così si realizza quello che io chiamo "parrocchia in uscita"*».[182]

124. Papa Francesco invita a invocare «*Maria, Madre dell'evangelizzazione*», affinché «*ci aiuti la Vergine a dire il nostro "sì" nell'urgenza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel nostro tempo; ci ottenga un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte;*

[181] Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale *Christus vivit* (25 marzo 2019), n. 231, Città del Vaticano 2019.

[182] Id., Incontro con i Vescovi polacchi, Cracovia (27 luglio 2016): *AAS* 108 (2016), 893.

interceda per noi affinché possiamo acquistare la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della salvezza».[183]

Il 27 Giugno 2020, il Santo Padre ha approvato il presente Documento della Congregazione per il Clero.

Roma, 29 Giugno 2020, Solennità dei SS. Pietro e Paolo.

✠ BENIAMINO Card. STELLA
Prefetto

✠ JOËL MERCIER
Segretario

✠ JORGE CARLOS PATRÓN WONG
Segretario per i Seminari

Mons. ANDREA RIPA
Sotto-Segretario

[183] ID., Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2017 (4 giugno 2017), n. 10: *AAS* 109 (2017), 764.

DIARIUM ROMANAE CURIAE

SEGRETERIA DI STATO

NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

4 luglio 2020 S.E.R. Mons. Claudio Gugerotti, Arcivescovo tit. di Ravello, finora Nunzio Apostolico in Ucraina, *Nunzio Apostolico in Gran Bretagna*.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato o confermato:

17 aprile 2020 Il Dott. Maximino Caballero Ledo, *Segretario Generale della Segreteria per l'Economia «ad quinquennium»*.

28 » » L'Em.mo Card. Joseph William Tobin, Arcivescovo di Newark; e gli Ecc.mi Mons.ri Mario Grech, Vescovo emerito di Gozo e Pro-Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi; Paulo Cezar Costa, Vescovo di São Carlos; Paul Rouhana, Vescovo tit. di Antarado e Ausiliare di Joubbé, Sarba e Jounieh dei Maroniti; e Richard Kuuia Baawobr, Vescovo di Wa, *Membri del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani «ad quinquennium»*.

Gli Em.mi Card.li Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali; e Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, *nel medesimo incarico di Membri del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani «usque ad octogesimum annum»*.

Gli Em.mi Card.li Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; Vincent Gerard Nichols, Arcivescovo di Westminster; e John Atcherley Dew, Arcivescovo di Wellington e Ordinario Militare per la Nuova Zelanda; e gli Ecc.mi Mons.ri Stanislav Hočevar, Arcivescovo di Beograd; Hyginus Kim Hee-joong, Arcivescovo di Gwangiu; Florentin Crihălmeanu, Arcivescovo di Cluj-Gherla dei Romeni; Rodolfo Valenzuela Nùñez, Vescovo di Vera Paz, e Gerhard Feige, Vescovo di Magdeburg, *nel medesimo incarico di Membri del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani «in aliud quinquennium»*.

Gli Ecc.mi Mons.ri: Giacomo Morandi, Arcivescovo tit. di Cerveteri e Segretario della Congregazione per la Dot-

trina della Fede; e Giorgio Demetrio Gallaro, Arcivescovo titolare di Tricala e Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali, *Consultori dello stesso Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani «ad quinquennium»*.

I Rev.di: Mons.ri Piero Coda e Marco Gnavi; i Rev.di Sacerdoti Angelo Maffeis, George Augustin, S.A.C.; Hector Scerri e Michael Joeng-Hun Shin; i Rev.di: P. William Henn, O.F.M. Cap., P. Thomas Pott D., O.S.B., Aimable Musoni, S.D.B., P. Fernando Rodriguez Garrapucho, S.C.J., P. Franck Lemaitre, O.P., P. Jorge Alejandro Scampini, O.P., P. Milan Žust, S.I; la Rev.da Suora Maria Ha-Fong Ko, F.M.A., e gli Ill.mi Sig.ri: Prof.ssa Eva-Maria Faber, Prof.ssa Barbara Hallensleben, Prof. Wolfgang Thönissen e Prof. Dietmar W. Winkler, *nel medesimo incarico di Consultori del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani «in aliud quinquennium»*.

19 maggio 2020 Gli Em.mi Sig.ri Card.li Luis Antonio G. Tagle, Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli; Dieudonné Nzapalainga, Arcivescovo di Bangui; Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Arcivescovo di Jakarta e Ordinario Militare per l'Indonesia; Jean-Claude Höllerich, Arcivescovo di Luxembourg; e Michael Czerny, Sotto-Segretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; e gli Ecc.mi Mons.ri Lawrence Huculak, Arcivescovo di Winnipeg degli Ucraini; Felix Anthony Machado, Arcivescovo, Vescovo di Vasai; George Frendo, Arcivescovo di Tiranë-Durrës; Mark Tin Win, Arcivescovo di Mandalay; Jean-Marc Aveline, Arcivescovo di Marseille; Paul Yoshinao Otsuka, Vescovo di Kyōto; Thomas Chung An-zu, Vescovo di Kiayi; Raphy Manjaly, Vescovo di Allahabad; Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino; Michael Joseph McKenna, Vescovo di Bathurst; William Hanna Shomali, Vescovo tit. di Lidda; Denis Chidi Isizoh, Vescovo tit. di Legia; Patrick Joseph McKinney, Vescovo di Nottingham; James Massa, Vescovo tit. di Bardstown, *Membri del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso «ad quinquennium»*.

Gli Em.mi Card.li Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali; Philippe Nakellentuba Ouédraogo, Arcivescovo di Ouagadougou; e Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura; Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Vicario Apostolico di Vientiane; e gli Ecc.mi Mons.ri Paul Desfarges, Arcivescovo di Alger; e Joseph Đình Đúc Đao, Vescovo di

Xuân Lôc, *nel medesimo incarico di Membri del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso «usque ad octogesimum annum».*

Gli Em.mi Card.li Baselios Cleemis Thottunkal e Kurt Koch; e gli Ecc.mi Mons.ri Jean Benjamin Sleiman, Hyginus Kim Hee-joong, Sebastian Francis Shaw, Michael Didi Adgum Mangoria, Joseph Chusak Sirisut e Tomo Vukšić, *nel medesimo incarico di Membri del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso «in aliud quinquennium».*

26 maggio 2020 L'Ill.ma Prof.ssa Kokunre Adetokundo Agbontaen Eghafona, Professoressa di Sociologia e Antropologia presso l'Università di Benin (Nigeria), *Membro Ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.*

» » » L'Ill.mo Prof. Mario Draghi, già Presidente della Banca Centrale Europea (Italia), *Membro Ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.*

2 giugno » L'Ill.mo Prof. Pedro Morandé Court, Professore Emerito di Sociologia presso la Pontificia Università Cattolica del Cile (Cile), *Membro Ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.*

7 luglio » La Rev.da Suora Nicoletta Vittoria Spezzati, A.S.C., già Sotto Segretario nella Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; gli Ill.mi Sig.ri: Prof. Bernard Dompnier, Membro del Pontificio Comitato di Scienze Storiche; Dott. Pierantonio Piatti, Officiale dello stesso Pontificio Comitato di Scienze Storiche; Dott. Matteo Nacci, Docente di storia del diritto presso la Pontificia Università Lateranense a Roma; Prof.ssa Giselda Adornato, collaboratrice dell'Archivio Storico Diocesano di Milano e dell'Istituto Internazionale Paolo VI; Prof.ssa Simona Negruzzo, Docente di storia moderna all'Università di Bologna, *Consultori della Congregazione delle Cause dei Santi «ad quinquennium».*

I Rev.di: P. Bernard Ardura, O. Praem., Mons. Alejandro Cifres Giménez, P. Gabriele Ingegneri, O.F.M. Cap., P. Tomislav Mrkonjić, O.F.M. Conv., P. Luigi Nuovo, C.M., P. Pablo Santiago Zambruno, O.P.; gli Ill.mi Prof.ri: Johan Ickx, Ulderico Parente, Gaetano Passarelli, *nel medesimo incarico di Consultori della Congregazione delle Cause dei Santi «in aliud quinquennium».*

14 » » Il Dott. Giovanni Battista Doglietto, *Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria per un triennio.*

» » » Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Péter Erdő, Arcivescovo di Esztergom-Budapest; Odilo Pedro Scherer, Arcivescovo di São

Paulo; Gérald Cyprien Lacroix, Arcivescovo di Québec; Joseph William Tobin, Arcivescovo di Newark; Anders Arborelius, Vescovo di Stockholm; e Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo de L'Aquila; e gli Ill.mi/e Signori/e: Prof.ssa Charlotte Kreuter-Kirchhof, Dott.ssa Eva Castillo Sanz, Dott.ssa Leslie Jane Ferrar, Dott.ssa Marija Kolak, Dott. Alberto Minali, Dott.ssa María Concepción Osákar Garaicoechea, e l'On. Ruth Maria Kelly, *Membri del Consiglio per l'Economia «ad quinquennium».*

L'Em.mo Sig. Card. Wilfrid Fox Napier, *Membro nel medesimo Consiglio per l'Economia «usque ad octogesimum annum».*

L'Em.mo Sig. Card. Reinhard Marx, *Coordinatore,* e il Rev.do Mons. Brian Edwin Ferme, *Segretario nel medesimo Consiglio per l'Economia «in aliud quinquennium».*

21 luglio 2020 L'Ill.mo Prof. Fabrizio Bisconti, *Sovrintendente Archeologico delle Catacombe della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra «in aliud quinquennium».*

1 agosto » L'Ill.mo Prof. Andrea Arcangeli, finora Vice Direttore della medesima Direzione, *Direttore della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano «ad quinquennium».*

6 » » L'Ill.ma Prof.ssa Emilia Hrabovec, *«in aliud quinquennium»*, e l'Ill.mo Prof. Agostino Paravicini Bagliani, *«usque ad octogesimum annum», Membri del Pontificio Comitato di Scienze Storiche.*

NECROLOGIO

4	luglio	2020	Mons. Angelo Fagiani, Arcivescovo em. di Camerino-San Severino Marche (*Italia*).
6	»	»	Mons. Zithulele Patrick Mvemve, Vescovo em. di Klerksdorp (*Sud Africa*).
8	»	»	Mons. José Antonio Pérez Sánchez, O.F.M., Vescovo Prelato em. di Jesús Maria (*Messico*).
11	»	»	Mons. Edward Urban Kmiec, Vescovo em. di Buffalo (*Stati Uniti d'America*).
13	»	»	Mons. Moses M. Costa, C.S.C., Arcivescovo di Chattogram (*Bangladesh*).
»	»	»	Mons. Camilo Lorenzo Iglesias, Vescovo em. di Astorga (*Spagna*).
14	»	»	Mons. Milan Šášik, C.M., Vescovo di Mukachevo di rito bizantino (*Ucraina*).
15	»	»	Mons. Oscar Hugh Lipscomb, Arcivescovo em. di Mobile (*Stati Uniti d'America*).
»	»	»	Mons. Eugenio Gian Paolo Scarpellini, Vescovo di El Alto (*Bolivia*).
17	»	»	Sua Em.za il Sig. Card. Zenon Grocholewski, del Titolo di S. Nicola in Carcere, Prefetto em. della Congregazione per l'Educazione Cattolica (degli Istituti di Studi).
»	»	»	Mons. Pierre-Marie Coty, Vescovo em. di Daloa (*Costa d'Avorio*).
18	»	»	Mons. Henrique Soares da Costa, Vescovo di Palmares (*Brasile*).
»	»	»	Mons. Manuel C. Sobreviñas, Vescovo em. di Imus (*Filippine*).
19	»	»	Mons. Louis Dicaire, Vescovo tit. di Tizica, Ausiliare di Saint-Jean-Longueuil (*Canada*).
24	»	»	Mons. Bernard Mosiuoa Mohlalisi, O.M.I., Arcivescovo em. di Maseru (*Lesotho*).
26	»	»	Mons. Rafael Barraza Sánchez, Vescovo em. di Mazatlán (*Messico*).
1	agosto	»	Mons. Getúlio Teixeira Guimarães, S.V.D., Vescovo em. di Cornélio Procópio (*Brasile*).
3	»	»	Mons. Lorenzo Chiarinelli, Vescovo em. di Viterbo (*Italia*).
5	»	»	Mons. John Chang Yik, Vescovo em. di Chunchon (*Corea del Sud*).